

**OGGETTO: Convenzione CDP - Assifact "Plafond Factoring"**

Con riferimento alla Convenzione in oggetto (cfr. CIRCOLARE INFORMATIVA 46/25, allegata per pronto riferimento), si informano gli Associati che CDP ha pubblicato le condizioni economiche valide dal 21 luglio 2025 per le banche e gli intermediari aderenti, disponibili al seguente indirizzo:

[Plafond Factoring CDP – Condizioni economiche](#)

Il presente documento, riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno, è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	EXPRIVIA	Dario GRECO
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FACTORCOOP	Franco TAPPARO
BANCA DEL FUCINO	DIREZIONE GENERALE Stefano CUPPERI	FACTORIT	Fabio BOLLINI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Carmelo GIAN SIRACUSA	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA PROGETTO	DIREZIONE GENERALE	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA SISTEMA	Andrea TRUPIA	IFITALIA	Chiara BRACCI
BANCA VALSABBINA	DIREZIONE GENERALE Antonio ARMILLOTTA	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	DIREZIONE GENERALE
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MCC FACTOR	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BPER FACTOR	Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI	SACE FCT	Valerio PERINELLI
BURGO FACTOR	Luca BERTINI	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	UNICREDIT FACTORING	Daniela FERRARI
CREDEMFACTOR	Moris FRANZONI		
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Ivan TOMASSI		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
BENEFIND	Alessandro CICCHI	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
CODIX	Laurent TABOUELLE	QUALCO	Marco COZZI
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SEFIN	Claudia NEGRI
FS2A	Francesco SACCHI	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA		
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		
LENDSCAPE	Kevin DAY		

**CIRCOLARE INFORMATIVA 46/25**

Milano, 10 giugno 2025

OGGETTO: Convenzione CDP - Assifact "Plafond Factoring"

Si ricorda che il presente documento è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	EXPRIVIA	Dario GRECO
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FACTORCOOP	Franco TAPPARO
BANCA DEL FUCINO	DIREZIONE GENERALE Stefano CUPPERI	FACTORIT	Fabio BOLLINI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Carmelo GIAN SIRACUSA	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA PROGETTO	DIREZIONE GENERALE	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA SISTEMA	Andrea TRUPIA	IFITALIA	Chiara BRACCI
BANCA VALSABBINA	DIREZIONE GENERALE Antonio ARMILLOTTA	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE	DIREZIONE GENERALE
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MCC FACTOR	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BPER FACTOR	Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI	SACE FCT	Valerio PERINELLI
BURGO FACTOR	Luca BERTINI	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	UNICREDIT FACTORING	Daniela FERRARI
CREDEMFACTOR	Moris FRANZONI		
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Ivan TOMASSI		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
BENEFIND	Alessandro CICCHI	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
CODIX	Laurent TABOUELLE	QUALCO	Marco COZZI
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SEFIN	Claudia NEGRI
FS2A	Francesco SACCHI	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA		
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		
LENDSCAPE	Kevin DAY		

Si informano gli Associati che, in data 9 giugno 2025, Assifact e Cassa depositi e prestiti (CDP) hanno sottoscritto una convenzione che stabilisce le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti che CDP metterà a disposizione delle banche e delle società di factoring per consentire a queste di concedere linee di factoring a supporto delle esigenze di capitale circolante delle imprese e, nello specifico, favorire l'accesso delle PMI e delle Mid-cap all'erogazione di finanziamenti a breve termine nella forma tecnica del factoring pro-solvendo e/o pro-soluto, fino ad un importo massimo di Euro 1.000.000.000,00 ("Plafond").

Le banche e gli intermediari finanziari interessati possono aderire all'iniziativa secondo le modalità previste dalla Convenzione (allegata per pronto riferimento). Quest'ultima disciplina, tra gli altri aspetti, le possibili configurazioni della provvista messa a disposizione da CDP, incluse le garanzie, i limiti operativi, le modalità di funzionamento, i costi applicabili e la relativa modulistica.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

- Per Assifact:
 - Diego Tavecchia (diego.tavecchia@assifact.it)
- Per CDP:
 - Chiara Musu (chiara.musu@cdp.it)
 - Davide Moscarelli (davide.moscarelli@cdp.it)

CONVENZIONE

“Plafond Factoring”

TRA

Assifact (Associazione Italiana per il Factoring), con sede legale in Via Cerva 9, 20122 Milano, codice fiscale n. 97067880159, Partita I.V.A. 10316950152 (di seguito “**Assifact**”);

E

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “**CDP**” e, insieme ad Assifact, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE

- (a) Nell'attuale contesto economico caratterizzato da una rilevante contrazione dell'offerta di credito a breve termine in favore delle imprese italiane, il supporto finanziario al mercato del factoring rappresenta una modalità concreta per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (“**PMI**”) e delle imprese a media capitalizzazione (“**Mid-cap**”) italiane. In tale ambito, CDP, ad integrazione degli strumenti messi a disposizione dalla stessa, ha ritenuto opportuno mobilitare ulteriori risorse al fine di agevolare l'accesso al credito delle PMI e delle Mid-cap italiane, tramite la concessione di provvista finanziaria alle Banche (come di seguito definite) e agli intermediari finanziari abilitati allo svolgimento di attività di *factoring*, iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385 (“**TUB**”) (di seguito, le “**Società di Factoring**”), al fine di supportare le esigenze di capitale circolante delle imprese, favorendo l'accesso delle PMI e delle Mid-cap all'erogazione di finanziamenti a breve termine nella forma tecnica del *factoring pro-solvendo e/o pro-soluto*.
- (b) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 e dell'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e dell'articolo 3, comma 1, lettera (A2), punto iv., lettera (a) dello statuto di CDP, CDP può utilizzare i fondi di cui all'articolo 5, comma 7 lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, per concedere finanziamenti a favore delle imprese italiane, attraverso l'intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (tra cui, *inter alia*, le Società di Factoring), per finalità di sostegno dell'economia.
- (c) Le Parti, mediante la sottoscrizione della presente convenzione (la “**Convenzione**”), intendono definire le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti da mettere a disposizione delle Banche e delle Società di Factoring per consentire a queste di concedere Finanziamenti Factoring (come di seguito definiti) a favore delle PMI e delle Mid-cap italiane, mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP fino ad un importo massimo di Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) (il “**Plafond**”), il tutto secondo i termini e le condizioni previsti dalla presente Convenzione.

Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, Assifact e CDP convengono quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni, Allegati e Interpretazione)

- 1.1 Nella presente Convenzione, qualsiasi riferimento ad un “Articolo”, ad un “Paragrafo”, ad un “Preambolo” o ad un “Allegato” si intende riferito, rispettivamente, ad un articolo, ad un paragrafo, ad un preambolo o ad un allegato della presente Convenzione, qualora non diversamente specificato.

1.2 Nella presente Convenzione, i seguenti termini con lettere iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

“Assifact”: ha il significato attribuito a tale termine nel Preambolo.

“Atto di Costituzione di Pegno”: indica l'atto di costituzione in pegno di titoli di Stato italiano nella misura almeno pari all'intera Esposizione Corrente garantita con pegno su titoli di Stato italiano che potrà essere sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento (o, ove applicabile ai sensi dell'Articolo 4.2, la relativa capogruppo) e CDP, ai sensi del combinato disposto di cui ai successivi Articoli 3.3 e 4.2, secondo il testo di cui all'Allegato 1, Parte II (*Modello di Atto di Costituzione di Pegno*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8 (*Digitalizzazione*). Resta inteso che l'Atto di Costituzione di Pegno potrà essere perfezionato successivamente alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro e comunque antecedentemente alla sottoscrizione del primo Contratto di Finanziamento Integrativo relativo ai Finanziamenti Garantiti con Pegno.

“Banca”: indica una banca italiana o una succursale di una banca estera unionale o extraunionale operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'operatività bancaria.

“Banca Capogruppo”: indica la Banca capogruppo di un gruppo bancario italiano ovvero operante in Italia.

“Beneficiari”: indica, congiuntamente, le PMI e le Mid-cap, che abbiano sede legale e/o operativa in Italia e siano in possesso degli ulteriori requisiti specifici previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro.

“CDP”: ha il significato attribuito a tale termine nel Preambolo.

“Commissione di Mancato Utilizzo”: indica la maggiorazione del Margine applicabile al Finanziamento, in relazione al quale, sulla base della relativa rendicontazione prevista dal successivo Articolo 3.2 paragrafo (vii), sia stata evidenziata una differenza tra l'importo nominale in linea capitale erogato del Finanziamento e l'importo in linea capitale dei Finanziamenti Factoring erogati a valere sul medesimo Finanziamento, differenziata nelle misure e in funzione dei criteri come di seguito articolati:

- (i) n. 20 *basis points* se l'importo complessivo dei Finanziamenti Factoring erogati a valere sul Finanziamento è inferiore o uguale al 50% del Finanziamento;
- (ii) n. 10 *basis points* se l'importo complessivo dei Finanziamenti Factoring erogati a valere sul Finanziamento è superiore al 50% e inferiore o uguale al 70% del Finanziamento;
- (iii) n. 5 *basis points* se l'importo complessivo dei Finanziamenti Factoring erogati a valere sul Finanziamento è superiore al 70% e inferiore o uguale al 90% del Finanziamento.

Resta inteso che non sarà applicata nessuna maggiorazione del Margine se l'importo complessivo dei Finanziamenti Factoring erogati a valere sul Finanziamento è superiore al 90% del Finanziamento.

“Contraente il Finanziamento”: indica la Banca o la Società di Factoring che stipuli un Contratto di Finanziamento Quadro in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.

“Contratto di Finanziamento”: indica, collettivamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Contratto di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra un Contraente il Finanziamento e CDP, ai sensi dell'Articolo 5 (*Plafond*) e del Contratto di Finanziamento Quadro, al fine di richiedere un Finanziamento.

“Contratto di Finanziamento Quadro”: indica il contratto quadro stipulato, al fine di aderire alla presente Convenzione, tra un Contraente il Finanziamento e CDP ai sensi dell'Articolo 3.1, secondo il testo di cui all'Allegato 1, Parte I (*Modello di Contratto di Finanziamento Quadro*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8 (*Digitalizzazione*).

“Convenzione”: indica il presente accordo relativo all'utilizzo del Plafond.

“Data di Erogazione”: indica, a decorrere dal mese di luglio 2025 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, il giorno 20 di ciascun mese solare (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Data di Pagamento”: indica la data, corrispondente con la Data di Scadenza Finale del relativo Finanziamento, in cui sarà effettuato il rimborso in linea capitale e interessi dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond. Resta inteso che, qualora tale giorno non coincidesse con un Giorno Lavorativo, la Data di Pagamento coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

"Data di Rendicontazione": indica il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2025 (incluso). Resta inteso che a ciascun Finanziamento è correlata una sola Data di Rendicontazione, determinata in funzione del trimestre di scadenza del relativo Finanziamento.

"Data di Scadenza Finale": indica, con riferimento all'Erogazione di ciascun Finanziamento, il giorno 10 del terzo o sesto mese solare successivo alla Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti, ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento.

"Erogazione": indica:

- (i) prima dell'erogazione delle somme da parte di CDP, ciascun importo richiesto in una Richiesta di Utilizzo; e
- (ii) successivamente, ciascun importo erogato,

a valere su un Finanziamento, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento.

"Esposizione Corrente": indica l'importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti aumentato dell'importo complessivo delle Erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all'importo delle Erogazioni richieste da un Contraente il Finanziamento in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere computata al fine del calcolo dell'Esposizione Corrente.

"Euribor": indica il tasso di interesse Euribor (Euro Interbank Offered Rate) per un periodo pari al Periodo di Interessi pertinente amministrato dall'European Money Markets Institute ("EMMI" o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor) e pubblicato alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360 (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), del circuito Reuters, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di rilevazione disponibili sul circuito Reuters (la "**Durata Standard**"), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le rilevazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto alla durata del periodo di riferimento e di Durata Standard più vicina per eccesso alla durata del periodo di riferimento, arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore. In caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzate per la rilevazione dell'Euribor alla data di conclusione della Convenzione, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016, come modificato o eventualmente sostituito ("**Regolamento Benchmark**"). In caso di mancanza di rilevazione temporanea, sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. Ove invece l'Euribor, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per "**Indice Alternativo**" si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i) nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor

"Finanziamenti Factoring": indica i finanziamenti in forma di factoring concessi a ciascun Beneficiario, per un importo unitario non superiore ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) da parte del Contraente il Finanziamento che eserciti direttamente l'attività di *factoring* o per il tramite dell'Intermediario Veicolo di Provvista CDP, mediante provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond, e "**Finanziamento Factoring**" indica ciascuno di essi. Resta inteso che le controparti verso cui, nell'ambito di un rapporto commerciale, i Beneficiari vantano un credito cedibile al Contraente il Finanziamento oppure a un Intermediario Veicolo di Provvista CDP, potranno essere imprese di qualsiasi dimensione, italiane o estere, ovvero soggetti afferenti alla Pubblica Amministrazione.

"Finanziamento": indica, congiuntamente, i Finanziamenti Garantiti con Pegno, i Finanziamenti Garantiti con Patronage, i Finanziamenti Garantiti con Fideiussione e i Finanziamenti Non Garantiti.

"Finanziamento Garantito con Fideiussione": indica ciascun finanziamento concesso a valere sul Plafond, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, da CDP al Contraente il Finanziamento, che sia una Società di Factoring non appartenente a un gruppo bancario, nell'interesse del quale una Banca, che sia aderente ad una delle convenzioni che regolano i plafond di liquidità, incluso il Plafond, costituiti da CDP per il finanziamento delle imprese tramite l'intermediazione del sistema bancario, abbia rilasciato una fideiussione bancaria nella forma di cui all'Allegato 1 - Parte IV (*Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento non consolidato in un gruppo bancario*), con oneri di rimborso in linea capitale e interessi a carico di tale Contraente il Finanziamento, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel relativo Contratto di Finanziamento.

"Finanziamento Garantito con Patronage": indica ciascun finanziamento concesso a valere sul Plafond, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, da CDP al Contraente il Finanziamento, che sia una Società di Factoring appartenente a un gruppo bancario nell'interesse della quale la relativa Banca Capogruppo abbia rilasciato una Garanzia nella forma di cui all'Allegato 1 - Parte III (*Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento consolidato in un gruppo bancario*), con oneri di rimborso in linea capitale e interessi a carico di tale Contraente il Finanziamento, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel relativo Contratto di Finanziamento.

"Finanziamento Garantito con Pegno": indica ciascun finanziamento concesso a valere sul Plafond, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, da CDP al Contraente il Finanziamento, con oneri di rimborso in linea capitale e interessi a carico di quest'ultimo, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel relativo Contratto di Finanziamento, in relazione al quale sia stato costituito un pegno su titoli di Stato italiani in misura almeno pari al 100% dell'Esposizione Corrente maturata su Finanziamenti Garantiti con Pegno.

"Finanziamento Non Garantito": indica ciascun finanziamento concesso a valere sul Plafond, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, da CDP al Contraente il Finanziamento, con oneri di rimborso in linea capitale e interessi a carico di quest'ultimo, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel relativo Contratto di Finanziamento, in relazione al quale non sia stato costituito un pegno su titoli di Stato ovvero una Garanzia.

"Garante": indica, a seconda dei casi, (i) con riferimento alle Società di Factoring consolidate all'interno di un gruppo bancario, la relativa Banca Capogruppo che abbia rilasciato una Garanzia; (ii) per le Società di Factoring non consolidate all'interno di un gruppo bancario, una Banca di gradimento per CDP e convenzionata a valere su uno dei plafond di liquidità messi a disposizione da CDP in favore di Banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del TUB e destinati al supporto dell'economia, che abbia rilasciato una Garanzia. .

"Garanzia": indica, con riferimento a ciascuna Società di Factoring, a seconda dei casi: (i) per le Società di Factoring consolidate all'interno di un gruppo bancario, ciascuna garanzia personale in forma di lettera di *patronage* rilasciata dal relativo Garante, secondo il testo di cui all'Allegato 1 - Parte III (*Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento consolidato in un gruppo bancario*); ovvero (ii) per le Società di Factoring non consolidate all'interno di un gruppo bancario, ciascuna garanzia personale in forma di fideiussione bancaria incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta rilasciata dal relativo Garante, secondo il testo di cui all'Allegato 1 - Parte IV (*Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento non consolidato in un gruppo bancario*) della presente Convenzione.

"Giorno di Quotazione Euribor": indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET2 precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

"Giorno Lavorativo": indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in euro, TARGET2, e in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

"Intermediario Veicolo di Provvista CDP": indica ciascuna Banca o ciascuna Società di Factoring appartenente al gruppo del relativo Contraente il Finanziamento il quale sia una Banca Capogruppo, attraverso cui quest'ultimo abbia deciso, ai sensi del successivo Articolo 2.5, di veicolare (ai fini della concessione dei Finanziamenti Factoring ai Beneficiari) tutta o parte della provvista a valere sul Plafond di cui ai Finanziamenti.

"Lettera di Accettazione": indica la lettera di accettazione, nella forma di cui all'Allegato 4 (*Modello di Lettera di Accettazione*) della presente Convenzione e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8 (*Digitalizzazione*), delle proposte relative al Contratto di Finanziamento Quadro e all'Atto di Costituzione di Pegno, ove previsto.

"Margine": indica, ferma restando la facoltà di CDP prevista al Paragrafo (i) del successivo Articolo 5 (*Plafond*), i valori del margine determinati da CDP e che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il 9 luglio 2025 e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione, distinti in funzione della durata del relativo Periodo di Interessi e ulteriormente differenziati a seconda che siano applicabili a:

(i) Finanziamenti Garantiti con Pegno; ovvero

(ii) Finanziamenti Non Garantiti in caso di Contraenti il Finanziamento che siano Banche, Finanziamenti Garantiti con Patronage e Finanziamenti Garantiti con Fideiussione; ovvero

(iii) Finanziamenti Non Garantiti in caso di Contraenti il Finanziamento che siano Società di Factoring appartenenti a un gruppo bancario; ovvero

(iv) Finanziamenti Non Garantiti in caso di Contraenti il Finanziamento che siano Società di Factoring non appartenenti a un gruppo bancario.

Resta inteso che CDP determinerà il Margine applicabile ai Finanziamenti fino alla data di scadenza del relativo Periodo di Disponibilità, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato. Tale Margine modificato si applicherà solamente alle Erogazioni successive a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 8 (otto) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

"Mid-cap": ha il significato attribuito a tale termine nel Preambolo e, più precisamente, indica le imprese operanti in Italia con un organico minimo di 250 dipendenti e inferiore a 3.000 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), come individuate secondo i criteri di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE per ciò che concerne l'autonomia, l'associazione, il collegamento con riferimento al calcolo del numero dei dipendenti, come meglio precisato nell'Allegato 5 (*Definizione di Beneficiario*) della presente Convenzione.

"Paesi Sanzionati": indica nazioni o territori che sono, o il cui governo è, oggetto di Sanzioni che limitano in misura ampia i rapporti con tale nazione, territorio o governo.

"Parti": ha il significato attribuito a tale termine nel Preambolo.

"Periodo di Disponibilità": indica, in relazione a ciascun Contraente il Finanziamento, il periodo compreso tra la data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del Periodo di Stipula.

"Periodo di Interessi": indica ciascun periodo di interessi decorrente dalla relativa Data di Erogazione (esclusa), fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa), avente durata corrispondente a quella del parametro Euribor applicabile al relativo Finanziamento e pubblicato da CDP sul proprio sito internet.

"Periodo di Stipula": indica il periodo compreso tra il 16 giugno 2025 e la data di esaurimento delle risorse del Plafond, in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi dell'Articolo 3.3 che segue.

"Persona Sanzionata" indica qualsiasi persona fisica o giuridica (a mero scopo di chiarezza, l'espressione persona giuridica include, senza limitazioni, qualsiasi governo, qualsiasi gruppo o qualsiasi organizzazione terroristica) che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in conseguenza del fatto di essere posseduto o altrimenti controllato, direttamente o indirettamente, da, o agire per conto di, qualsiasi persona fisica o giuridica, che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni).

"Plafond": indica un importo complessivo pari ad Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00), messo a disposizione delle Banche e delle Società di Factoring da parte di CDP ai sensi della presente Convenzione.

"PMI": ha il significato attribuito a tale termine nel Preambolo e, più precisamente, indica le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia con meno di 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE per ciò che concerne l'autonomia, l'associazione, il collegamento con riferimento al calcolo del numero dei dipendenti, come meglio precisato nell'Allegato 5 (*Definizione di Beneficiario*) della presente Convenzione.

"Policy di Gruppo Anti-corrruzione" indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP (www.cdp.it) relativa a principi e misure adottati da CDP medesima e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

"Rapporto di Vigilanza": indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:

(i) l'Esposizione Complessiva (come numeratore); e

(ii) i Fondi Propri del Contraente il Finanziamento (come denominatore);

laddove:

- (a) **“Esposizione Complessiva”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo al relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni al relativo Contraente il Finanziamento (ivi inclusi, per entrambe le voci (i) e (ii) che precedono, a scopo di chiarezza, i rapporti di finanziamento diversi da quelli oggetto della presente Convenzione). Si precisa che alla determinazione dell'Esposizione Complessiva non concorre l'Esposizione Corrente maturata sui Finanziamenti Garantiti con Pegno. Nel caso in cui il Contraente il Finanziamento rediga il bilancio consolidato, l'Esposizione Complessiva viene valutata a livello di gruppo;
- (b) **“Fondi Propri del Contraente il Finanziamento”** indica, alla relativa data, i fondi propri quali risultanti dal più recente tra l'ultimo bilancio annuale e l'ultima relazione semestrale del relativo Contraente il Finanziamento, fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detti fondi propri, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi fondi propri. Nel caso in cui il Contraente il Finanziamento sia tenuto alla predisposizione dei coefficienti patrimoniali consolidati si considerano i Fondi Propri del Contraente il Finanziamento a livello consolidato.

“Rapporto di Vigilanza Consolidato del Gruppo bancario italiano di appartenenza”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva Consolidata del Gruppo bancario italiano di appartenenza (come numeratore);
e
- (ii) i Fondi Propri Consolidati del Gruppo bancario italiano di appartenenza (come denominatore);

laddove:

- (a) **“Esposizione Complessiva Consolidata del Gruppo bancario italiano di appartenenza”**: indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo bancario italiano di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario italiano del relativo Contraente il Finanziamento (ivi inclusi, per entrambe le voci (i) e (ii) che precedono, a scopo di chiarezza, i rapporti di finanziamento diversi da quelli oggetto della presente Convenzione). Si precisa che alla determinazione dell'Esposizione Complessiva non concorre l'Esposizione Corrente maturata sui Finanziamenti Garantiti con Pegno;
- (b) **“Fondi Propri Consolidati del Gruppo bancario italiano di appartenenza”**: indica, alla relativa data, i fondi propri quali risultanti dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo bancario italiano di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detti fondi propri, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi fondi propri.

“Richiesta di Utilizzo”: indica ciascuna richiesta di utilizzo delle Erogazioni, redatta secondo il modello allegato al Contratto di Finanziamento Quadro.

“Sanzioni”: indica le leggi, i regolamenti, le misure restrittive di carattere commerciale e di export control o altre misure restrittive in materia di sanzioni economiche o finanziarie (comprese, in particolare, a mero scopo esemplificativo ma non esaustivo, le misure in relazione al finanziamento del terrorismo, misure di congelamento dei fondi o risorse economiche) emanate, amministrate, attuate e / o applicate di volta in volta da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

- (a) le Nazioni Unite e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dalle Nazioni Unite a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (b) l'Unione europea e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dall'Unione europea a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;

- (c) il Regno Unito e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dal Regno Unito a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (d) il governo degli Stati Uniti d'America e qualsiasi dipartimento, divisione, agenzia o ufficio dello stesso, incluso l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America e / o il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America.

“Società di Factoring”: indica ciascun intermediario finanziario abilitato allo svolgimento dell'attività di *Factoring* e iscritto nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB, facente parte o meno di un gruppo bancario.

“TARGET2”: indica il *Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*.

“Tasso di Interesse”: ha il significato attribuito a tale termine al Paragrafo (ii) del successivo Articolo 3.2.

“Total Capital Ratio”: indica il coefficiente di capitale totale determinato ai sensi dell'art. 92 del regolamento UE 575/2013, come inizialmente determinato con riferimento al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente precedente la data di stipula del Contratto di Finanziamento Quadro. Resta fermo che, qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento patrimoniale, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP potrà valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi Margini applicabili al relativo Contraente il Finanziamento. Nel caso in cui il Contraente il Finanziamento sia tenuto alla predisposizione dei coefficienti patrimoniali consolidati si considera il Total Capital Ratio a livello consolidato.

“TUB” (*Testo Unico Bancario*): indica il decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente integrato e modificato.

1.3 Lista degli allegati (l'/gli **“Allegato/i”**) alla presente Convenzione:

Allegato 1, Parte I	Modello di Contratto di Finanziamento Quadro (proposta)
Allegato 1, Parte II	Modello di Atto di Costituzione di Pegno su Titoli di Stato (proposta)
Allegato 1, Parte III	Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento consolidato in un gruppo bancario
Allegato 1, Parte IV	Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento non consolidato in un gruppo bancario
Allegato 2	Modello di Comunicazione Contraente il Finanziamento
Allegato 3	Modello di Dichiarazione Contraente il Finanziamento
Allegato 4	Modello di Lettera di Accettazione
Allegato 5	Definizione di Beneficiario
Allegato 6	Modello di Modulo di Adesione
Allegato 7	Modello di dichiarazione del Garante

Tali allegati saranno resi disponibili in formato digitale, per gli usi previsti nella presente Convenzione, sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8 (Digitalizzazione).

Articolo 2

(Scopo)

- 2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida, le regole applicative e i flussi informativi sulla base dei quali CDP procederà alla stipula del Contratto di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento, al fine di fornire a quest'ultimo la provvista per la concessione del/i Finanziamento/i Factoring.
- 2.2 L'utilizzo del Plafond da parte del Contraente il Finanziamento, richiedendo la concessione di Finanziamenti Garantiti con Pegno, è subordinato alla previa costituzione in favore di CDP di pegno su titoli di Stato aventi un

valore nominale pari ad almeno il 100% (cento per cento) dell'Esposizione Corrente e alla previa sottoscrizione da parte del Contraente il Finanziamento del relativo Atto di Costituzione di Pegno.

- 2.3 L'utilizzo del Plafond da parte del Contraente il Finanziamento, che sia una Società di Factoring appartenente a un gruppo bancario o non appartenente a un gruppo bancario, richiedendo la concessione rispettivamente di Finanziamenti Garantiti con Patronage o di Finanziamenti Garantiti con Fideiussione, è subordinato al rilascio delle relative Garanzie.
- 2.4 Resta fermo che i Contraenti il Finanziamento possono, a loro discrezione, utilizzare il Plafond richiedendo la concessione di Finanziamenti Non Garantiti.
- 2.5 Al fine di erogare i Finanziamenti Factoring, i Contraenti il Finanziamento che siano Banche Capogruppo potranno veicolare la provvista CDP di cui alla presente Convenzione attraverso gli Intermediari Veicolo di Provvista CDP, subordinatamente all'avvenuta preventiva sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte del rispettivo Intermediario Veicolo di Provvista CDP di cui all'Allegato 6 (*Modello di Modulo di Adesione*).
- 2.6 Resta inteso che nel caso di cui al precedente Articolo 2.5, gli obblighi di cui alla presente Convenzione e al Contratto di Finanziamento graveranno, in ogni caso, primariamente e solidalmente sul relativo Contraente il Finanziamento e che ogni responsabilità derivante da eventuali inadempimenti da parte dell'Intermediario Veicolo di Provvista CDP sarà comunque a carico del rispettivo Contraente il Finanziamento e tali inadempimenti non potranno in alcun modo essere opposti da quest'ultimo a CDP al fine, tra l'altro, di evitare o limitare l'imputabilità al Contraente il Finanziamento di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi della presente Convenzione e del Contratto di Finanziamento.
- 2.7 Assifact, nella sua qualità di associazione di settore e a carattere nazionale, si impegna a rendere nota la Convenzione a tutte le Banche e Società di Factoring aderenti nonché a promuovere la sua diffusione, fermo restando che anche le Banche e le Società di Factoring non aderenti ad Assifact potranno accedere al Plafond, secondo i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione.
- 2.8 CDP e Assifact si impegnano a svolgere una campagna d'informazione attraverso gli strumenti a disposizione delle Parti sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti Factoring di cui alla presente Convenzione e in particolare CDP darà evidenza del Plafond sul proprio sito internet.
- 2.9 La presente Convenzione costituisce uno strumento quadro relativo ai rapporti tra CDP e Assifact in merito alla definizione delle linee guida e dei principi per l'utilizzo del Plafond ai fini dell'erogazione di Finanziamenti Factoring, per il tramite delle Banche e delle Società di Factoring, ai Beneficiari per finalità di sostegno all'economia.

Articolo 3

(Finanziamenti)

- 3.1 Il Contratto di Finanziamento Quadro potrà essere stipulato entro il Periodo di Stipula. I Finanziamenti saranno erogati in favore del Contraente il Finanziamento successivamente alla stipula (e in esecuzione) di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritto nell'ambito e in esecuzione del relativo Contratto di Finanziamento Quadro. Il Contratto di Finanziamento Quadro è pertanto un contratto quadro che regola i termini e le condizioni generali che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 3.2 Ciascun Contratto di Finanziamento Quadro prevedrà, tra l'altro, quanto segue:
 - (i) ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento verrà rimborsata alla relativa Data di Pagamento in un'unica soluzione comprensiva di capitale e interessi;
 - (ii) il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari all'Euribor interpolato di durata corrispondente al Periodo di Interessi come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor", aumentato del Margine applicabile (il "**Tasso di Interesse**"). Il Margine verrà reso noto da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e sarà efficace con riferimento alle Erogazioni relative alle Richieste di Utilizzo cui la Data di Erogazione si riferisce. In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, resta inteso che il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interesse non potrà mai essere inferiore a zero;
 - (iii) gli interessi maturati al Tasso di Interesse sui Finanziamenti dovranno essere corrisposti a CDP, unitamente al capitale rimborsato, in un'unica soluzione alla relativa Data di Pagamento;

- (iv) sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti a CDP, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso), interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse, maggiorato di ulteriori 100 *basis points*;
- (v) oltre ai casi previsti dalla legge e/o descritti nel Contratto di Finanziamento Quadro, CDP potrà, altresì, esercitare la facoltà, a suo giudizio e agendo in buona fede, previa consultazione con il Contraente il Finanziamento, di non procedere ad ulteriori Erogazioni laddove abbia accertato a suo insindacabile giudizio il verificarsi di eventi che possano incidere negativamente (i) sulla capacità del Contraente il Finanziamento di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento e/o dall'Atto di Costituzione di Pegno nel caso di Finanziamenti Garantiti con Pegno e/o (ii) sulle Garanzie, ove presenti;
- (vi) in caso di disallineamento tra l'importo aggregato dei Finanziamenti, aventi Data di Scadenza Finale che cada nel medesimo trimestre antecedente la relativa Data di Rendicontazione e l'importo aggregato dei Finanziamenti Factoring erogati utilizzando la provvista ottenuta mediante i predetti Finanziamenti, a carico di tale Contraente il Finanziamento maturerà la Commissione di Mancato Utilizzo (nei casi previsti da tale definizione), fermo restando che il pagamento dell'ammontare eventualmente da corrispondersi a CDP a titolo di Commissione di Mancato Utilizzo andrà effettuato entro il termine di 10 Giorni Lavorativi dalla data che sarà indicata da CDP al relativo Contraente il Finanziamento;
- (vii) a partire dal 31 dicembre 2025, con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione, in relazione alla quale siano scaduti nel trimestre precedente Finanziamenti, ciascun Contraente il Finanziamento fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ivi incluse le informazioni sui Finanziamenti Factoring erogati utilizzando la provvista ottenuta mediante i Finanziamenti con Data di Scadenza Finale che cada nel trimestre antecedente la relativa Data di Rendicontazione. La rendicontazione su base trimestrale dovrà: (a) avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet; (b) pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla relativa Data di Rendicontazione sottoscritta con apposizione di firma digitale da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del relativo Contraente il Finanziamento; e (c) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento Factoring. CDP si riserva di apportare al modello di rendicontazione gli adeguamenti necessari ad acquisire le informazioni di cui al presente Paragrafo. In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, CDP avrà facoltà di sospendere le Erogazioni;
- (viii) in caso di reiterato mancato integrale impiego della provvista concessa da CDP tramite i Finanziamenti, secondo quanto indicato nella presente Convenzione, CDP potrà esercitare la facoltà di escludere temporaneamente il Contraente il Finanziamento dall'accesso al Plafond e quindi non dare seguito a eventuali richieste di Erogazione;
- (ix) senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP il rafforzamento dei Fondi Propri del Contraente il Finanziamento, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2025 e sino al termine del Periodo di Disponibilità, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà comunicare a CDP il valore dei Fondi Propri del Contraente il Finanziamento e il Total Capital Ratio (indicatori di natura regolamentare) aggiornate, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente e al 30 giugno precedente. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti del Contraente il Finanziamento che non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori dei parametri sopra indicati;
- (x) fatte salve le circostanze che saranno rese note a CDP e che quest'ultima valuterà secondo il proprio ragionevole giudizio, il Contraente il Finanziamento (a) dichiara per sé stesso, per l'eventuale Intermediario Veicolo di Provvista CDP di cui scelga di avvalersi nonché, per quanto di propria conoscenza, per il legale rappresentante o gli amministratori del Contraente il Finanziamento e dell'eventuale Intermediario Veicolo di Provvista CDP medesimi, di non aver agito in violazione di Sanzioni e di non essere una Persona Sanzionata; e (b) si impegna, per quanto a propria conoscenza, a non utilizzare, investire, o comunque mettere a disposizione, al momento dell'erogazione del relativo Finanziamento Factoring (se del caso, anche per il tramite di un eventuale Intermediario Veicolo di Provvista CDP), i proventi del Finanziamento a beneficio di un Persona Sanzionata, in un Paese Sanzionato o con altre modalità che comportino la violazione delle Sanzioni o l'imposizione di misure restrittive in base alle Sanzioni;
- (xi) resta inteso che l'inadempimento da parte del Contraente il Finanziamento e/o di ciascun Intermediario Veicolo di Provvista CDP rispettivamente alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento e/o dall'Atto di Costituzione di Pegno (ove applicabile) e agli impegni di cui al Modulo di Adesione costituirà una causa di risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento secondo quanto ivi previsto e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere a sua insindacabile discrezione la risoluzione del

Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi e il conseguente rimborso integrale dei relativi Finanziamenti, il pagamento degli interessi maturati e il rimborso di ogni altro costo dovuto;

- (xii) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;
- (xiii) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Finanziamento Integrativo e il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;
- (xiv) tutte le Erogazioni e i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario;
- (xv) fermi restando gli obblighi di rimborso dei Finanziamenti e il pagamento dei relativi interessi, si precisa che i Contraenti il Finanziamento potranno reimpiegare, al fine di concedere nuovi Finanziamenti Factoring della medesima tipologia, le somme già rimborsate dai Beneficiari, anche anticipatamente, a valere sui relativi Finanziamenti Factoring precedentemente erogati;
- (xvi) si precisa che in caso di mancato impiego, totale o parziale, da parte del relativo Contraente il Finanziamento delle Erogazioni, il relativo Contraente il Finanziamento non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo, salvo il pagamento, se del caso, della Commissione di Mancato Utilizzo.

3.3 Il Contratto di Finanziamento Quadro e l'Atto di Costituzione di Pegno, ove previsto, verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tali contratti, ciascun Contraente il Finanziamento trasmetterà a CDP, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Quadro e la eventuale proposta irrevocabile di Atto di Costituzione di Pegno - debitamente sottoscritte secondo le modalità di cui all'Articolo 3.4 che segue e secondo il testo di cui alla rispettiva parte dell'Allegato 1, completo in tutte le sue parti - unitamente a:

- (A) una dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento - redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2 (*Modello di Comunicazione Contraente il Finanziamento*) - contenente, tra l'altro, i valori aggiornati dei Fondi Propri del Contraente il Finanziamento e del Total Capital Ratio (indicatori di natura regolamentare); e
- (B) una dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento (e, ove applicabile ai sensi dell'Articolo 4.2, della relativa capogruppo, *mutatis mutandis*, quanto all'eventuale proposta di Atto di Costituzione di Pegno) - redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3 (*Modello di Dichiarazione Contraente il Finanziamento*) - che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:
 - (i) documentazione attestante i poteri e la capacità del relativo Contraente il Finanziamento (e, quanto all'eventuale proposta di Atto di Costituzione di Pegno, della relativa capogruppo, ove non sottoscritta direttamente dal Contraente il Finanziamento ai sensi dell'Articolo 4.2) di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro, l'eventuale Atto di Costituzione di Pegno e i Contratti di Finanziamento Integrativi (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
 - (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l'assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento (e alla relativa capogruppo, ove applicabile ai sensi dell'Articolo 4.2) aggiornato a non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti la data di sottoscrizione della proposta di Contratto di Finanziamento Quadro e dell'eventuale proposta di Atto di Costituzione di Pegno; e
 - (iii) dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento (e, quanto all'eventuale proposta di Atto di Costituzione di Pegno, la relativa capogruppo, ove applicabile ai sensi dell'Articolo 4.2) che indichi i soggetti sottoscrittori, a seconda del caso, del Contratto di Finanziamento Quadro, dell'Atto di Costituzione di Pegno, ove previsto, e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e i soggetti autorizzati a richiedere le Erogazioni, con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale.

3.4 Il Contraente il Finanziamento (o, quanto all'eventuale proposta di Atto di Costituzione di Pegno, la relativa capogruppo, ove applicabile ai sensi dell'Articolo 4.2) provvederà a sottoscrivere con data certa la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro e l'eventuale proposta di Atto di Costituzione di Pegno:

- (i) preferibilmente tramite firma elettronica soddisfacente i requisiti di forma scritta, inviandole a mezzo messaggio di posta elettronica certificata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di CDP indicato all'articolo 14.10 (*Comunicazioni*) dell'Allegato 1, Parte I (*Modello di Contratto di Finanziamento Quadro*);
- (ii) ovvero, in caso di indisponibilità della firma elettronica soddisfacente i requisiti di forma scritta, tramite firma olografa, anticipandole a mezzo messaggio di posta elettronica certificata e inviandole in originale a CDP presso l'indirizzo indicato all'articolo 14.10 (*Comunicazioni*) dell'Allegato 1, Parte I (*Modello di Contratto di Finanziamento Quadro*).

Le Parti concordano che l'apposizione della data certa alle proposte avanzate dal Contraente il Finanziamento è onere gravante su quest'ultimo. Soltanto in caso di impossibilità a provvedervi, tale adempimento potrà essere espletato da CDP con le modalità che CDP stessa definirà a proprio giudizio. Una volta ricevute la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro, l'eventuale proposta di Atto di Costituzione di Pegno e l'ulteriore documentazione di cui al precedente Articolo 3.3, CDP potrà:

- (i) procedere alla sottoscrizione con firma elettronica soddisfacente i requisiti di forma scritta, con data certa attribuita a propria cura e spese con le modalità che CDP stessa definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione, che verrà inviata a mezzo messaggio di posta elettronica certificata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del Contraente il Finanziamento indicato nella proposta di Contratto di Finanziamento Quadro; ovvero,
- (ii) in caso di indisponibilità della firma elettronica, procedere alla sottoscrizione olografa, con data certa attribuita a propria cura e spese con le modalità che CDP stessa definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione, che verrà anticipata a mezzo messaggio di posta elettronica certificata e inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento presso l'indirizzo da quest'ultimo indicato nella proposta di Contratto di Finanziamento Quadro.

Articolo 4

(Garanzie in favore di CDP)

4.1 Fermo restando quanto previsto ai sensi del precedente articolo 2.4, i Finanziamenti potranno essere garantiti, secondo le modalità meglio descritte di seguito, con spazi di operatività (e condizioni di accesso al Plafond) differenziati in funzione della tipologia di garanzia eventualmente prestata e della tipologia di Contraente il Finanziamento.

Finanziamenti Garantiti con Pegno

4.2 A propria discrezione, ciascun Contraente il Finanziamento potrà scegliere di utilizzare il Plafond richiedendo la concessione di Finanziamenti Garantiti con Pegno (accedendo alle differenti condizioni in termini di Margine applicabile e di limiti di utilizzo del Plafond che tale scelta comporta). A tal fine il Contraente il Finanziamento dovrà costituire in favore di CDP, precedentemente all'erogazione della provvista da parte di CDP, un pegno su titoli di Stato italiani per un valore complessivo almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Corrente, a garanzia del pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento (nonché del Modulo di Adesione, ove applicabile) secondo quanto previsto nell'Atto di Costituzione di Pegno. A scopo di chiarezza, si precisa che, nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Società di Factoring, la costituzione in pegno dei titoli di Stato potrà alternativamente essere effettuata dalla rispettiva capogruppo, nel qual caso le previsioni della Convenzione relative al pegno troveranno applicazione *mutatis mutandis* alla capogruppo quale costituente il pegno.

4.3 Come meglio specificato nell'Atto di Costituzione di Pegno, entro ciascuna Data di Rendicontazione, ciascun Contraente il Finanziamento (o la relativa capogruppo, ove applicabile ai sensi dell'Articolo 4.2) dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito e l'integrazione dei titoli di Stato sull'apposito conto titoli vincolato) affinché il valore dei titoli di Stato oggetto di pegno sia almeno pari al 100% (cento per cento) – o alla maggiore soglia percentuale tempo per tempo richiesta e comunicata da CDP, ai sensi del successivo Articolo 5 lett. (c) paragrafo (vi) – dell'Esposizione Corrente.

Finanziamenti Garantiti con Patronage e Finanziamenti Garantiti con Fideiussione

- 4.4 A propria discrezione, ciascuna Società di Factoring alternativamente alla costituzione del pegno ai sensi del precedente Articolo 4.2, potrà comunque fare sì che venga prestata a favore di CDP dal relativo Garante una Garanzia, così accedendo alle differenti condizioni economiche e di operatività che tale scelta comporta.
- 4.5 Ciascuna Garanzia, ove prestata, dovrà essere inviata contestualmente ovvero successivamente alla conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro, ai sensi dell'Articolo 3.3 della Convenzione, e comunque antecedentemente al Contratto di Finanziamento Integrativo finalizzato alla concessione del relativo Finanziamento, in originale a CDP unitamente a una dichiarazione del Garante – redatta secondo il modello di cui all'Allegato 7 (*Modello di dichiarazione del Garante*) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:
- (i) documentazione attestante i poteri e la capacità del Garante di stipulare ciascuna Garanzia fino all'importo massimo garantito, ove applicabile, indicato nella Garanzia medesima (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
 - (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Garante aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data di sottoscrizione della Garanzia; e
 - (iii) dichiarazione del Garante che indichi i soggetti sottoscrittori della Garanzia con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa o digitale, nonché copia del codice fiscale.
- 4.6 Resta inteso che, laddove la documentazione sopra richiamata non pervenga in originale a CDP almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Erogazione, la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo della Società di Factoring non potrà essere accolta.
- 4.7 Resta inteso che, nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Società di Factoring non consolidata in un gruppo bancario, le Erogazioni di Finanziamenti Garantiti con Fideiussione potranno avvenire fino ad un importo massimo aggregato pari al relativo Importo Massimo Utilizzabile (come definito nella Garanzia di cui all'Allegato 1, Parte IV (*Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento non consolidato in un gruppo bancario*), alla presente Convenzione) e, pertanto, una volta esaurito tale Importo Massimo Utilizzabile, per poter procedere ad ulteriori Erogazioni di Finanziamenti Garantiti con Fideiussione dovrà essere prestata una nuova Garanzia.

Articolo 5

(Plafond)

L'utilizzo del Plafond da parte del Contraente il Finanziamento sarà effettuato sulla base dei seguenti elementi e principi:

- (a) ciascun Contratto di Finanziamento Quadro prevedrà la facoltà del relativo Contraente il Finanziamento di richiedere gli importi a valere sul Plafond secondo quanto previsto nel presente Articolo 5;
- (b) subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni previste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, l'utilizzo del Plafond sarà riservato al Contraente il Finanziamento che: (i) abbia stipulato il Contratto di Finanziamento Quadro nel corso del Periodo di Stipula; e (ii) abbia presentato, con riferimento a ciascun importo richiesto a valere sul Plafond, una proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (completo della relativa Richiesta di Utilizzo) nel corso del Periodo di Disponibilità, secondo quanto previsto nel presente Articolo 5 e nel Contratto di Finanziamento Quadro;
- (c) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste e di quelle previste nel Contratto di Finanziamento Quadro, ciascun Finanziamento potrà essere erogato a ciascuna Data di Erogazione in più Erogazioni, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, con le riserve e condizioni che seguono:
 - (i) CDP potrà, a sua discrezione, decidere di non procedere all'Erogazione per gli importi che eccedano il limite complessivo di concentrazione, di tempo in tempo, determinato da CDP, in conformità alla vigente disciplina dell'Unione Europea, con riferimento alla Esposizione Complessiva del relativo Contraente il Finanziamento (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza) nonché, ove applicabile, all'Esposizione Complessiva Consolidata del Gruppo bancario italiano di appartenenza (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato del Gruppo bancario italiano di appartenenza), fermo restando che la verifica dell'Esposizione Complessiva Consolidata del Gruppo

bancario italiano di appartenenza non sarà effettuata nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento non appartenga a un gruppo bancario italiano;

- (ii) CDP potrà, a sua discrezione, decidere di non procedere all'Erogazione – ovvero di porre un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento inferiore al limite di cui al successivo Paragrafo (vii) del presente Articolo – sulla base di criteri di valutazione del merito di credito complessivo del singolo Contraente il Finanziamento, determinati dalla stessa CDP in generale per tutti i Contraenti il Finanziamento e/o, ove applicabile, dei relativi Garanti e/o del gruppo bancario di appartenenza;
- (iii) l'Esposizione Corrente maturata in relazione ai Finanziamenti Garantiti con Pegno non deve essere superiore al 100% (cento per cento) dei Fondi Propri del Contraente il Finanziamento. A scopo di chiarezza, si precisa che l'Esposizione Corrente maturata sui Finanziamenti Garantiti con Pegno non concorre alla determinazione dell'Esposizione Complessiva;
- (iv) il Rapporto di Vigilanza non deve essere superiore al:
 - 30% (trenta per cento) con riferimento all'Esposizione Complessiva maturata in relazione ai Finanziamenti Garantiti con Patronage, ai Finanziamenti Garantiti con Fideiussione e ai Finanziamenti Non Garantiti concessi alle Banche (restando inteso che tale limite non troverà applicazione nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Capogruppo);
 - 15% (quindici per cento) con riferimento all'Esposizione Complessiva maturata in relazione ai Finanziamenti Non Garantiti concessi alle Società di Factoring appartenenti ad un gruppo bancario;
 - 10% (dieci per cento) con riferimento all'Esposizione Complessiva maturata in relazione ai Finanziamenti Non Garantiti concessi alle Società di Factoring non appartenenti ad un gruppo bancario;
- (v) il Rapporto di Vigilanza Consolidato del Gruppo bancario italiano di appartenenza, ove applicabile, non deve essere superiore al
 - 30% (trenta per cento) con riferimento all'Esposizione Complessiva maturata in relazione ai Finanziamenti Garantiti con Patronage, ai Finanziamenti Garantiti con Fideiussione e ai Finanziamenti Non Garantiti concessi alle Banche (restando inteso che tale limite non troverà applicazione nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca non appartenente a un gruppo bancario italiano);
 - 15% (quindici per cento) con riferimento all'Esposizione Complessiva maturata in relazione ai Finanziamenti Non Garantiti concessi alle Società di Factoring appartenenti ad un gruppo bancario;
- (vi) CDP si riserva la possibilità di: (a) richiedere al Contraente il Finanziamento la costituzione in pegno di titoli di Stato in misura superiore al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Corrente; e (b) limitare e/o declinare e/o sospendere in qualsiasi momento l'erogazione di provvista richiesta dal Contraente il Finanziamento connotato da rilevanti elementi di debolezza (quali, esemplificando, criticità di carattere creditizio e/o reputazionale anche relative al sistema dei controlli interni adottato e/o del settore di operatività prevalente), a proprio insindacabile giudizio;
- (vii) viene posto un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento pari a Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), con riferimento al Plafond. Su motivata richiesta del Contraente il Finanziamento, che dia evidenza di straordinarie esigenze di finanziamento dei Beneficiari, CDP può, a sua insindacabile discrezione, accordare deroghe a tale limite; e
- (viii) viene posto un limite di importo unitario dei Finanziamenti Factoring pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

In aggiunta a quanto precede, CDP avrà la facoltà di modificare, per la generalità dei Contraenti il Finanziamento e al fine di contenere il rischio di concentrazione e mantenere l'impostazione di un'esposizione equilibrata del prodotto al rischio sistemico finanziario italiano, i suddetti limiti ovvero di introdurre di ulteriori, dandone comunicazione, almeno con 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia delle predette modifiche, attraverso apposita pubblicazione sui siti internet di CDP e di Assifact;

- (d) ferme restando le condizioni di cui sopra e quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, al fine di richiedere a CDP un Finanziamento ad una determinata Data di Erogazione, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà inviare di volta in volta a CDP una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (completa della relativa Richiesta di Utilizzo), nella forma e con le modalità indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro. Tale proposta dovrà essere inviata successivamente all'avvenuta pubblicazione da parte di CDP, ai sensi dell'Articolo 3.2, Paragrafo (ii), dei valori del Margine applicabili alle Erogazioni da effettuarsi alla relativa Data di Erogazione e almeno 6 (sei) Giorni Lavorativi prima di tale Data di Erogazione.

Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà per lo meno indicare:

- (i) la relativa Data di Erogazione (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
- (ii) l'importo complessivo delle Erogazioni richieste; e
- (iii) la presa d'atto del Contraente il Finanziamento che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, con riferimento al Contraente il Finanziamento (x) il Rapporto di Vigilanza non dovrà essere superiore al 30% (trenta per cento) o al diverso limite richiesto da CDP e determinato ai sensi del precedente paragrafo (c), (iv) del presente Articolo, e (y) il Rapporto di Vigilanza del Gruppo bancario italiano di appartenenza, ove applicabile, non dovrà essere superiore al 30% (trenta per cento) o al diverso limite richiesto da CDP e determinato ai sensi del precedente Paragrafo (c), (v) del presente Articolo.

Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, comprenderà, come documento ad essa allegato, la relativa Richiesta di Utilizzo, secondo quanto meglio previsto al Paragrafo (g) del presente Articolo e nel Contratto di Finanziamento Quadro;

- (e) l'originale di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inviato a CDP, con le modalità previste nel relativo Contratto di Finanziamento Quadro, unitamente alla documentazione ivi indicata;
- (f) una volta ricevuta una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, CDP avrà facoltà di comunicare, entro la relativa Data di Erogazione, la propria intenzione di non poter accettare tale proposta per l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, previsti nel Contratto di Finanziamento e nella presente Convenzione, ovvero, in considerazione della disciplina dell'Unione Europea vigente in materia di concentrazione dei rischi. In mancanza di tale comunicazione da parte di CDP entro la Data di Erogazione, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore formalità da parte di CDP o del Contraente il Finanziamento, a decorrere dal momento dell'Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e nella allegata Richiesta di Utilizzo;
- (g) ciascuna Erogazione dei Finanziamenti sarà, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - (i) la ricezione da parte di CDP, nel rispetto dei termini indicati al precedente Paragrafo (d) del presente Articolo, della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e della relativa Richiesta di Utilizzo trasmesse dal relativo Contraente il Finanziamento. La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione: (i) dell'ammontare delle Erogazioni richieste, la cui somma dovrà coincidere con l'importo complessivo delle Erogazioni indicato nella relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) della relativa Data di Erogazione; (iii) della/delle Data/e di Scadenza Finale relativa/e a ciascuna Erogazione richiesta nella Richiesta di Utilizzo, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento e (iv) dell'eventuale Garanzia o dell'eventuale costituzione di un pegno su titoli di Stato, ai sensi e per gli effetti del precedente Articolo 4 (*Garanzie in favore di CDP*);
 - (ii) l'assenza di inadempimenti del Contraente il Finanziamento alle obbligazioni dallo stesso assunte ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o dell'Atto di Costituzione di Pegno, nel caso di Finanziamenti Garantiti con Pegno; e
 - (iii) le ulteriori condizioni indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro;
- (h) ferma restando la facoltà di CDP di cui al successivo Paragrafo (k) del presente Articolo, l'utilizzo del Plafond avverrà fino ad esaurimento delle relative risorse (anche con riferimento alle singole tipologie di durata del Finanziamento indicate dai Contraenti il Finanziamento) sulla base dell'ordine cronologico di ricezione da parte di CDP delle proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo, che siano state accettate da CDP ai sensi del precedente Paragrafo (f). CDP renderà pubblica sul proprio sito internet, con aggiornamenti periodici, la disponibilità residua del Plafond;

- (i) resta inteso che CDP, previa consultazione con Assifact, potrà variare o diversamente articolare i parametri per la determinazione del Margine ai sensi della definizione di "Margine", dandone comunicazione sul proprio sito internet con almeno 8 (otto) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tale variazione. Il Margine così diversamente calcolato si applicherà soltanto alle Erogazioni effettuate a partire dalla Data di Erogazione (inclusa) prescelta per l'efficacia di tale variazione.

Articolo 6

(Finanziamenti Factoring)

- 6.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente Articolo 6 ovvero nel Contratto di Finanziamento Quadro, i termini e le condizioni dei Finanziamenti Factoring verranno negoziati e determinati dai relativi Contraenti il Finanziamento nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei relativi Contraenti il Finanziamento, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
- 6.2 Gravano pertanto esclusivamente sui Contraenti il Finanziamento – che si impegnano nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP – tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Factoring, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia di lotta alla corruzione, antiriciclaggio, tra cui gli obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura, il divieto di concedere finanziamenti alle società di cui alla legge 9 dicembre 2021, n. 220 e l'impegno altresì a segnalare tempestivamente a CDP qualsiasi finanziamento (i.e., qualsiasi attività di cui all'art. 2, lett. (b) della Legge 220/21) o supporto finanziario concesso utilizzando la provvista CDP a società o entità che siano diventate vietate nel corso del rapporto, i controlli in fase di istruttoria circa eventuali misure restrittive, anche di fonte internazionale, applicabili ai Beneficiari e/o alle operazioni da essere realizzate a valere sui Finanziamenti Factoring, e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo al Contraente il Finanziamento dalla stipula dei Finanziamenti Factoring, nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
- 6.3 Ciascuna Banca e Società di Factoring che abbia aderito alla Convenzione dovrà (i) a fronte di richieste di finanziamento formulate dai Beneficiari, informare la propria clientela dell'esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP; (ii) dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla presente Convenzione relativamente al Plafond attivato sia all'interno dell'associazione di categoria a cui appartiene sia presso la propria clientela; e (iii) garantire l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio di effettiva operatività senza alcuna discriminazione. Ciascun Contraente il Finanziamento prenderà atto che CDP si riserva la facoltà di – eventualmente per il tramite delle Banche e delle Società di Factoring – rendere noto ai Beneficiari la circostanza che il relativo Finanziamento Factoring è stato perfezionato utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP.
- 6.4 Le condizioni finali applicate ai Beneficiari dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti Factoring.
- 6.5 Resta in ogni caso esclusa la possibilità di usufruire delle risorse di cui al Plafond per finanziare Beneficiari che operano nell'ambito dei settori merceologici classificati con i seguenti codici ATECO¹: (i) 92.00 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo; (ii) 01.15.00 Coltivazione di tabacco; (iii) 12.00.00 Produzione di prodotti del tabacco; (iv) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo; (v) 46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco; (vi) 47.26.01 Commercio al dettaglio di tabacco in qualsiasi forma; e (vii) 96.99.92 Servizi di incontro ed eventi simili.
- 6.6 I Finanziamenti Factoring potranno essere concessi per un importo massimo unitario per ciascun Beneficiario non eccedente Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
- 6.7 A mero scopo di chiarezza si precisa che, nel rispetto di ogni altra previsione contenuta nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ciascun Contraente il Finanziamento potrà erogare in favore del medesimo Beneficiario più Finanziamenti Factoring, fermo restando il limite di cui al precedente Articolo 6.6.

¹ Classificazione delle attività economiche - ATECO 2025.

- 6.8 Con riferimento ai Finanziamenti Factoring, è fatta salva la possibilità che gli stessi beneficino di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento Factoring.
- 6.9 Resta inteso che il Finanziamento Factoring è realizzato utilizzando la provvista del Plafond messo a disposizione da CDP e che l'erogazione del Finanziamento Factoring è, quindi, subordinata al ricevimento da parte del Contraente il Finanziamento della quota di Plafond corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove anche le istruttorie del Contraente il Finanziamento siano state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento o comunque dell'ottenimento in misura parziale - secondo le previsioni della presente Convenzione e/o del Contratto di Finanziamento Quadro - della quota di Plafond da parte di CDP, la provvista del Plafond relativa al Finanziamento Factoring non potrà essere concessa o potrà essere eventualmente ridotta rispetto alla richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico del Contraente il Finanziamento né di CDP.

Articolo 7

(Miscellanea)

- 7.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra Assifact e CDP in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altro eventuale precedente accordo.
- 7.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
- 7.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di *privacy*), laddove applicabili.
- 7.4 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione, resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
- 7.5 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- (i) se ad Assifact:

Assifact - Associazione Italiana per il Factoring

Via Cerva n. 9

20122 – Milano

PEC: assifact@pec.assifact.it

Alla cortese attenzione del Direttore Operativo Dr. Diego Tavecchia

- (ii) se a CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 – Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie– Plafond di Liquidità

ovvero presso il diverso indirizzo, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso di, ovvero comunque in relazione a, procedimenti contenziosi.

- 7.6 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico e il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
- 7.7 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.

- 7.8 Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici etici e Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché, per quanto riguarda Assifact, della Policy di Gruppo Anti-Corruzione di CDP e, per quanto riguarda CDP, del Codice Antitrust di Assifact, disponibili sui rispettivi siti internet, e di conoscerne integralmente il contenuto. Tali documenti costituiscono parte integrante della presente Convenzione anche se non materialmente allegati.
- 7.9 Ciascuna delle Parti si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare le figure apicali, i dipendenti e collaboratori esterni a violare i principi specificati nei medesimi documenti.
- 7.10 Ciascuna delle Parti dichiara che non sussistono a proprio carico procedimenti per reati presupposto della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 o per fattispecie di reato analoghe a quelle previste dal suddetto decreto legislativo pendenti a proprio carico e/o di condanne passate in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., né di essere sottoposta – allo stato – a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal D.Lgs. 231/2001.
- 7.11 Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. e/o nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. 231/2001.
- 7.12 Qualora le dichiarazioni sopra rilasciate risultino, successivamente alla conclusione della presente Convenzione, false, incomplete, non corrette o non accurate, ovvero qualora nel corso del rapporto scaturente dalla presente Convenzione uno degli impegni di comunicazione assunti ai sensi dei paragrafi che precedono non sia adempiuto ovvero violato, ciascuna Parte potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
- 7.13 Assifact riconosce che CDP potrà apportare, previa apposita informativa ad Assifact, aggiornamenti di natura meramente tecnica alla presente Convenzione e ai relativi Allegati, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet, antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.

Articolo 8

(Digitalizzazione)

- 8.1 I documenti previsti dalla presente Convenzione, ivi inclusi la modulistica e gli schemi finalizzati (i) al perfezionamento del Contratto di Finanziamento Quadro, dell'Atto di Costituzione di Pegno e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) alle singole Erogazioni; e (iii) ad ogni altro adempimento connesso con ciascun Finanziamento, verranno resi disponibili da CDP in una specifica area ad accesso riservato del proprio sito internet: www.cdp.it.
- 8.2 Il Contraente il Finanziamento sarà tenuto ad utilizzare esclusivamente i documenti di cui al precedente Articolo 8.1, a pena di irricevibilità dei medesimi. La procedura di accreditamento all'area ad accesso riservato sarà resa disponibile da CDP entro 3 (tre) giorni precedenti il termine iniziale del Periodo di Stipula.
- 8.3 Ferme restando le modalità di trasmissione dei documenti previste ai sensi della presente Convenzione, CDP si riserva la possibilità di offrire procedure di gestione attraverso il canale digitale, anche attraverso strumenti di cooperazione applicativa, di alcune fasi o dell'intero processo di concessione dei Finanziamenti, ivi inclusi il perfezionamento dei relativi contratti, la trasmissione delle varie richieste, i flussi di rendicontazione e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente ai Finanziamenti, previa comunicazione sul sito internet di CDP www.cdp.it, con un preavviso di 3 (tre) giorni rispetto all'avvio della relativa operatività. Tali procedure saranno conformi alla vigente normativa in materia di documento informatico, di firma digitale e di strumenti e/o canali di comunicazione digitali, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e delle relative regole tecniche.

Articolo 9

Trattamento fiscale

La presente Convenzione, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque, in qualsiasi momento e forma prestate (compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione) sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto

relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, commi 7, lett. a), e 8, del D.L. n. 269/2003.

Articolo 10

(Legge regolatrice – Foro competente)

10.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

10.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia e adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 9 giugno 2025

Prof. Alessandro Carretta

Segretario Generale di Assifact

Dr. Andrea Nuzzi

Direttore Business di CDP

ALLEGATO 1 – PARTE I

ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO (PROPOSTA)

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile del seguente

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

tra

(1)

[una banca, con sede legale in _____ capitale sociale pari ad Euro _____, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale n. _____ e Partita IVA n. _____, iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____] (la "**Parte Finanziata**")]

[un intermediario finanziario operante in Italia che, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, è abilitato allo svolgimento dell'attività di factoring, con sede legale in _____, capitale sociale pari ad Euro _____, interamente versato, iscritto al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale n. _____ e Partita IVA n. _____, iscritto all'elenco degli intermediari finanziari al n. _____ [e appartenente al gruppo _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____]] (la "**Parte Finanziata**")²

e

(2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o, in qualità di agente di calcolo, l'**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito, le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**").

PREMESSO CHE

- (A) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 e dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e dell'articolo 3, comma 1, lettera (A2), punto iv., lettera (a) dello statuto di CDP, CDP può utilizzare i fondi di cui all'articolo 5, comma 7 lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, per concedere finanziamenti a favore delle imprese italiane, attraverso l'intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, per finalità di sostegno dell'economia.
- (B) In data 9 giugno 2025, CDP e l'Associazione Italiana per il Factoring avente sede in Via Cerva 9, 20122 Milano, codice fiscale n. 97067880159, Partita I.V.A. 10316950152 ("**Assifact**"), hanno sottoscritto una convenzione (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai Finanziamenti (come di seguito definiti) che saranno messi a disposizione delle Banche (come di seguito definite) e delle società abilitate all'esercizio dell'attività di *factoring* iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 (come di volta in volta modificato e novellato, il "**TUB**") tenuto dalla Banca d'Italia (le "**Società di Factoring**") a valere su un plafond di Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) previsto nella Convenzione (il "**Plafond**"), per consentire loro di effettuare operazioni di finanziamento, nella forma di Finanziamenti Factoring (come di seguito definiti), in favore delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione italiane (i "**Beneficiari**", come meglio definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.
- (C) La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di aderire alla Convenzione al fine di poter richiedere l'erogazione di Finanziamenti, mediante i quali raccogliere la provvista ai fini della concessione di Finanziamenti

² Da eliminare, a seconda dei casi, sezione non applicabile.

Factoring in favore dei Beneficiari per le finalità di cui all'articolo 2 (*Scopo*) della Convenzione, come richiamate e definite all'interno del presente Contratto (come di seguito definito).

- (D) La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, intende sottoscrivere il presente Contratto e mettere a disposizione della Parte Finanziata i Finanziamenti ai termini e alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Premesse: le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Definizioni:

Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto, i termini qui indicati con le iniziali in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Nel presente Contratto:

“Agente di Calcolo”: ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Contratto.

“Assifact”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B).

“Atto di Costituzione di Pegno”: indica l'atto di costituzione in pegno di titoli di Stato italiano nella misura almeno pari all'intera Esposizione Corrente garantita con pegno su titoli di Stato italiano e che potrà essere sottoscritto tra la Parte Finanziata (o, ove applicabile, la relativa capogruppo) e CDP, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 3.3 e 4.2 della Convenzione, secondo il testo di cui all'Allegato 1, Parte II (*Modello di Atto di Costituzione di Pegno*) alla Convenzione e il cui modello sarà reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 (*Digitalizzazione*) della Convenzione. Resta inteso che l'Atto di Costituzione di Pegno potrà essere perfezionato successivamente alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro ma, in ogni caso, antecedentemente alla sottoscrizione del primo Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Pegno.

“Banca”: indica una banca italiana o una succursale di una banca estera unionale o extraunionale operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'operatività bancaria.

“Banca Capogruppo”: indica la Banca capogruppo di un gruppo bancario italiano ovvero operante in Italia.

“Beneficiari”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B) e, più precisamente, indica le PMI e le Mid-cap che abbiano sede legale e/o operativa in Italia.

“CDP”: ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Contratto.

“Codice della Crisi e dell'Insolvenza”: indica il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come di volta in volta modificato e/o integrato.

“Codice Etico”: ha il significato di cui all'Articolo 8.1.8.

“Commissione di Mancato Utilizzo”: indica la maggiorazione del Margine applicabile al Finanziamento, in relazione al quale, sulla base della relativa rendicontazione prevista dal successivo Articolo 9.1.1, sia stata evidenziata una differenza tra l'importo nominale in linea capitale erogato del Finanziamento e l'importo in linea capitale dei Finanziamenti Factoring erogati a valere sul medesimo Finanziamento, differenziata nelle misure e in funzione dei criteri come di seguito articolati:

- (i) n. 20 *basis points* se l'importo complessivo dei Finanziamenti Factoring erogati a valere sul Finanziamento è inferiore o uguale al 50% del Finanziamento;
- (ii) n. 10 *basis points* se l'importo complessivo dei Finanziamenti Factoring erogati a valere sul Finanziamento è superiore al 50% e inferiore o uguale al 70% del Finanziamento;

- (iii) n. 5 basis points se l'importo complessivo dei Finanziamenti Factoring erogati a valere sul Finanziamento è superiore al 70% e inferiore o uguale al 90% del Finanziamento.

Resta inteso che non sarà applicata nessuna maggiorazione del Margine se l'importo complessivo dei Finanziamenti Factoring erogati a valere sul Finanziamento è superiore al 90% del Finanziamento.

“Conto Corrente Parte Finanziata”: ha il significato di cui all'Articolo 4.2.1.

“Contratto”: indica il presente contratto di finanziamento quadro, le sue premesse e ogni suo Allegato, così come eventualmente, di tempo in tempo, modificati e/o integrati.

“Contratto di Finanziamento”: indica, collettivamente, il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell'Articolo 4.1 (*Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi*), in base al quale vengono precisati i termini del presente Contratto con riferimento ai Finanziamenti, secondo il testo di cui all'Allegato 1 (*Proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 (*Digitalizzazione*) della Convenzione.

“Convenzione”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B) e indica l'accordo relativo all'utilizzo del Plafond.

“D.lgs. 231/2001”: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, come successivamente modificato e integrato.

“D.lgs. 231/2007”: indica il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativo alla *“attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*, come successivamente modificato e integrato (c.d. “decreto antiriciclaggio”).

“Data di Erogazione”: indica, a decorrere dal mese di luglio 2025 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, il giorno 20 di ciascun mese solare (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Data di Firma”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto la conferma di avvenuta consegna alla Parte Finanziata del messaggio di posta elettronica certificata contenente la Lettera di Accettazione del presente Contratto sottoscritta dalla Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto dalla Convenzione.

“Data di Pagamento”: indica la data, corrispondente con la Data di Scadenza Finale del relativo Finanziamento, in cui sarà effettuato il rimborso in linea capitale e interessi dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond. Resta inteso che, qualora tale giorno non coincidesse con un Giorno Lavorativo, la Data di Pagamento coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

“Data di Rendicontazione”: indica il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2025 (incluso). Resta inteso che a ciascun Finanziamento è correlata una sola Data di Rendicontazione, determinata in funzione del trimestre di scadenza del relativo Finanziamento.

“Data di Scadenza Finale”: indica, con riferimento all'Erogazione di ciascun Finanziamento, il giorno 10 del terzo o sesto mese solare successivo alla Data di Erogazione, come specificato a scelta della relativa Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti, ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento.

“Erogazione”: indica:

- (i) prima dell'erogazione delle somme da parte di CDP, ciascun importo richiesto in una Richiesta di Utilizzo; e/o
- (ii) successivamente, ciascun importo erogato,

a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e di un Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Esposizione Corrente”: indica l'importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti aumentato dell'importo complessivo delle Erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all'importo delle Erogazioni richieste da una Parte Finanziata in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere computata al fine del calcolo dell'Esposizione Corrente.

“Evento di Decadenza”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*).

“Evento di Recesso”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 (*Recesso*).

“Evento di Risoluzione”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 (*Risoluzione*).

“Evento Rilevante”: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

“Finanziamento”: indica, congiuntamente, i Finanziamenti Garantiti con Pegno, i Finanziamenti Garantiti con Patronage, i Finanziamenti Garantiti con Fideiussione e i Finanziamenti Non Garantiti, secondo quanto previsto nella Convenzione e nel presente Contratto.

“Finanziamenti Factoring”: indica i finanziamenti in forma di factoring concessi a ciascun Beneficiario, per un importo unitario non superiore ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) da parte della Parte Finanziata che eserciti direttamente l'attività di *factoring* o per il tramite dell'Intermediario Veicolo di Provvista CDP, mediante provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond, e **“Finanziamento Factoring”** indica ciascuno di essi. Resta inteso che le controparti verso cui, nell'ambito di un rapporto commerciale, i Beneficiari vantano un credito cedibile alla Parte Finanziata oppure a un Intermediario Veicolo di Provvista CDP, potranno essere imprese di qualsiasi dimensione, italiane o estere, ovvero soggetti afferenti alla Pubblica Amministrazione.

“Finanziamento Garantito con Fideiussione”: indica ciascun finanziamento concesso a valere sul Plafond, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, da CDP alla Parte Finanziata, che sia una Società di Factoring non appartenente a un gruppo bancario, nell'interesse del quale una Banca, che sia aderente ad una delle convenzioni che regolano i plafond di liquidità, incluso il Plafond, costituiti da CDP per il finanziamento delle imprese tramite l'intermediazione del sistema bancario, abbia rilasciato una fideiussione bancaria nella forma di cui all'Allegato 1 - Parte IV (*Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento non consolidato in un gruppo bancario*) alla Convenzione, con oneri di rimborso in linea capitale e interessi a carico di tale Parte Finanziata, secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

“Finanziamento Garantito con Patronage”: indica ciascun finanziamento concesso a valere sul Plafond, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, da CDP alla Parte Finanziata, che sia una Società di Factoring appartenente a un gruppo bancario nell'interesse della quale la relativa Banca Capogruppo abbia rilasciato una Garanzia nella forma di cui all'Allegato 1 - Parte III (*Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento consolidato in un gruppo bancario*) alla Convenzione, con oneri di rimborso in linea capitale e interessi a carico di tale Parte Finanziata, secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

“Finanziamento Garantito con Pegno”: indica ciascun finanziamento concesso a valere sul Plafond, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, da CDP alla Parte Finanziata, con oneri di rimborso in linea capitale e interessi a carico di quest'ultima, secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, in relazione al quale sia stato costituito un pegno su titoli di Stato italiani in misura almeno pari al 100% dell'Esposizione Corrente maturata su Finanziamenti Garantiti con Pegno.

“Finanziamento Non Garantito”: indica ciascun finanziamento concesso a valere sul Plafond, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, da CDP alla Parte Finanziata, con oneri di rimborso in linea capitale e interessi a carico di quest'ultimo, secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, in relazione al quale non sia stato costituito un pegno su titoli di Stato ovvero una Garanzia.

“Garante”: indica, a seconda dei casi, (i) con riferimento alle Società di Factoring consolidate all'interno di un gruppo bancario, la relativa Banca Capogruppo che abbia rilasciato una Garanzia; (ii) per le Società di Factoring non consolidate all'interno di un gruppo bancario, una Banca di gradimento per CDP e convenzionata a valere su uno dei plafond di liquidità messi a disposizione da CDP in favore di Banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106, comma 1, del TUB e destinati al supporto dell'economia, che abbia rilasciato una Garanzia

“Garanzia”: indica, con riferimento a ciascuna Società di Factoring, a seconda dei casi: (i) per le Società di Factoring consolidate all'interno di un gruppo bancario, ciascuna garanzia personale in forma di lettera di

patronage rilasciata dal relativo Garante, secondo il testo di cui all'Allegato 1 - Parte III (*Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento consolidato in un gruppo bancario*) della Convenzione; ovvero (ii) per le Società di Factoring non consolidate all'interno di un gruppo bancario, ciascuna garanzia personale in forma di fideiussione bancaria incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta rilasciata dal relativo Garante, secondo il testo di cui all'Allegato 1 - Parte IV (*Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento non consolidato in un gruppo bancario*) della Convenzione.

“Importo Aggiuntivo”: ha il significato di cui all'Articolo 7.2(ii).

“Intermediario Veicolo di Provvista CDP”: indica ciascuna Banca o ciascuna Società di Factoring appartenente al gruppo della relativa Parte Finanziata che sia una Banca Capogruppo, attraverso cui quest'ultima abbia deciso, ai sensi della Convenzione, di veicolare (ai fini della concessione dei Finanziamenti Factoring ai Beneficiari) tutta o parte della provvista a valere sul Plafond di cui ai Finanziamenti.

“Lettera di Accettazione”: indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all'Allegato 4 (*Modello di Lettera di Accettazione*) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 (*Digitalizzazione*) della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà la presente proposta di Contratto di Finanziamento e la proposta di Atto di Costituzione di Pegno, ai termini, subordinatamente alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione.

“Margine”: indica i valori del margine determinati da CDP e che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il 9 luglio 2025 e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione, distinti in funzione della durata del relativo Periodo di Interessi e ulteriormente differenziati a seconda che siano applicabili a:

(i) Finanziamenti Garantiti con Pegno; ovvero

(ii) Finanziamenti Non Garantiti in caso di Parti Finanziate che siano Banche, Finanziamenti Garantiti con Lettera di Patronage e Finanziamenti Garantiti con Fideiussione; ovvero

(iii) Finanziamenti Non Garantiti in caso di Parti Finanziate che siano Società di Factoring appartenenti a un gruppo bancario; ovvero

(iv) Finanziamenti Non Garantiti in caso di Parti Finanziate che siano Società di Factoring non appartenenti a un gruppo bancario.

Resta inteso che CDP determinerà il Margine applicabile ai Finanziamenti fino alla data di scadenza del relativo Periodo di Disponibilità, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato. Tale Margine modificato si applicherà solamente alle Erogazioni successive a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 8 (otto) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

“Mid-cap”: indica le imprese operanti in Italia con un organico minimo di 250 dipendenti e inferiore a 3.000 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), come individuate secondo i criteri di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE per ciò che concerne l'autonomia, l'associazione, il collegamento con riferimento al calcolo del numero dei dipendenti, come meglio precisato nell'Allegato 5 (*Definizione di Beneficiario*) della Convenzione.

“Modello”: indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP per la prevenzione dei reati disciplinati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

“Parte/i”: ha il significato attribuito a tale espressione nel preambolo del presente Contratto.

“Parte Finanziata”: ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Contratto.

“Parte Finanziatrice” ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Contratto.

“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo compreso tra la Data di Firma e la scadenza del Periodo di Stipula Integrativo.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi decorrente dalla relativa Data di Erogazione (esclusa), fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa), avente durata corrispondente a quella del parametro Euribor applicabile al relativo Finanziamento e pubblicato da CDP sul proprio sito internet.

“Periodo di Stipula Integrativo”: ha il significato di cui all'Articolo 4.1.2 e, più precisamente, indica il periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo, compreso tra la Data di Firma e la data in cui risulteranno esaurite le risorse del Plafond.

“Persona Sanzionata” indica qualsiasi persona fisica o giuridica (a mero scopo di chiarezza, l'espressione persona giuridica include, senza limitazioni, qualsiasi governo, qualsiasi gruppo o qualsiasi organizzazione terroristica) che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni (incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in conseguenza del fatto di essere posseduto o altrimenti controllato, direttamente o indirettamente, da, o agire per conto di, qualsiasi persona fisica o giuridica, che è un obiettivo designato di, o che è altrimenti soggetto a, Sanzioni).

“Plafond”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B).

“PMI”: indica le micro, piccole e medie imprese operanti in Italia con meno di 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE per ciò che concerne l'autonomia, l'associazione, il collegamento con riferimento al calcolo del numero dei dipendenti, come meglio precisato nell'Allegato 5 (*Definizione di Beneficiario*) della Convenzione.

“Policy di Gruppo Anti-corruzione”: ha il significato di cui all'Articolo 8.1.8 e, più precisamente, indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP (www.cdp.it) relativa a principi e misure adottati da CDP e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

“Procedura Concorsuale” indica, ove applicabili (anche ai sensi degli artt. 80 del TUB e 295 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza) (i) l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli artt. 82 del TUB e 297 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, (ii) la liquidazione volontaria, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria ex art. 70 del TUB, la gestione provvisoria (o commissariamento) degli intermediari non bancari ex art. 113-bis del TUB e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Parte Finanziata previste dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza e/o da altre leggi; (iii) le misure di risoluzione previste dal D.lgs. 180/2015, dalla Direttiva 59/2014/UE (**“BRRD”**) e dal Regolamento (UE) n. 806/2014 per le banche significative nell'Unione; e (iv) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nei precedenti punti (i), (ii) e (iii).

“Rapporto di Vigilanza”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva (come numeratore); e
- (ii) i Fondi Propri della Parte Finanziata (come denominatore);

laddove:

- (a) **“Esposizione Complessiva”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla relativa Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni alla relativa Parte Finanziata (ivi inclusi, per entrambe le voci (i) e (ii) che precedono, a scopo di chiarezza, i rapporti di finanziamento diversi da quelli oggetto della Convenzione). Si precisa che alla determinazione dell'Esposizione Complessiva non concorre l'Esposizione Corrente maturata sui Finanziamenti Garantiti con Pegno. Nel caso in cui la Parte Finanziata rediga il bilancio consolidato, l'Esposizione Complessiva viene valutata a livello di gruppo;
- (b) **“Fondi Propri del Contraente il Finanziamento”** indica, alla relativa data, i fondi propri quali risultanti dal più recente tra l'ultimo bilancio annuale e l'ultima relazione semestrale della relativa Parte Finanziata, fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detti fondi propri, su richiesta della relativa Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi fondi propri. Nel caso in cui il Contraente il Finanziamento sia tenuto alla predisposizione dei coefficienti patrimoniali consolidati si considerano i Fondi Propri del Contraente il Finanziamento a livello consolidato.

“Rapporto di Vigilanza Consolidato del Gruppo bancario italiano di appartenenza”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva Consolidata del Gruppo bancario italiano di appartenenza (come numeratore);
e
- (ii) i Fondi Propri Consolidati del Gruppo bancario italiano di appartenenza (come denominatore);

laddove:

- (c) **"Esposizione Complessiva Consolidata del Gruppo bancario italiano di appartenenza"**: indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo bancario italiano di appartenenza della relativa Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario italiano della relativa Parte Finanziata (ivi inclusi, per entrambe le voci (i) e (ii) che precedono, a scopo di chiarezza, i rapporti di finanziamento diversi da quelli oggetto della Convenzione). Si precisa che alla determinazione dell'Esposizione Complessiva non concorre l'Esposizione Corrente maturata sui Finanziamenti Garantiti con Pegno;
- (d) **"Fondi Propri Consolidati del Gruppo bancario italiano di appartenenza"**: indica, alla relativa data, i fondi propri quali risultanti dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo bancario italiano di appartenenza della relativa Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detti fondi propri, su richiesta della relativa Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi fondi propri.

"Richiesta di Utilizzo": indica ciascuna richiesta di una o più Erogazioni del Finanziamento inviata, in allegato a ciascun relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all'Allegato 2 (*Richiesta di Utilizzo Plafond*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 (*Digitalizzazione*) della Convenzione.

"Sanzione 231": ha il significato di cui all'Articolo 11.3.1.

"Sanzioni": indica le leggi, i regolamenti, le misure restrittive di carattere commerciale e di export control o altre misure restrittive in materia di sanzioni economiche o finanziarie (comprese, in particolare, a mero scopo esemplificativo ma non esaustivo, le misure in relazione al finanziamento del terrorismo, misure di congelamento dei fondi o risorse economiche) emanate, amministrate, attuate e / o applicate di volta in volta da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

- (a) le Nazioni Unite e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dalle Nazioni Unite a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (b) l'Unione europea e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dall'Unione europea a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (c) il Regno Unito e qualsiasi agenzia o persona – fisica o giuridica – debitamente nominata, legittimata o autorizzata dal Regno Unito a emanare, amministrare, attuare e / o far rispettare tali misure;
- (d) il governo degli Stati Uniti d'America e qualsiasi dipartimento, divisione, agenzia o ufficio dello stesso, incluso l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America e / o il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America.

"Società di Factoring": ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B).

"Tasso di Interesse": indica il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione ai sensi dell'Articolo 5.1.

"TUB" (*Testo Unico Bancario*): ha il significato attribuito a tale espressione nel preambolo del presente Contratto.

1.3 Riferimenti

Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a:

"Parte Finanziata" e **"Parte Finanziatrice"** sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;

“**Allegato**” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

“**Articolo**” e/o “**Paragrafo**” sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o paragrafo del presente Contratto;

“**autorità**” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, fiscale, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un ente;

“**autorizzazione**” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all'ottenimento di “**autorizzazione**” deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;

“**debito**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“**imposta**” sarà interpretata in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l'IVA), tassa, tributo, ivi comprese le ritenute fiscali e/o contributive di volta in volta applicabili, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“**mese**” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del codice civile;

“**persistente**” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi e ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all'IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.

Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l'altro genere, l'uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- (i) Allegato 1 (*Proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo*);
- (ii) Allegato 2 (*Richiesta di Utilizzo Plafond*);

Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 (*Digitalizzazione*) della Convenzione.

ARTICOLO 2

(Finanziamenti)

2.1 Finanziamenti

Subordinatamente ai termini e alle condizioni previsti nel presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata, che accetta, uno o più Finanziamenti.

I Finanziamenti saranno erogati in favore della Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo stipulato in esecuzione del presente Contratto, secondo quanto di seguito previsto. Il presente Contratto è pertanto un contratto di finanziamento quadro che regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo che sarà sottoscritto in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.

2.2 Scopo

Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere i corrispondenti Finanziamenti Factoring.

Resta in ogni caso esclusa la possibilità di usufruire delle risorse messe a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto per finanziare Beneficiari che operano nell'ambito dei settori merceologici classificati con i seguenti codici ATECO³: (i) 92.00 Attività di scommesse, lotterie e altri giochi d'azzardo; (ii) 01.15.00 Coltivazione di tabacco; (iii) 12.00.00 Produzione di prodotti del tabacco; (iv) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo; (v) 46.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco; (vi) 47.26.01 Commercio al dettaglio di tabacco in qualsiasi forma, e (vii) 96.99.92 - Servizi di incontro ed eventi simili.

2.3 Finanziamenti Factoring

Senza pregiudizio per quanto previsto nella Convenzione e/o nel presente Contratto, resta inteso che i termini e le condizioni dei Finanziamenti Factoring verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.

2.4 Strumento quadro

La Parte Finanziata prende atto che, in esecuzione di quanto previsto all'articolo 2.9 della Convenzione, il presente Contratto potrà costituire uno strumento quadro relativo ai rapporti tra CDP e la Parte Finanziata in merito all'erogazione di finanziamenti da parte di CDP in favore della Parte Finanziata, nell'ambito della Convenzione, al fine di consentire alla Parte Finanziata la concessione di finanziamenti ai Beneficiari per finalità di sostegno all'economia. Di conseguenza, anche eventualmente in esecuzione di modifiche alla Convenzione convenute tra CDP e Assifact, sarà facoltà di CDP (in accordo con la Parte Finanziata) utilizzare il presente Contratto per l'erogazione di ulteriori risorse rese disponibili da CDP per le suddette finalità in favore della Parte Finanziata, previa eventuale modifica dei termini e condizioni del presente Contratto, in ogni caso di gradimento di CDP, da formalizzarsi anche eventualmente mediante integrazione del contenuto di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto

La Parte Finanziata dà atto che, unitamente alla presente proposta di Contratto, viene trasmessa a CDP tutta la documentazione di cui all'articolo 3.3 della Convenzione.

La Parte Finanziata prende atto che la correttezza e completezza di tale documentazione costituisce una condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice della accettabilità o meno del presente Contratto.

La Parte Finanziata prende atto che la stipula del presente Contratto è sospensivamente condizionata a che, alla data di invio della Lettera di Accettazione da parte di CDP, la Parte Finanziata abbia consegnato i documenti richiesti da CDP ai fini dell'adempimento ai propri obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i in relazione alla Parte Finanziata medesima.

3.2 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione

Fermo restando quanto previsto all'ultimo periodo della lettera (c) dell'articolo 5 (*Plafond*) della Convenzione, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, l'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti richiesta mediante ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna relativa Richiesta di Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- (i) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - che non sia stata rifiutata dalla stessa - ai sensi del, e nel rispetto dei termini di cui al, successivo Articolo 4.1 (*Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi*), unitamente alla

³ Classificazione delle attività economiche - ATECO 2025.

documentazione di cui al successivo Articolo 4.1.4, che sia in forma e sostanza soddisfacente per CDP;

- (ii) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, della relativa Richiesta di Utilizzo, sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (*Utilizzo dei Finanziamenti*);
- (iii) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice:
 - (A) ove la Parte Finanziata intenda domandare l'erogazione di Finanziamenti Garantiti con Pegno, della proposta di Atto di Costituzione di Pegno sottoscritta dalla Parte Finanziata oppure, ove questa sia una Società di Factoring, dalla rispettiva capogruppo; ovvero,
 - (B) ove la Parte Finanziata che sia una Società di Factoring intenda domandare l'erogazione di Finanziamenti Garantiti con Patronage, dell'originale della Garanzia rilasciata nella forma di cui all'Allegato 1 - Parte III (*Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento consolidato in un gruppo bancario*) della Convenzione dalla relativa Banca Capogruppo; ovvero,
 - (C) ove la Parte Finanziata che sia una Società di Factoring intenda domandare l'erogazione di Finanziamenti Garantiti con Fideiussione, dell'originale della Garanzia rilasciata nella forma di cui all'Allegato 1 - Parte IV (*Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento non consolidato in un gruppo bancario*) della Convenzione da una Banca aderente ad una delle convenzioni che regolano i plafond di liquidità, incluso il Plafond, costituiti da CDP; nonché
 - (D) nelle ipotesi di cui agli alinea (B) e (C) che precedono, di una dichiarazione del Garante – redatta secondo il modello di cui all'Allegato 7 (*Modello di dichiarazione del Garante*) della Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:
 - i. documentazione attestante i poteri e la capacità del Garante di stipulare ciascuna Garanzia fino all'importo massimo garantito, ove applicabile, indicato nella Garanzia medesima (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
 - ii. certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Garante aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data di sottoscrizione della Garanzia; e
 - iii. dichiarazione del Garante che indichi i soggetti sottoscrittori della Garanzia con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa o digitale, nonché copia del codice fiscale.

fermo restando, a scanso di equivoci, che (i) nel caso in cui la Parte Finanziata sia una Società di Factoring non consolidata in un gruppo bancario, le Erogazioni di Finanziamenti Garantiti con Fideiussione potranno avvenire fino ad un importo massimo aggregato pari al relativo Importo Massimo Utilizzabile (come definito nella Garanzia di cui all'Allegato 1, Parte IV (*Modello di Garanzia nel caso di Contraente il Finanziamento non consolidato in un gruppo bancario*) alla Convenzione) e, pertanto, una volta esaurito tale Importo Massimo Utilizzabile, per poter procedere ad ulteriori Erogazioni di Finanziamenti Garantiti con Fideiussione dovrà essere prestata una nuova Garanzia, e (ii) per la richiesta di Finanziamenti Non Garantiti la relativa Parte Finanziata non sarà tenuta a consegnare alla Parte Finanziatrice alcun documento menzionato negli alinea da (A) a (C) che precedono;

- (iv) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, attestante che: (a) alla data della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*) del presente Contratto sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla relativa Data di Erogazione e (b) alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non si è verificato alcun Evento Rilevante e che, per effetto dell'Erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;

- (v) l'esistenza di risorse disponibili a valere sul Plafond;
- (vi) il Finanziamento richiesto ai sensi della relativa Richiesta di Utilizzo non ecceda il limite di utilizzo mensile di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) della Parte Finanziata ovvero il diverso limite di utilizzo mensile che CDP abbia posto, in funzione del merito di credito complessivo della Parte Finanziata ovvero della richiesta della Parte Finanziata connessa a straordinarie esigenze di finanziamento dei Beneficiari, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, ai paragrafi (ii) e (vii), lettera (c) dell'articolo 5 (*Plafond*) della Convenzione;
- (vii) l'assenza di Eventi Rilevanti;
- (viii) evidenza del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata (e, ove applicabile, dall'Intermediario Veicolo di Provvista CDP) ai sensi del presente Contratto (ivi incluse, pertanto, le obbligazioni previste nella Convenzione), del Contratto di Finanziamento Integrativo e – ove applicabile – dell'Atto di Costituzione di Pegno;
- (ix) ove applicabile, l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice del Modulo di Adesione sottoscritto dall'Intermediario Veicolo di Provvista CDP ed evidenza del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni da questo assunte ai sensi del medesimo Modulo di Adesione;
- (x) l'assenza di eventi o circostanze che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata (e/o, ove presenti, dell'Intermediario Veicolo di Provvista CDP e/o del Garante) di adempiere alle proprie obbligazioni previste dalla Convenzione, dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o, ove applicabili, dall'Atto di Costituzione di Pegno, dal Modulo di Adesione e dalla relativa Garanzia, in ciascun caso come accertati da CDP a suo insindacabile giudizio e agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata;
- (xi) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
- (xii) la verifica da parte di CDP del rispetto dei criteri di valutazione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutte le Parti Finanziate e/o, ove applicabile, dei relativi Garanti e/o del gruppo bancario di appartenenza;
- (xiii) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di "*Rapporto di Vigilanza*") nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata del Gruppo bancario italiano di appartenenza (come individuata ai sensi della definizione di "*Rapporto di Vigilanza Consolidato del Gruppo bancario italiano di appartenenza*");
- (xiv) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza non sia superiore alla soglia percentuale di cui all'Articolo 5 (c) (iii) e (iv) della Convenzione;
- (xv) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato del Gruppo bancario italiano di appartenenza non sia superiore alla soglia percentuale di cui all'Articolo 5 (c) (v), ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (xvi) (ove applicabile) evidenza che l'Esposizione Corrente maturata in relazione ai Finanziamenti Garantiti con Pegno non è superiore al 100% (cento per cento) dei Fondi Propri del Contraente il Finanziamento; e
- (xvii) l'avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di ogni ulteriore informazione o documentazione relativa al rispetto delle misure di adeguata verifica della clientela di CDP, inclusa ogni informazione o documentazione per l'identificazione del cliente (c.d. "know your customer"), su richiesta di quest'ultima ed entro un termine ragionevole.

Le suddette condizioni sospensive dovranno essere soddisfatte (i) alla data di ricezione da parte di CDP della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e (ii) con riferimento alle condizioni sospensive di cui ai precedenti Paragrafi (v), nonché da (vii) a (xvii), alla relativa Data di Erogazione.

3.3 Rinuncia alle condizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*) non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto. Tali condizioni sono poste nell'esclusivo interesse della Parte

Finanziatrice, la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio e agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.

ARTICOLO 4

CONTRATTI DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVI - UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

4.1 Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi

4.1.1 Al fine di richiedere l'erogazione di un Finanziamento ad una determinata Data di Erogazione, la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere e inviare di volta in volta alla Parte Finanziatrice una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo secondo quanto previsto nel presente Articolo 4.1 e nella Convenzione. La Parte Finanziata potrà inviare, con riferimento ad una medesima Data di Erogazione, un'unica proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

4.1.2 Ai fini della stipula di un Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata dovrà inviare alla Parte Finanziatrice la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo, sottoscritta secondo il testo di cui all'Allegato 1 (*Proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo*), completo in tutte le sue parti, in un Giorno Lavorativo compreso nel periodo che cade: (i) successivamente all'avvenuta pubblicazione da parte di CDP, ai sensi dell'articolo 3.2, paragrafo (ii) della Convenzione, dei valori del Margine applicabili all'Erogazione da effettuarsi alla relativa Data di Erogazione prescelta; e (ii) almeno 6 (sei) Giorni Lavorativi precedenti tale Data di Erogazione (tale periodo, il "**Periodo di Stipula Integrativo**"). La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo potrà essere sottoscritta:

- (i) preferibilmente tramite firma digitale, inviandola a mezzo messaggio di posta elettronica certificata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della Parte Finanziatrice indicato all'Articolo 14.10; ovvero
- (ii) in caso di indisponibilità della firma digitale, tramite firma olografa, anticipandola a mezzo posta elettronica certificata e inviandola in originale alla Parte Finanziatrice presso l'indirizzo indicato all'Articolo 14.10.

4.1.3 La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo indicherà, tra l'altro:

- (i) la relativa Data di Erogazione (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
- (ii) l'importo complessivo delle Erogazioni richieste; e
- (iii) la presa d'atto della Parte Finanziata che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza con riferimento alla Parte Finanziata non dovrà essere superiore al:
 - a. 30% (trenta per cento) con riferimento all'Esposizione Complessiva maturata in relazione ai Finanziamenti Garantiti con Patronage, ai Finanziamenti Garantiti con Fideiussione e ai Finanziamenti Non Garantiti concessi alle Banche (restando inteso che tale limite non troverà applicazione nel caso in cui la relativa Parte Finanziata sia una Banca Capogruppo);
 - b. 15% (quindici per cento) con riferimento all'Esposizione Complessiva maturata in relazione ai Finanziamenti Non Garantiti concessi alle Società di Factoring appartenenti ad un gruppo bancario;
 - c. 10% (dieci per cento) con riferimento all'Esposizione Complessiva maturata in relazione ai Finanziamenti Non Garantiti concessi alle Società di Factoring non appartenenti ad un gruppo bancario; e
- (iv) ove applicabile, la presa d'atto della Parte Finanziata che alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, con riferimento alla Parte Finanziata, il Rapporto di Vigilanza Consolidato del Gruppo bancario italiano di appartenenza non dovrà essere superiore al:
 - a. 30% (trenta per cento) con riferimento all'Esposizione Complessiva maturata in relazione ai Finanziamenti Garantiti con Patronage, ai Finanziamenti Garantiti con Fideiussione e ai Finanziamenti Non Garantiti concessi alle Banche (restando inteso che tale limite non troverà applicazione nel caso in cui la relativa Parte Finanziata (ovvero, a seconda dei casi, il relativo Garante) sia una Banca non appartenente a un gruppo bancario italiano);

- b. 15% (quindici per cento) con riferimento all'Esposizione Complessiva maturata in relazione ai Finanziamenti Non Garantiti concessi alle Società di Factoring appartenenti ad un gruppo bancario.

Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo recherà in allegato la Richiesta di Utilizzo dell'Erogazione, debitamente sottoscritta da un rappresentante della Parte Finanziata a ciò autorizzato, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (*Utilizzo dei Finanziamenti*).

4.1.4 Unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà, altresì, essere inviata alla Parte Finanziatrice, in aggiunta alla documentazione espressamente richiesta ai sensi del precedente Articolo 3.2 (*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione*), la seguente documentazione:

- (i) documentazione attestante i poteri e la capacità della Parte Finanziata di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo e, ove applicabile, l'Atto di Costituzione di Pegno (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
- (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo; e
- (iii) dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere l'Erogazione con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale.

Resta inteso che, laddove la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (ai sensi del presente Contratto e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione contenuta nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

4.1.5 Resta fermo quanto previsto al paragrafo (c) dell'articolo 5 (*Plafond*) della Convenzione.

4.1.6 Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e nella Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata. Resta inteso che, in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al presente Contratto (come eventualmente comunicato, a sua discrezione, da CDP alla Parte Finanziata), CDP non procederà all'Erogazione alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e quest'ultimo non sarà pertanto concluso, restando inteso che la Parte Finanziata, in tal caso, non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.

4.2 Utilizzo dei Finanziamenti

4.2.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nei precedenti Articoli 3.1 (*Condizioni sospensive alla stipula del Contratto*) e 3.2 (*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione*) e a quanto di seguito indicato, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione, con valuta alla relativa Data di Erogazione richiesta, purché ricompresa nel Periodo di Disponibilità, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Parte Finanziata avente codice IBAN _____ (il "**Conto Corrente Parte Finanziata**"), a condizione che la Parte Finanziatrice abbia ricevuto, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel rispetto dei termini di cui al precedente Articolo 4.1.2, la Richiesta di Utilizzo. La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà:

- (i) ribadire la relativa Data di Erogazione già indicata nel Contratto di Finanziamento Integrativo (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla data di consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
- (ii) indicare l'importo di ciascuna Erogazione richiesta, fermo restando che la somma di tutte le Erogazioni richieste non dovrà superare il limite di utilizzo mensile di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) ovvero il diverso limite di utilizzo mensile che CDP abbia posto, in funzione del merito di credito complessivo della Parte Finanziata ovvero della richiesta della Parte Finanziata connessa a straordinarie esigenze di finanziamento dei Beneficiari, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, ai paragrafi (ii) e (vii), lettera (c)

dell'articolo 5 (Plafond) della Convenzione; e

(iii) indicare, per ciascuna Erogazione richiesta, la relativa durata.

4.2.2 L'Erogazione di Finanziamenti Garantiti con Pegno resterà inoltre condizionata al perfezionamento delle formalità costitutive del pegno su titoli di Stato italiano, non oltre il sesto Giorno Lavorativo precedente la Data di Erogazione riportata nella Richiesta di Utilizzo, nella misura almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Corrente, il tutto secondo quanto previsto nell'Atto di Costituzione di Pegno, ai sensi dell'articolo 3.2 paragrafo (iii) che precede.

4.2.3 Resta inteso che l'accredito integrale dell'importo richiesto sul Conto Corrente Parte Finanziata secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.

4.3 Mancato utilizzo dei Finanziamenti

4.3.1 Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (e della relativa Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata) entro la scadenza del Periodo di Disponibilità, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

4.3.2 In caso di disallineamento tra l'importo aggregato dei Finanziamenti, aventi Data di Scadenza Finale che cada nel medesimo trimestre antecedente la relativa Data di Rendicontazione e l'importo aggregato dei Finanziamenti Factoring erogati utilizzando la provvista ottenuta mediante i predetti Finanziamenti, a carico della Parte Finanziata maturerà la Commissione di Mancato Utilizzo (nei casi previsti da tale definizione), fermo restando che il pagamento dell'ammontare eventualmente da corrispondersi a CDP a titolo di Commissione di Mancato Utilizzo andrà effettuato entro il termine di 10 Giorni Lavorativi dalla data che sarà indicata da CDP alla relativa Parte Finanziata.

ARTICOLO 5

INTERESSI

5.1 Tasso di Interesse

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari all'Euribor interpolato di durata corrispondente al Periodo di Interessi come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor" contenuta nella Convenzione, aumentato del Margine applicabile (il "**Tasso di Interesse**"). Il Margine verrà reso noto da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e sarà efficace con riferimento alle Erogazioni relative alle Richieste di Utilizzo cui la Data di Erogazione si riferisce.

In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Contratto e nella Convenzione, resta inteso che il Tasso di Interesse applicabile a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione, unitamente, se rilevante ai fini di usura, agli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (*Interessi*) e alle altre voci di remunerazione rilevanti ai fini usura dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (*Disposizioni in materia di usura*), come successivamente modificata e/o integrata, e relativa normativa di attuazione, essi si intenderanno automaticamente ridotti, senza necessità di alcuna formalità, e saranno pari al limite massimo consentito; in tale caso, la riduzione del tasso sarà effettuata, in primo luogo, riducendo le voci di remunerazione diverse dal Tasso di Interesse e dal tasso di mora, poi, qualora tale riduzione non sia idonea a portare il tasso rilevante ai fini di usura entro la soglia consentita, riducendo la percentuale degli interessi di mora e, una volta ridotta tale percentuale a zero, qualora ciò non sia ancora idoneo a portare il tasso entro il limite del tasso soglia, si procederà a ridurre il Margine.

5.3 Pagamento degli interessi

Gli interessi sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato inizieranno a maturare al Tasso di Interesse dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino alla relativa Data di Pagamento (inclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice alla relativa Data di Pagamento e con pari valuta in un'unica soluzione.

5.4 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall'Agente di Calcolo per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta).

5.5 Interessi di mora

Sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte nei termini di cui al presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, saranno dovuti a CDP gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso). Gli interessi di mora così come determinati ai sensi del presente Paragrafo (*i.e.*, Tasso di Interesse più ulteriore margine 100 punti base *per annum*) saranno sostitutivi degli interessi convenzionali altrimenti previsti nel presente Contratto.

Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di formale messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. I suddetti interessi saranno capitalizzati nei limiti di legge.

ARTICOLO 6

OBBLIGO DI RIMBORSO

6.1 Rimborso

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione alla relativa Data di Pagamento. Nessun rimborso anticipato sarà ammesso. Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.

6.2 Imputazione dei pagamenti

Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6 (*Obbligo di Rimborso*), una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
- (ii) in secondo luogo, al pagamento della Commissione di Mancato Utilizzo, se dovuta;
- (iii) in terzo luogo, al pagamento degli interessi di mora maturati sui Finanziamenti prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data sui Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo; e
- (iv) in quarto luogo, al rimborso in linea capitale dei Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo.

ARTICOLO 7

IMPOSTE E TASSE

7.1 Imposte e tasse

Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi e oneri anche governativi a cui il Contratto, l'Atto di Costituzione di Pegno, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati (ivi inclusi il Modulo di Adesione e le Garanzie) possano alla data odierna e in futuro essere soggetti.

7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:

- (i) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (ii) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo ("Importo Aggiuntivo") affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- (iii) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- (iv) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (a) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (b) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

7.3 Credito di imposta

7.3.1 Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 (*Pagamenti al lordo di imposte e tasse*) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato riconosciuto e integralmente utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

7.3.2 Qualora la Parte Finanziatrice effettui un pagamento ai sensi del precedente Paragrafo 7.3.1 e successivamente si determini che il credito di imposta in relazione al quale tale pagamento è stato effettuato non era ammesso, o sia stato disconosciuto o non abbia comunque potuto utilizzare integralmente detto credito di imposta, la Parte Finanziata, ogni eccezione rimossa, dovrà entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta della Parte Finanziatrice, rimborsare alla stessa Parte Finanziatrice un ammontare, che verrà da essa determinato in buona fede, tale che, a seguito di detto rimborso, la medesima Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se il credito di imposta fosse stato ottenuto e integralmente utilizzato e riconosciuto.

7.4 Imposta sul valore aggiunto

Tutti i corrispettivi e gli ammontari da corrispondersi alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto (inclusi gli importi dovuti a titolo di indennizzi o rimborso) sono da intendersi al netto dell'IVA eventualmente applicabile sugli stessi. Qualora l'IVA sia dovuta in relazione ad una prestazione da fornirsi ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata corrisponderà alla Parte Finanziatrice, congiuntamente al pagamento del corrispettivo stabilito, l'ammontare dell'IVA applicabile.

7.5 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.

7.5.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*);

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga a indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 7.5.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.5.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 8

DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8. La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto e avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall'Articolo 8.3 (*Effettività delle dichiarazioni e garanzie*) del presente Contratto. La Parte Finanziata dà atto di aver effettuato tutte le indagini necessarie e opportune al fine di accertarsi che le dichiarazioni rese siano complete, veritiere e non fuorvianti in ogni loro aspetto rilevante, e si impegna per tutta la durata del Contratto, non appena venutane a conoscenza, ad informare per iscritto la Parte Finanziatrice circa ogni fatto, circostanza o altra informazione che potrebbe rendere le dichiarazioni rese fuorvianti o non più complete o veritiere, in ogni aspetto rilevante.

8.1 Dichiarazioni e garanzie generali

8.1.1 Costituzione e capacità

- (a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere e autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e (ove applicabile) l'Atto di Costituzione di Pegno e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi di tali contratti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e (ove applicabile) dell'Atto di Costituzione di Pegno, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate e adottate.

8.1.2 Consensi e approvazioni

- (a) La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza o approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili.
- (b) I consensi da parte di creditori della Parte Finanziata o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e dell'Atto di Costituzione di Pegno (ove previsto) e l'esecuzione delle obbligazioni derivanti da tali atti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci.

8.1.3 Obbligazioni

- (a) Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e nell'Atto di Costituzione di Pegno (ove previsto) sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.
- (b) La stipula ed esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e dell'Atto di Costituzione di Pegno (ove previsto) rientrano nell'oggetto sociale della Parte Finanziata.
- (c) La Parte Finanziata non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta in relazione ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto, dell'Atto di Costituzione di Pegno (ove previsto) e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, obbligo di effettuare rimborsi anticipati ovvero revoche o decadenze dal beneficio del termine, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
- (b) l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

8.1.5 Assenza dello stato di crisi e/o di insolvenza e Procedure Concorsuali

- (a) Non sussistono cause di scioglimento di qualunque genere ovvero di nullità da parte della Parte Finanziata né, per quanto a propria conoscenza, è stata promossa o minacciata un'azione in tal senso.
- (b) La Parte Finanziata non si trova nell'incapacità, anche solo temporanea, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, non si trova in stato di crisi e/o insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale, né a procedimenti a seguito dei quali possa essere assoggettata a Procedure Concorsuali, e non sono state avanzate nei suoi confronti richieste di assoggettamento a Procedure Concorsuali.
- (c) Non è stato nominato un commissario con riferimento a tutte o parte delle attività della Parte Finanziata e gli organi amministrativi della Parte Finanziata sono nella pienezza dei loro poteri.

8.1.6 Evento Rilevante

Nessun Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per l'effetto del decorso del tempo, potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante si è verificato antecedentemente alla Data di Firma del presente Contratto o è persistente, né vi sono state omissioni ovvero ancora si sono verificate circostanze che possano ragionevolmente dare luogo ad uno di tali eventi.

8.1.7 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata dichiara alla Parte Finanziatrice, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:

- (a) l'inesistenza di procedimenti per reati presupposto della responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001 o per fattispecie di reato analoghe a quelle previste dal suddetto decreto legislativo pendenti a proprio carico;
- (b) di non aver riportato condanne, ai sensi del D.lgs. 231/2001, passate in giudicato (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.), né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- (c) di non essere soggetta a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal D.lgs. 231/2001; e
- (d) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.

8.1.8 Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-Corruzione della Parte Finanziatrice

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico (il "*Codice Etico di CDP*"), del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.lgs. 231/01 (il "*Modello Organizzativo di CDP*") e della Policy di Gruppo Anti-Corruzione di CDP, disponibili sul sito internet www.cdp.it, e di conoscerne integralmente il contenuto. Tali documenti costituiscono parte integrante della Convenzione anche se non materialmente allegati.

8.1.9 Correttezza e accuratezza delle informazioni

Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione e del presente Contratto e ai dati e alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.

La Parte Finanziata non ha ommesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.

8.1.10 Assenza di inadempimenti

La Parte Finanziata non è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).

8.1.11 Convenzione

La Parte Finanziata dichiara di conoscere e accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

8.1.12 Assenza di Sanzioni

Fatte salve le circostanze che saranno rese note a CDP e che quest'ultima valuterà secondo il proprio ragionevole giudizio, né la Parte Finanziata né, per quanto a propria conoscenza, il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori della Parte Finanziata, anche con riferimento, ove applicabile, all'Intermediario Veicolo di Provvista CDP:

- (a) ha agito in violazione di Sanzioni;
- (b) è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono Persone Sanzionate.

8.2 Dichiarazioni e garanzie ulteriori

Ove applicabile, le dichiarazioni e garanzie di cui agli Articoli da 8.1.1 a 8.1.5, nonché da 8.1.7 a 8.1.8 si intenderanno prestate dalla Parte Finanziata anche con riferimento ai relativi Garanti e al relativo Intermediario Veicolo di Provvista CDP, *mutatis mutandis*.

8.3 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Salvo ove espressamente riferite ad una specifica data, le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*) avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:

- (a) alla Data di Firma;
- (b) alla data in cui è inviata ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e la relativa Richiesta di Utilizzo;
- (c) a ciascuna Data di Erogazione; e
- (d) a ciascuna Data di Pagamento,

sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9, rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza

essenziale per la Parte Finanziatrice.

9.1 Rendicontazione

- 9.1.1** La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 31 dicembre 2025 (incluso), fornirà alla Parte Finanziatrice tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest'ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch'esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata.

Tali informazioni devono, tra l'altro: (a) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, gli elementi essenziali dei Finanziamenti Factoring concessi mediante la provvista derivante dai Finanziamenti sino a tale data; e (b) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento Factoring concesso.

In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni.

- 9.1.2** Senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP il rafforzamento dei Fondi Propri della Parte Finanziata, ai fini di cui al paragrafo (ix) dell'articolo 3.2 della Convenzione, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2025, la Parte Finanziata dovrà inoltre comunicare alla Parte Finanziatrice il valore dei suoi Fondi Propri e il proprio Total Capital Ratio (indicatori di natura regolamentare), aggiornate, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente e al 30 giugno precedente. La Parte Finanziatrice si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti della Parte Finanziata ove quest'ultima non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori dei parametri sopra indicati.

9.2 Informazioni

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata.

9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante

La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per l'effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante.

9.4 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad informare tempestivamente CDP della pronuncia a proprio carico ovvero a carico dei relativi Garanti, Intermediari Veicolo di Provvista CDP e/o capogruppo che abbia prestato pegno a garanzia di Finanziamenti Garantiti con Pegno, di condanne, passate in giudicato, ai sensi del D.lgs. 231/2001 o della applicazione di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

9.5 Segnalazioni DAC6

La Parte Finanziata informa CDP con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista per la segnalazione all'Agenzia delle Entrate in merito agli eventuali obblighi di segnalazione a cui la stessa Parte Finanziata sia tenuta ai sensi della Direttiva europea n.822/2018 in materia di "*scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica*" (c.d. DAC6) e dalla relativa normativa interna di attuazione. La Parte Finanziata manleva CDP da eventuali inadempimenti con riferimento agli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento. CDP ha diritto di rivalsa nei confronti della Parte Finanziata in relazione ad eventuali contestazioni che le dovessero essere notificate ad opera dell'Amministrazione finanziaria in relazione ai predetti inadempimenti.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nel presente Articolo 10 e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

10.1 OBBLIGHI GENERALI

10.1.1 Status

- (a) La Parte Finanziata dovrà preservare lo *status* giuridico, a seconda dei casi, di Banca iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del TUB o Società di Factoring vigilata iscritta all'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB.
- (b) La Parte Finanziata informerà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, la Parte Finanziatrice di ogni modifica sostanziale del proprio statuto.
- (c) La Parte Finanziata comunicherà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, alla Parte Finanziatrice l'approvazione di ogni progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda da parte dei propri organi deliberanti.

10.1.2 Osservanza della legge

La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili ivi incluse a titolo esemplificativo le leggi e i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata nonché, ove applicabile, dell'Intermediario Veicolo Provvista di CDP e/o del Garante di adempiere le obbligazioni assunte in forza del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e, ove applicabili, di ciascun Atto di Costituzione in Pegno, Garanzia, Modulo di Adesione e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.1.3 Impegni di compliance e regolamentari

La Parte Finanziata, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare la normativa applicabile, nonché tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Factoring, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia di lotta alla corruzione, antiriciclaggio, ivi inclusi quelli di adeguata verifica della clientela nei confronti dei Beneficiari, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura, il divieto di concedere finanziamenti alle società di cui alla legge 9 dicembre 2021, n. 220 e l'impegno altresì a segnalare tempestivamente a CDP qualsiasi finanziamento (i.e., qualsiasi attività di cui all'art. 2, lett. (b) della Legge 220/21) o supporto finanziario concesso utilizzando la provvista CDP a società o entità che siano diventate vietate nel corso del rapporto, i controlli in fase di istruttoria circa eventuali misure restrittive, anche di fonte internazionale, applicabili ai Beneficiari e/o alle operazioni da essere realizzate a valere sui Finanziamenti Factoring e, più in generale, tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei Finanziamenti Factoring nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.

10.1.4 *Pari passu*

Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto e da un qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.

10.1.5 Requisiti dei Finanziamenti Factoring

La Parte Finanziata si impegna con riferimento a ciascun contratto di finanziamento relativo ai Finanziamenti Factoring a fare sì che i Finanziamenti Factoring effettuati utilizzando la provvista derivante dai Finanziamenti rispettino quanto previsto dall'articolo 6 (*Finanziamenti Factoring*) della Convenzione, in relazione al relativo scopo e importo massimo unitario (pari a Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00)).

Resta inteso che le condizioni finali applicate ai Beneficiari dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile dalla Parte Finanziatrice senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti Factoring.

La Parte Finanziata si impegna a dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla Convenzione attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web e garantire peraltro l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio di effettiva operatività senza alcuna discriminazione.

Infine, la Parte Finanziata prende atto che CDP si riserva la facoltà di – eventualmente per il tramite della medesima Parte Finanziata– rendere noto ai Beneficiari la circostanza che il relativo Finanziamento Factoring è stato perfezionato utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP.

10.1.6 Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione

Ciascuna delle Parti si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare le figure apicali, i dipendenti e collaboratori esterni a violare i principi specificati nel Codice Etico di CDP, nel Modello Organizzativo di CDP e/o nella Policy di Gruppo Anti-Corruzione di CDP.

Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. e/o nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. 231/2001.

Qualora nel corso del rapporto scaturente dalla Convenzione e dal presente Contratto uno degli impegni di comunicazione assunti ai sensi dei paragrafi che precedono non sia adempiuto ovvero violato, ciascuna Parte potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

10.1.7 Integrazione del pegno

Ove applicabile e come meglio specificato nell'Atto di Costituzione di Pegno, entro ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziata dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito e integrazione dei titoli di Stato sull'apposito conto titoli vincolato) affinché il valore dei titoli di Stato italiano oggetto di pegno sia almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Corrente. Resta fermo che qualora a una Data di Rendicontazione il valore dei titoli di Stato oggetto di pegno ecceda il 100% (cento per cento) dell'Esposizione Corrente, CDP, su richiesta scritta della Parte Finanziata, provvederà a liberare i titoli di Stato in eccedenza, secondo quanto descritto nell'Atto di Costituzione di Pegno, a meno che tale copertura aggiuntiva rispetto al 100% dell'Esposizione Corrente non sia stata domandata espressamente dalla Parte Finanziatrice ai sensi dell'articolo 5 (Plafond) lettera (c) paragrafo (vi) della Convenzione.

10.1.8 Trattamento dei dati personali

La Parte Finanziata provvederà ad acquisire da ciascun Beneficiario il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Parte Finanziatrice ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di *privacy*) mediante sottoscrizione del modulo tempo per tempo reso disponibile sul sito internet di CDP.

10.1.9 Convenzione

La Parte Finanziata si impegna ad adempiere puntualmente ad ogni obbligazione prevista ai sensi della Convenzione a carico di un "*Contraente il Finanziamento*" (tale termine come definito nella Convenzione) e integralmente richiamata nel presente Contratto.

10.1.10 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a mantenere, e a far sì (anche ai sensi dell'art. 1381 c.c.) che l'eventuale Intermediario Veicolo di Provvista CDP mantenga, nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.

10.1.11 D.lgs. 231/2007 – decreto antiriciclaggio

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad adempiere e a far sì che siano adempiute puntualmente le richieste di informazioni e documenti presentate da CDP in merito alla Parte Finanziata e, se del caso, a eventuali Intermediari Veicolo di Provvista CDP, Garanti e capogruppo che abbia prestato un pegno su titoli di Stato, ai fini dell'adempimento ai propri obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i., utilizzando per il rilascio delle dichiarazioni la specifica modulistica

resa disponibile dalla stessa CDP sul proprio sito *web*.

10.1.12 Sanzioni

La Parte Finanziata si impegna, per quanto in proprio potere e conoscenza, in proprio nonché per conto - anche ai sensi dell'art. 1381 c.c. - dell'eventuale Intermediario Veicolo di Provvista CDP, a non utilizzare, investire, o comunque mettere a disposizione, al momento dell'erogazione del relativo Finanziamento Factoring, i proventi dei Finanziamenti a beneficio di un Persona Sanzionata, in un Paese Sanzionato o con altre modalità che comportino la violazione delle Sanzioni o l'imposizione di misure restrittive in base alle Sanzioni.

10.2 OBBLIGHI ULTERIORI

Ove applicabile, la Parte Finanziata farà in modo che, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 c.c.:

- (a) i relativi Intermediari Veicolo di Provvista CDP rispettino le obbligazioni di cui agli Articoli da 10.1.1 a 10.1.3, 10.1.5, nonché da 10.1.8 a 10.1.12, *mutatis mutandis*; e
- (b) i relativi Garanti, rispettino le obbligazioni di cui agli Articoli da 10.1.1 a 10.1.3, nonché da 10.1.10 a 10.1.12, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 11

EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del codice civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (*Restituzione del Finanziamento*):

- (a) la Parte Finanziata e/o, ove applicabile, la capogruppo che abbia stipulato un Atto di Costituzione di Pegno e/o il Garante e/o l'Intermediario Veicolo Provvista di CDP versi in stato di crisi e/o di insolvenza;
- (b) l'assoggettamento della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, della capogruppo che abbia stipulato un Atto di Costituzione di Pegno e/o del Garante e/o dell'Intermediario Veicolo Provvista di CDP ad una Procedura Concorsuale; e
- (c) ove applicabile, il venir meno, per qualsiasi ragione, della validità ed efficacia dell'Atto di Costituzione di Pegno, e/o di una Garanzia ove, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale circostanza si sia verificata, la Parte Finanziata non abbia costituito in favore della Parte Finanziatrice garanzie reali equivalenti che siano in ogni caso, in forma e sostanza, di gradimento della Parte Finanziatrice.

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*) attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata attraverso messaggio di posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 (*Efficacia della decadenza*):

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno

dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni e a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto all'ultimo alinea del precedente Articolo 10.1.6 (*Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione*) nonché al successivo Articolo 11.2.2 (*Efficacia della Risoluzione*), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolveranno di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (*Efficacia della Risoluzione*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale pagamento non sia compiuto nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
- (b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.2 (*Scopo*);
- (c) fatto salvo quanto previsto dal successivo Paragrafo (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate, per quanto di rispettiva competenza, da parte della Parte Finanziata, dell'eventuale Intermediario Veicolo di Provvista CDP, dell'eventuale Garante e/o della relativa capogruppo che abbia costituito pegno su titoli di Stato ai sensi della Convenzione nella Convenzione medesima, nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, nell'Atto di Costituzione di Pegno, in una Garanzia e/o nel Modulo di Adesione o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da tali soggetti consegnati ai sensi dei suddetti documenti sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi sostanzialmente le ragioni di credito della Parte Finanziatrice, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;
- (d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (*D.lgs. 231/2001*), 8.1.8 (*Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-Corruzione della Parte Finanziatrice*), 8.1.9 (*Correttezza e accuratezza delle informazioni*) e, in parte qua, 8.2 (*Dichiarazioni e garanzie ulteriori*) del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
- (e) fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo (f), in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (*Obblighi di Informazione*) e 10 (*Obblighi della Parte Finanziata*) non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (f) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9.4 (*D.lgs. 231/2001*), 10.1.6 (*Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-Corruzione*), 10.1.10 (*D.lgs. 231/2001*) e, in parte qua, 10.2 (*Obblighi ulteriori*) non sia adempiuto;
- (g) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui all'Articolo 10.1.11 (*D.lgs. 231/2007 – Decreto antiriciclaggio*), 10.1.12 (*Sanzioni*) e, in parte qua, 10.2 (*Obblighi ulteriori*) non sia adempiuto;
- (h) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, (i) la Parte Finanziata non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel presente Contratto e/o in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, e/o (ii) la Parte Finanziata o la capogruppo che abbia sottoscritto l'Atto di Costituzione di Pegno, e/o il Garante che abbia sottoscritto una Garanzia, non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni ivi previste; e/o (iii) l'Intermediario Veicolo di Provvista CDP non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nel Modulo di Adesione, a meno che, in ciascun caso e ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato; e
- (i) la Parte Finanziata non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Parte

Finanziata nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro: (i) 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l'inadempimento riguardi un'obbligazione di pagamento; ovvero (ii) 30 (trenta) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l'inadempimento riguardi un'obbligazione di altra natura, in entrambi i casi decorrenti dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.

11.2.2 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*Risoluzione*) del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata attraverso messaggio di posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della predetta comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.2 (*Efficacia della risoluzione*):

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo;
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni e a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno;
- (c) in caso di risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno; e
- (d) in caso di risoluzione del presente Contratto per: (i) inadempimento agli obblighi di cui agli Articoli 9.4 (*D.lgs. 231/2001*) e 10.2.10 (*D.lgs. 231/2001*); e/o (ii) violazione delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte Finanziata ai sensi dell'Articolo 8.1.7 (*D.lgs. 231/2001*), fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell'esercizio della risoluzione e/o in relazione a una Sanzione 231 (come di seguito definita), in ogni caso debitamente documentato.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (*Efficacia del Recesso*), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 (*Restituzione dei Finanziamenti*), al verificarsi dei seguenti eventi: (i) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non si avvalga, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 e/o 11.2.2; (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere le attività connesse con la Convenzione e/o il presente Contratto; (iii) non sia rinnovata, se scaduta o venga revocata da una delle autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'attività della Parte Finanziata, dell'Intermediario Veicolo di Provvista CDP, del Garante e/o della capogruppo che abbia prestato un pegno (ove presenti); (iv) la Parte Finanziata, l'Intermediario Veicolo di Provvista CDP, il Garante e/o la capogruppo che abbia prestato un pegno (ove

presenti)interrompa o sospenda la propria attività così come svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale; (v) il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del presente Contratto, di un Contratto di Finanziamento Integrativo, di una Garanzia, di un Modulo di Adesione e/o di un Atto Costitutivo di Pegno ; e/o (vi) qualora nei confronti della Parte Finanziata, del relativo Intermediario Veicolo di Provvista CDP, del relativo Garante e/o della capogruppo che abbia prestato un pegno (ove presenti) (a) vi sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D.lgs. 231/2001, o (b) sia applicata una misura cautelare, anche di tipo interdittivo, prevista dal D.lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi sub (a) e (b), una “**Sanzione 231**”). Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.3.1 (*Recesso*) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata attraverso messaggio di posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 (*Efficacia del Recesso*):

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni e a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; e
- (c) in caso di recesso dal presente Contratto per il verificarsi di uno dei casi di cui al precedente Articolo 11.3.1, paragrafo (vi), fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.7 (*Indennizzo*), la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso e/o in relazione a una Sanzione 231, in ogni caso debitamente documentato.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice, in adempimento del Contratto e di ciascun contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice, contraddistinto con il numero IBAN IT65S0760203200000000000011. La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.

12.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata e suoi aventi causa di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di

Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

ARTICOLO 13

SPESE E COSTI

Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge. Resta inoltre inteso che qualora la Parte Finanziata decida di avvalersi di un Intermediario Veicolo di Provvista CDP, gli obblighi di cui alla Convenzione e al Contratto di Finanziamento graveranno, in ogni caso, primariamente sulla Parte Finanziata e che questa non potrà esimersi da responsabilità, qui espressamente riconosciuta come solidale, per eventuali inadempimenti da parte dell'Intermediario Veicolo di Provvista CDP.

14.2 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

14.3 Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio della Parte Finanziatrice di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o dalla Convenzione potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, della Parte Finanziatrice di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, e/o dall'Atto di Costituzione di Pegno potrà essere considerata come una rinuncia della Parte Finanziatrice ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte della Parte Finanziatrice di un potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o dalla Convenzione non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi di tali atti o dalla normativa applicabile.

14.4 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni e in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede e ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

14.5 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità e azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

14.6 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o della Convenzione e delle operazioni in essi contemplate, salvo diverso accordo scritto fra le Parti o salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio, per ragioni diverse dalla violazione degli impegni di riservatezza di cui al presente Articolo 14.6 (*Riservatezza*), ovvero ancora la loro divulgazione sia dovuta in base a disposizioni normative o regolamentari o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria o, infine, sia necessaria in caso di disposizione, cessione o trasferimento da parte di CDP: (i) dei propri crediti ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta ferma, comunque, la facoltà delle Parti di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all'altra Parte che, a seconda dei casi, la Parte Finanziatrice o la Parte Finanziata consideri necessario divulgare a detta autorità.

14.7 Indennizzo

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al presente Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o all'Atto di Costituzione di Pegno ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese ai sensi di tali documenti. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

14.8 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

14.9 Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi delle disposizioni ivi contenute (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall'altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

14.10 Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

_____ via _____
PEC: _____
All'attenzione di _____

Per la Parte Finanziatrice:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14.11 Ruolo dell'Agente di calcolo

Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 15**TRATTAMENTO FISCALE**

Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003.

ARTICOLO 16**LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE****16.1 Legge applicabile**

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono regolati dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

16.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

La Parte Finanziata dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto per il tramite di Assifact.

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione, secondo le modalità di cui all'articolo 3.4 della Convenzione. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da voi sottoscritta entro non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta.

Distinti saluti

_____, ____/____/____
[Luogo e Data]

[La Parte Finanziata]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, e dell'articolo 1342 del codice civile:

- a. le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:
- i Articolo 2.2 (*Scopo*);
 - ii Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*);
 - iii Articolo 4 (*Contratti di Finanziamento Integrativo - Utilizzo dei Finanziamenti*);
 - iv Articolo 5.2 (*Limite legale al Tasso di Interesse applicabile*);
 - v Articolo 5.5 (*Interessi di mora*);
 - vi Articolo 7 (*Imposte e Tasse*);
 - vii Articolo 10.1.3 (*Impegni di compliance e regolamentari*);
 - viii Articolo 10.1.5 (*Requisiti dei Finanziamenti Factoring*);
 - ix Articolo 10.1.7 (*Integrazione del pegno*);
 - x Articolo 10.1.12 (*Sanzioni*);
 - xi Articolo 10.2 (*Obblighi ulteriori*);
 - xii Articolo 11.1 (*Eventi di Decadenza*);
 - xiii Articolo 11.2 (*Eventi di Risoluzione*);
 - xiv Articolo 11.3 (*Eventi di Recesso*);
 - xv Articolo 12.2 (*Compensazione*);
 - xvi Articolo 12.3 (*Contestazioni*);
 - xvii Articolo 14.4 (*Prova del credito*);
 - xviii Articolo 14.7 (*Indennizzo*);
 - xix Articolo 14.8 (*Rinuncia a diritti e/o facoltà*);
 - xx Articolo 14.10 (*Comunicazioni*);
 - xxi Articolo 16.2 (*Foro Competente*);
 - xxii Clausole contenute alla Premessa (c) e agli articoli 2.2, 3.1, 3.3, nonché, ove applicabili, 5 e 6 del modello di Contratto di Finanziamento Integrativo allegato al presente Contratto quale Allegato 1; e
- b. le seguenti clausole della Convenzione:
- i paragrafo 2.9 dell'articolo 2 (*Scopo*);
 - ii sotto-paragrafi (iv), (v), (vi), (ix) e (xi) del paragrafo 3.2 dell'articolo 3 (*Finanziamenti*);
 - iii paragrafo 3.3 dell'articolo 3 (*Finanziamenti*);
 - iv articolo 4 (*Garanzie in favore di CDP*);
 - v lettere (b), (c), (d), (f), (g), (h) e (i) dell'articolo 5 (*Plafond*);
 - vi paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.8 dell'articolo 6 (*Finanziamenti Factoring*);
 - vii paragrafo 7.13 dell'articolo 7 (*Miscellanea*);
 - viii paragrafi 8.2 e 8.3 dell'articolo 8 (*Digitalizzazione*).

[La Parte Finanziata]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

ALLEGATO 1
AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO
SOTTOSCRITTO TRA [...] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A. IN DATA [...]
(POSIZIONE XXXXXXXX)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO (PROPOSTA)

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile del seguente

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO

tra

(1)

[una banca, con sede legale in _____ capitale sociale pari ad Euro _____, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale n. _____ e Partita IVA n. _____, iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____] (la "**Parte Finanziata**")]

[un intermediario finanziario operante in Italia che, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, è abilitato allo svolgimento dell'attività di factoring, con sede legale in _____, capitale sociale pari ad Euro _____, interamente versato, iscritto al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale n. _____ e Partita IVA n. _____, iscritto all'elenco degli intermediari finanziari al n. _____ [e appartenente al gruppo _____, [iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____]] (la "**Parte Finanziata**")]⁴

e

(2)

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l' "**Agente di Calcolo**"),

(la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**").

PREMESSO CHE

A

In data [●], la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), in forza della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Italiana Factoring ("**Assifact**") in data 9 giugno 2025 (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle Banche e delle società di factoring iscritte all'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB tenuto dalla Banca d'Italia (le "**Società di Factoring**") a valere su un plafond di Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) previsto nella Convenzione (il "**Plafond**"), per consentire alle Banche e Società di Factoring di effettuare nuove operazioni di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione (i "**Beneficiari**"), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.

B

La Parte Finanziata ha preso atto dei Margini applicabili alla Data di Erogazione (come di seguito indicata), secondo le modalità previste dalla Convenzione.

C

Mediante l'invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Integrativo**") e della richiesta di utilizzo tramite il modello allegato sub 2 al Contratto di Finanziamento Quadro (la "**Richiesta di Utilizzo**"), la Parte Finanziata (i) accetta irrevocabilmente e incondizionatamente il contenuto della Convenzione e dei relativi allegati; e (ii) intende richiedere alla Parte Finanziatrice l'erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 (*Finanziamenti*) e 4 (*Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo dei Finanziamenti*) del Contratto di Finanziamento Quadro.

D

La Parte Finanziatrice, ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento (come di seguito definito) ai termini e alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

⁴ Da eliminare, a seconda dei casi, sezione non applicabile.

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 Premesse e allegati:** le premesse e l'allegata Richiesta di Utilizzo formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 1.2 Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro o nella Convenzione, a seconda dei casi.
- 1.3 Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO

2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini e alle condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento, in una o più Erogazioni, per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____, secondo le caratteristiche di dettaglio indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il "**Finanziamento**"), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito indicata) secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.

2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento e al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, che si intendono integralmente riprodotti nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

3.1 La Parte Finanziata dichiara:

- (i) di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione indicata all'articolo 4.1.4 del Contratto di Finanziamento Quadro; e
- (ii) con riferimento alla documentazione di cui all'articolo 4.1.4 del Contratto di Finanziamento Quadro eventualmente non consegnata unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, che la stessa è già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice ed è alla data odierna ancora valida e vigente e non ha subito modificazioni.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della suddetta documentazione nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all'articolo 3.2 (*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione*) del Contratto di Finanziamento Quadro e delle altre condizioni altrimenti previste nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Convenzione costituiscono condizioni essenziali per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l'erogazione del Finanziamento.

3.2 La Parte Finanziata prende atto che, alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo:

- (a) l'Esposizione Corrente maturata in relazione ai Finanziamenti Garantiti con Pegno non deve essere superiore al 100% (cento per cento) dei Fondi Propri della Parte Finanziata;
- (b) il Rapporto di Vigilanza con riferimento alla Parte Finanziata non dovrà essere superiore al 30% (trenta per cento) o al diverso limite richiesto da CDP e determinato ai sensi del paragrafo (c), (iv) dell'Articolo 5 (*Plafond*) della Convenzione; e
- (c) il Rapporto di Vigilanza Consolidato del Gruppo bancario italiano di appartenenza con riferimento alla Parte Finanziata non dovrà essere superiore al 30% (trenta per cento) o al diverso limite richiesto da CDP e determinato ai sensi del paragrafo (c), (v) dell'Articolo 5 (*Plafond*) della Convenzione.

3.3 La Parte Finanziata dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice che (a) alla data odierna le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla Data di Erogazione (come di seguito definita); e (b) alla data odierna non si è verificato alcun Evento Rilevante e, per effetto dell'Erogazione del Finanziamento qui

richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO

Il Finanziamento sarà erogato, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente, il _____ (la “**Data di Erogazione**”)⁵.

Qualora il Finanziamento non sia erogato alla Data di Erogazione per il mancato verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nella Convenzione, la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non avrà alcun effetto.

ARTICOLO 5

COSTITUZIONE DI PEGNO

Qualora la Parte Finanziata abbia perfezionato Finanziamenti Garantiti con Pegno ovvero intenda richiederne la concessione con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma che a favore di CDP è stato costituito (da sé medesima o dalla relativa capogruppo, ove applicabile ai sensi della Convenzione) un pegno su titoli di Stato nella misura almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Corrente, secondo quanto previsto nell'Atto di Costituzione di Pegno. Come meglio specificato nell'Atto di Costituzione di Pegno, entro ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziata dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito e integrazione dei titoli di Stato sull'apposito conto titoli vincolato) affinché il valore dei titoli di Stato oggetto di pegno sia almeno pari al 100% (cento per cento) – o alla maggiore soglia percentuale di volta in volta richiesta per iscritto da CDP ai sensi dell'articolo 5 lett. (c) (vi) della Convenzione – dell'Esposizione Corrente, secondo quanto previsto dall'articolo 10.1.7 (*Integrazione del pegno*) del Contratto di Finanziamento Quadro.⁶

ARTICOLO 6

ULTERIORI GARANZIE

Qualora la Parte Finanziata abbia perfezionato Finanziamenti Garantiti con Fideiussione ovvero intenda richiederne la concessione con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma che a favore di CDP è stata prestata una Garanzia (nella forma di cui all'Allegato 1 Parte IV della Convenzione) e che, secondo quanto previsto dall'articolo 4.7 della Convenzione, tenuto conto dei Finanziamenti Garantiti con Fideiussione già erogati e di quelli di cui si intende chiedere l'erogazione, non è ancora stato raggiunto l'Importo Massimo Utilizzabile (come definito nella Garanzia di cui all'Allegato 1, Parte IV, alla Convenzione).⁷

Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all'erogazione del Finanziamento – per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell'erogazione del Finanziamento effettuata da CDP alla Data di Erogazione.

Distinti saluti

[La Parte Finanziata]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Luogo e Data]

[Firma]

⁵ Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

⁶ Clausola applicabile solo per i Finanziamenti Garantiti con Pegno.

⁷ Clausola applicabile solo per i Finanziamenti Garantiti con Fideiussione richiesti da una Società di Factoring non consolidata in un gruppo bancario.

ALLEGATO 2 al Contratto di Finanziamento Quadro
Modello di **"RICHIESTA DI UTILIZZO PLAFOND"**
Rif. Contratto di Finanziamento Quadro – POSIZIONE ⁽¹⁾ _____
tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e _____

Spett.le
CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie –
Plafond di Liquidità
Via Goito, 4
00185 Roma
PEC cdpspa@pec.cdp.it

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____

Partita IVA: _____

Iscrizione al Registro Imprese di _____: _____

Iscrizione all'Albo [degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB] / [delle Banche di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385]: al n. _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, nonché ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo inviata in data odierna cui la presente Richiesta di Utilizzo è allegata, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo

Data di Erogazione: _____

Importo totale dell'Erogazione richiesta: € _____

Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti Factoring		Finanziamento Garantito con Pegno ⁽³⁾ (€)	Finanziamento Garantito con Patronage ⁽³⁾ (€)	Finanziamento Garantito con Fideiussione ⁽³⁾ (€)	Finanziamento Non Garantito ⁽³⁾ (€)	Totale (€)
Data di Scadenza Finale ⁽²⁾	3 mesi					
	6 mesi					

Con la presente vi chiediamo irrevocabilmente di voler effettuare l'erogazione dei suddetti importi sul Conto Corrente Parte Finanziata (come indicato all'articolo 4.2.1 del Contratto di Finanziamento Quadro) alla Data di Erogazione.

Luogo e data _____, _____

(Nome Cognome)

(Qualifica)

(Codice Fiscale)

FIRMA

Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. _____

e-mail: _____

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

⁽³⁾ si fa riferimento alle definizioni di Finanziamento Garantito con Pegno, Finanziamento Garantito con Patronage, Finanziamento Garantito con Fideiussione e Finanziamento Non Garantito di cui all'articolo 1 della Convenzione.

ALLEGATO 1 – PARTE II

ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI STATO (PROPOSTA)

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Atto (come di seguito definito).

ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI STATO

TRA

- (1) [●], con sede legale in [●], Italia, capitale sociale pari ad euro [●] interamente versato, iscritto al Registro delle Imprese di [●] n. [●] codice fiscale e partita IVA n. [●] [iscritto all'albo degli intermediari finanziari ex articolo 106] / [iscritta all'Albo delle Banche [e capogruppo del Gruppo Bancario _____], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____]] del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato ("TUB") al n. [●] / [capogruppo del gruppo _____ di appartenenza della Parte Finanziata]⁸ (di seguito, il "**Costituente**")

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito 4, capitale sociale pari ad euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**", il "**Creditore Garantito**" o la "**Parte Finanziatrice**" e, congiuntamente al Costituente, le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- (A) In data 9 giugno 2025, Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**") e l'Associazione Italiana per il Factoring a cui appartengono, *inter alia*, intermediari finanziari operanti nelle varie sedi istituzionali, nazionali e internazionali, nello svolgimento e nella promozione di attività di *factoring*, avente sede in Via Cerva 9, 20122 Milano, codice fiscale n. 97067880159, Partita I.V.A. 10316950152 ("**Assifact**"), hanno sottoscritto una convenzione (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai Finanziamenti (come di seguito definiti) che saranno messi a disposizione delle Banche e delle società abilitate all'esercizio dell'attività di *factoring* iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 (come di volta in volta modificato e novellato, il "**TUB**") tenuto dalla Banca d'Italia (le "**Società di Factoring**") a valere su un plafond di Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) previsto nella Convenzione (il "**Plafond**"), per consentire loro di effettuare operazioni di finanziamento, nella forma di Finanziamenti Factoring, in favore delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione italiane (i "**Beneficiari**", come meglio definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione;
- (B) in relazione alla Convenzione, [inserire ragione sociale della Parte Finanziata] (la "**Parte Finanziata**") ha trasmesso a CDP una proposta di contratto di finanziamento quadro (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), ai sensi del quale, per le finalità e secondo i termini e condizioni ivi previsti, CDP metterà a disposizione della Parte Finanziata uno o più Finanziamenti (come di seguito definiti), la cui erogazione è subordinata alla stipula, di volta in volta, tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, di appositi Contratti di Finanziamento Integrativi (come di seguito definiti). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro sono descritti nell'Allegato A al presente atto di costituzione di pegno su titoli di Stato (l' "**Atto**");
- (C) CDP si renderà disponibile a consentire alla Parte Finanziata di richiedere erogazioni a valere sul Contratto di Finanziamento Quadro riferite a Finanziamenti (come di seguito definiti), a condizione, tra l'altro, che il Costituente fornisca ulteriori garanzie a beneficio di CDP, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 3.3 e 4.2 della Convenzione;
- (D) con il presente Atto, il Costituente intende, a tal fine, costituire in Pegno, a beneficio di CDP, l'Oggetto del Pegno a garanzia dei Crediti Garantiti (ciascuno di tali termini come di seguito, rispettivamente, definito), secondo i termini e nei limiti indicati nel presente Atto.

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

⁸ Selezionare e mantenere l'alternativa applicabile a seconda dei casi.

1. PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1. Articoli, Premesse e Allegati

Nel presente Atto, qualsiasi riferimento ad un "Articolo", ad una "Premessa" o ad un "Allegato" si intende riferito, rispettivamente, ad un articolo, ad una premessa o ad un allegato del presente Atto, qualora non diversamente specificato.

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

1.2. Definizioni

Nel presente Atto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Nel presente Atto:

"**Atto**" indica il presente atto di costituzione di pegno su titoli di Stato.

"**Caratteristiche dei Titoli**" indicano le caratteristiche dei Titoli Originari e dei Titoli Aggiuntivi, come individuate nella Parte I (*Caratteristiche dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*).

"**Causa di Escussione**" indica il verificarsi di un Evento Rilevante.

"**Cedole**" indica le somme di denaro e gli altri diritti o utilità di volta in volta attribuiti, da attribuirsi o altrimenti ricevuti o ricevibili a titolo di interessi, frutti o altri proventi, in relazione ai Titoli.

"**Cessione**" indica qualsiasi trasferimento o cessione in tutto o in parte di ciascuno dei Contratti di Finanziamento da parte di CDP o qualsiasi cessione o trasferimento, anche a fini di garanzia o novazione, di Crediti Garantiti da parte di CDP.

"**Codice della Crisi e dell'Insolvenza**" indica il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come di volta in volta modificato e/o integrato.

"**Conto Titoli**" indica il conto titoli, acceso a nome del Costituente presso il Depositario.

"**Contratti di Finanziamento**" indica ciascun Contratto di Finanziamento Quadro e i relativi Contratti di Finanziamento Integrativo.

"**Contratto di Finanziamento Integrativo**" indica ciascun contratto di finanziamento posto in essere in esecuzione del relativo Contratto di Finanziamento Quadro, stipulato dalla data di conclusione del presente Atto (inclusa) in poi tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice.

"**Crediti Garantiti**" ha il significato di cui all'Articolo 3 (*Crediti Garantiti*).

"**Data di Erogazione**" ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

"**Data di Pagamento**" ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

"**Data di Rendicontazione**" ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

"**Data di Riferimento**" indica la prima Data di Erogazione a valere sul Finanziamento.

"**Decreto 170**" indica il D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta integrato e/o modificato.

"**Depositario**" indica [●].

"**Documenti di Conforto**" indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente (nei soli casi in cui detta sezione eroghi tale servizio), dal quale risulti l'assenza di qualsiasi procedura concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;

- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, risalente a non più di 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la data di consegna a CDP dei Documenti di Conforto, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e
- (c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante; (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 ovvero, a seconda dei casi, dagli articoli 2482-bis e 2482-ter) e 2484 del codice civile ovvero - ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante - in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei suddetti articoli; e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante.

“Esposizione Corrente” indica l'importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti aumentato dell'importo complessivo delle erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non perfezionata e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all'importo delle erogazioni richieste dalla Parte Finanziata in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere computata al fine del calcolo dell'Esposizione Corrente.

“Evento Rilevante” ha il significato di cui all'Articolo 9 (*Integrazione dei Contratti di Finanziamento*) e, più precisamente, indica ciascuno degli eventi a seguito del verificarsi del quale CDP ha la facoltà di dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine, recedere da ovvero risolvere un Contratto di Finanziamento.

“Finanziamenti” indica i Finanziamenti Garantiti con Pegno (come definiti ai sensi della Convenzione) erogati alla Parte Finanziata da CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e di ciascun relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, a valere sul Plafond, e garantiti dal Pegno concesso ai sensi del presente Atto.

“Finanziamento/i Factoring” ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

“Importo Massimo Garantito” indica l'importo di euro [●] ([●]).

“Lettera di Accettazione” indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all'allegato 4 (*Modello di Lettera di Accettazione*) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 (*Digitalizzazione*) della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà la presente proposta di Atto di Costituzione di Pegno, ai termini, alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione.

“Oggetto del Pegno” indica, congiuntamente, i Titoli e le Cedole.

“Pegno” indica ogni diritto di pegno costituito ai sensi del presente Atto.

“Procedura Concorsuale” indica, ove applicabili (anche ai sensi degli artt. 80 del TUB e 295 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza) (i) l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli artt. 82 del TUB e 297 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, (ii) la liquidazione volontaria, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria ex art. 70 del TUB, la gestione provvisoria (o commissariamento) degli intermediari non bancari ex art. 113-bis del TUB e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Parte Finanziata o al diverso Soggetto Rilevante (se del caso) previste dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza e/o da altre leggi applicabili; (iii) le misure di risoluzione previste dal D.lgs. 180/2015, dalla Direttiva 59/2014/UE (“BRRD”) e dal Regolamento (UE) n. 806/2014 per le banche significative nell'Unione; e (iv) le altre procedure applicabili anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nei precedenti punti (i), (ii) e (iii).

“Regolamento sulla Gestione Accentrata” indica il regolamento recante norme di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata, adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 13 agosto 2018, e come di volta in volta integrato e/o modificato o sostituito.

“**Richiesta di Svincolo**” ha il significato di cui all'Articolo 6.1.

“**Ritenuta**” indica una deduzione, detrazione, o ritenuta, a titolo di imposta o di acconto, per Tributo.

“**Soggetto Rilevante**” indica il Costituente e qualsiasi altro soggetto, ivi inclusa la Parte Finanziata, che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento dei Crediti Garantiti.

“**Titoli Aggiuntivi**” indica i titoli immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata, ulteriori rispetto ai Titoli Originari, sui quali di volta in volta sarà costituito il Pegno ai sensi del successivo Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), aventi caratteristiche analoghe ai Titoli Originari.

“**Titoli Originari**” indica i titoli immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata, descritti all'Allegato B (*Titoli Originari*).

“**Titoli**” indica, congiuntamente, i Titoli Originari e i Titoli Aggiuntivi.

“**Tributo**” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, sanzioni e penalità.

“**TUF**” indica il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come di volta in volta modificato e/o integrato.

“**Valore dei Titoli**” indica, tempo per tempo, il valore dei Titoli, non scaduti e/o rimborsati, costituiti in Pegno, definito sulla base del valore nominale e della durata residuale degli stessi come determinato ai sensi dei criteri indicati nella Parte II (*Valore dei Titoli*) dell'Allegato F (*Caratteristiche e Valore dei Titoli*).

2. OGGETTO DEL PEGNO

2.1. Costituzione del Pegno

Con il presente Atto, il Costituente, al fine di garantire l'esatto, integrale e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti, costituisce irrevocabilmente in Pegno di primo grado l'Oggetto del Pegno, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF, dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, nonché ai sensi del Decreto 170, a favore di CDP, che accetta.

In conformità a quanto previsto dagli articoli 3.3 e 4.2 della Convenzione nonché dall'articolo 4.2.2 del Contratto di Finanziamento Quadro, il Pegno garantisce, congiuntamente e senza vincolo di previa escussione di alcun terzo garante (reale o personale), tutti i Crediti Garantiti, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Atto.

2.2. Valore dei Titoli

Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10.1.7 (*Integrazione del pegno*) del Contratto di Finanziamento Quadro, il Costituente si impegna a far sì che il Valore dei Titoli, alla Data di Riferimento ed entro ciascuna Data di Rendicontazione, non sia mai inferiore, sino alla cancellazione del Pegno, al 100% (cento per cento), o alla maggiore soglia percentuale tempo per tempo richiesta e comunicata da CDP, ai sensi dell'Articolo 5 lett. (c) paragrafo (vi) della Convenzione, dell'Esposizione Corrente.

3. CREDITI GARANTITI

3.1. Crediti Garantiti

Il Pegno garantisce, congiuntamente e per l'intero valore, senza vincolo di previa escussione dell'obbligato principale o di alcun eventuale terzo garante, il pieno ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione e dei Contratti di Finanziamento, ivi incluso l'adempimento di tutti i crediti esistenti e/o futuri del Creditore Garantito derivanti dall'erogazione dei Finanziamenti, tra cui si intendono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) ogni credito per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, corrispettivi o di mora, dovuti dalla Parte Finanziata in base a ciascun Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti;

- (b) ogni credito per il pagamento e/o il rimborso di spese, commissioni, compensi, oneri di rimborso anticipato, recesso, risoluzione, risarcimento dei danni e altri indennizzi, nonché rimborso di imposte e tasse ovvero ogni altra somma eventualmente dovuta dalla Parte Finanziata al Creditore Garantito in base a ciascun Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti;
- (c) ogni credito avente ad oggetto la restituzione, il rimborso e/o l'inefficacia di uno o più pagamenti effettuati in adempimento dei Crediti Garantiti dalla Parte Finanziata a CDP ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento che abbiano formato oggetto di revoca e/o siano stati dichiarati inefficaci, in sede fallimentare o altrimenti, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (d) ogni credito per il recupero di spese e oneri incorsi in relazione al recupero di somme dovute dalla Parte Finanziata ovvero all'esercizio dei diritti aventi titolo in ciascun Contratto di Finanziamento; e
- (e) tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali), ragionevoli e debitamente documentati, sostenuti dal Creditore Garantito ai fini dell'escussione del Pegno, della modifica del presente Atto, nonché dell'esercizio dei diritti del Creditore Garantito derivanti dal presente Atto,

restando inteso che l'ammontare massimo dei Crediti Garantiti dal Pegno non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito (i crediti indicati nel presente Articolo 3, i "**Crediti Garantiti**").

4. EFFICACIA DELLA GARANZIA

4.1. Irrilevanza degli adempimenti parziali

Senza pregiudizio dell'Articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) e Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*), il Pegno rimarrà valido ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento parziale dei Crediti Garantiti, fintantoché tutti i Crediti Garantiti siano stati interamente, incondizionatamente e irrevocabilmente soddisfatti.

4.2. Garanzia non esaustiva

Il Pegno sarà aggiuntivo e indipendente rispetto a ogni altra garanzia personale o reale di cui la Parte Finanziatrice possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.

4.3. Conservazione della garanzia

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1232 e 1275 del codice civile, il Pegno conserverà la propria efficacia nella sua integralità sino al completo soddisfacimento della totalità dei Crediti Garantiti, anche a seguito di modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale dei crediti nascenti da ciascun Contratto di Finanziamento o dai documenti a esso collegati e non sarà ridotto né potrà essere considerato oggetto di rinuncia qualora il Costituente o terzi nell'interesse dello stesso (o della Parte Finanziata) provvedano a pagamenti parziali e/o anticipati ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento o la Parte Finanziatrice effettui remissione parziale dei propri crediti connessi ai Crediti Garantiti, salvo esplicita dichiarazione scritta resa in tal senso. Il tutto senza pregiudizio di quanto previsto nell'Articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) e nell'Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*).

5. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

5.1. Formalità per la costituzione del Pegno

Ai fini della costituzione del Pegno, il Costituente si impegna a:

- (a) registrare e/o far sì che siano registrati tutti i Titoli Originari e il Pegno sul Conto Titoli, in conformità all'articolo 83-*octies* del TUF e all'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata. In particolare il Costituente dovrà inviare o far sì che sia inviata al Depositario (e, per conoscenza, al Creditore Garantito) una comunicazione sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*), contenente istruzioni per la registrazione del Pegno, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione e fornire e/o fare sì che sia fornita evidenza a CDP dell'avvenuto perfezionamento di quanto previsto nelle predette istruzioni almeno 6 (sei) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione; e

- (b) compiere e porre in essere prontamente ogni atto ragionevolmente richiesto dal Creditore Garantito al fine di garantire la validità e l'escutibilità del Pegno.

5.2. Formalità successive

5.2.1. Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno

- (a) Ai fini del rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*), anche ai sensi del Decreto 170, il Costituente si impegna ad integrare il Pegno costituito ai sensi del presente Atto, mediante la costituzione in Pegno di Titoli Aggiuntivi.
- (b) Nel caso di cui al precedente paragrafo (a), il Costituente registrerà e/o farà sì che siano registrati sul Conto Titoli i Titoli Aggiuntivi e registrerà e/o farà sì che sia registrato e annotato il Pegno su tali Titoli Aggiuntivi e sul Conto Titoli, in conformità all'articolo 83-octies del TUF e all'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata inviando al Depositario, almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione, una comunicazione sostanzialmente nella forma di cui all'Allegato D (*Istruzioni per la registrazione del Pegno sui Titoli Aggiuntivi*), contenente istruzioni per la registrazione del Pegno su tali Titoli Aggiuntivi, dando evidenza a CDP dell'avvenuto perfezionamento di quanto previsto in tali istruzioni almeno 6 (sei) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione.
- (c) Fermo restando quanto previsto all'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*) e al paragrafo (a) del presente Articolo 5.2.1, resta inteso che, nel caso in cui il Valore dei Titoli concessi in Pegno risultasse in qualunque momento inferiore alla soglia del 100% (cento per cento), o alla maggiore soglia percentuale tempo per tempo richiesta e comunicata da CDP, ai sensi dell'Articolo 5 lett. (c) paragrafo (vi) della Convenzione, dell'Esposizione Corrente per effetto dell'intervenuta scadenza e/o rimborso di uno o più dei Titoli costituiti in Pegno, il Costituente, in aggiunta alle formalità sopra previste, farà in modo che il "contante" (nell'accezione utilizzata nel Decreto 170) rinveniente dal pagamento/liquidazione dei relativi Titoli sia immediatamente versato su un conto corrente aperto a nome del Costituente presso un soggetto bancario di gradimento di CDP e costituito in pegno in favore di CDP, in sostituzione dei Titoli oggetto di Pegno venuti a scadenza. CDP acconsentirà, di volta in volta, alla liberazione di tale "contante" dal pegno solamente a seguito del ripristino della suddetta percentuale, in conseguenza dell'avvenuta integrazione del Pegno ai sensi dei precedenti paragrafi (a) e (b).
- (d) Le previsioni di cui al presente Articolo 5.2.1 devono considerarsi quali "clausole di integrazione" e "clausole di sostituzione" ai sensi e per gli effetti del Decreto 170.

5.2.2. Ricognizione del Pegno

Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), il Costituente si impegna a sottoscrivere e inviare al Creditore Garantito, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data della relativa richiesta di CDP e, in ogni caso, entro il 31 marzo di ciascun anno, un atto ricognitivo del Pegno, predisposto secondo il modello di cui all'Allegato E (*Modello di atto ricognitivo*), avente data certa ai sensi della legge italiana e recante descrizione dei principali termini e condizioni economici, di durata e di rimborso del Finanziamento, ai sensi del quale la stessa riconosca la validità, efficacia ed escutibilità del Pegno anche a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla nuova erogazione effettuata da CDP a valere sul Plafond.

6. SVINCOLO DEI TITOLI

- 6.1.** Nel caso in cui il Valore dei Titoli sia superiore al 100% (cento per cento), o alla maggiore soglia percentuale tempo per tempo richiesta e comunicata da CDP, ai sensi dell'Articolo 5 lett. (c) paragrafo (vi) della Convenzione, dell'Esposizione Corrente, il Costituente potrà richiedere a CDP di svincolare parte dei Titoli costituiti in Pegno per l'eccedenza (di seguito, la "**Richiesta di Svincolo**").
- 6.2.** Successivamente al ricevimento della Richiesta di Svincolo, CDP, valutato il rispetto degli impegni di cui all'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*) e verificata l'assenza di Eventi Rilevanti anche sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal Costituente ai sensi dell'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*), presterà il consenso allo svincolo del Pegno relativamente a quei Titoli per i quali lo svincolo è stato richiesto, entro e non

oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento dell'allegato *sub "2" (Istruzioni per lo Svincolo)* all'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*). A tal fine, CDP sottoscriverà le istruzioni di svincolo predisposte secondo il modello allegato *sub "2" (Istruzioni per lo Svincolo)* all'Allegato C (*Istruzioni per la registrazione*). Resta inteso che il consenso di CDP allo svincolo di cui al presente paragrafo 6.2 non costituisce in alcun modo una dichiarazione di CDP circa l'assenza di Eventi Rilevanti alla data in cui il consenso è prestato, né rinuncia ad eccepire l'esistenza di un Evento Rilevante o a esercitare i relativi diritti e rimedi previsti da ciascun Contratto di Finanziamento.

- 6.3.** Resta, inoltre, inteso che il Costituente non potrà richiedere a CDP alcuna erogazione a valere sul Plafond qualora, all'esito dello svincolo di cui al presente articolo, il Valore dei Titoli non sia pari o superiore alla percentuale del 100% (cento per cento), o alla maggiore soglia percentuale tempo per tempo richiesta e comunicata da CDP, ai sensi dell'Articolo 5 lett. (c) paragrafo (vi) della Convenzione, dell'Esposizione Corrente, indicata nell'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*).

7. CEDOLE

7.1. Cedole

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 7.2 (*Verificarsi di un Evento Rilevante*), il Costituente ha il diritto a riscuotere le Cedole.

7.2. Verificarsi di un Evento Rilevante

- (a) In seguito al verificarsi di un Evento Rilevante, il Creditore Garantito avrà facoltà di inviare una comunicazione al Costituente e al Depositario informandoli del verificarsi dell'Evento Rilevante e, a decorrere da tale comunicazione e sino alla trasmissione di diverse istruzioni scritte da parte del Creditore Garantito, quest'ultimo avrà diritto a riscuotere tutte le Cedole. I rendimenti così percepiti dal Creditore Garantito saranno imputati al soddisfacimento dei Crediti Garantiti scaduti o, qualora non vi fossero crediti scaduti, saranno trattenuti dal Creditore Garantito a garanzia dei Crediti Garantiti, sino a concorrenza di quanto dovuto a valere sui medesimi e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito.
- (b) Con riferimento ai diritti del Creditore Garantito ai sensi del presente Articolo 7.2, il Costituente rinuncia a qualsiasi diritto, azione, difesa, eccezione o opposizione riguardante le modalità di esercizio di tali diritti da parte del Creditore Garantito e i contenuti di qualsiasi comunicazione inviata dal Creditore Garantito riguardo il fatto che un Evento Rilevante si è verificato, non è più in essere o è stato rinunciato; tali diritti, azioni, difese, eccezioni o opposizioni:
- (i) potranno essere sollevate o proposte solo in caso di dolo o colpa grave del Creditore Garantito al solo fine di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza del dolo ovvero della colpa grave; e
- (ii) non avranno (salvo in caso di dolo o colpa grave del Creditore Garantito) alcun effetto sull'esercizio dei diritti del Creditore Garantito ai sensi del presente Articolo 7.2.

8. DICHIARAZIONI E GARANZIE RILASCIATE DAL COSTITUENTE

8.1. Dichiarazioni e garanzie

Senza alcun pregiudizio e in aggiunta alle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento e in qualsiasi altro documento ad esso collegato, il Costituente dichiara e garantisce al Creditore Garantito quanto segue:

- (a) il Costituente è il solo legittimo proprietario dei Titoli Originari che sono regolarmente depositati presso il Conto Titoli;
- (b) i Titoli Originari soddisfano le Caratteristiche dei Titoli;

- (c) ad eccezione del Pegno, l'Oggetto del Pegno è libero da ogni diritto di garanzia, diritto di opzione o prelazione o da qualsiasi altro privilegio o diritto di terzi, di natura reale o personale, di qualsiasi natura;
- (d) il Costituente ha piena capacità di stipulare il presente Atto e pieni poteri di costituire valido Pegno di primo grado sull'Oggetto del Pegno a beneficio del Creditore Garantito;
- (e) la costituzione del Pegno e le disposizioni di cui al presente Atto non sono in conflitto con alcun contratto o accordo di cui il Costituente sia parte ovvero disposizione di legge o regolamentare o documento societario vincolante per il Costituente;
- (f) il presente Atto e ogni operazione ivi prevista costituiscono in capo al Costituente obbligazioni legittime, valide e vincolanti che possono essere pienamente e immediatamente fatte valere in giudizio nei confronti dello stesso;
- (g) il Costituente non si trova in stato di insolvenza e, per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere le proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali Procedure Concorsuali, né ha assunto misure societarie per la liquidazione o per lo scioglimento, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di onorare ed eseguire le obbligazioni assunte con il presente Atto, né entrerà in stato di insolvenza in conseguenza della stipulazione del presente Atto o di una qualunque operazione ivi contemplata;
- (h) i Titoli non sono sottoposti a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo, sono liberamente trasferibili e possono essere liberamente concessi in Pegno da parte del Costituente;
- (i) il Valore dei Titoli, alla Data di Riferimento, alla Data di Erogazione e a ciascuna Data di Rendicontazione, è pari ad almeno il 100% (cento per cento) - o alla maggiore soglia percentuale tempo per tempo richiesta e comunicata da CDP, ai sensi dell'Articolo 5 lett. (c) paragrafo (vi) della Convenzione - dell'Esposizione Corrente;
- (j) il Pegno costituirà, in seguito all'esecuzione delle formalità, rispettivamente di cui agli Articoli 5.1 (*Formalità per la costituzione del Pegno*) e 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), pegno di primo grado a garanzia dei Crediti Garantiti, valido, efficace ed escutibile in favore del Creditore Garantito nei confronti del Costituente e dei terzi;
- (k) non vi sono azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrali in corso ovvero, per quanto a conoscenza del Costituente, minacciati dinanzi a qualsivoglia organo giudiziario o arbitrale, in Italia o all'estero, in connessione all'Oggetto del Pegno; e
- (l) i Titoli Originari sono e permarranno per tutta la durata del presente Atto in regime di dematerializzazione ai sensi del Regolamento sulla Gestione Accentrata, salvo quanto previsto all'Articolo 11.1(j) (*Impegni del Costituente*).

8.2. Reiterazione delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e le garanzie di cui sopra si intendono prestate non solo alla stipula del presente Atto, ma anche in occasione di ciascuna Data di Rendicontazione, Data di Erogazione e Data di Pagamento, con riferimento anche ai Titoli Aggiuntivi, di tempo in tempo, costituiti in Pegno e ai fatti e alle circostanze di volta in volta esistenti, come se fossero effettuate in quel momento.

9. INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

Il Costituente prende atto e concorda con CDP, che accetta, che la non correttezza e/o veridicità delle dichiarazioni e garanzie rese dal Costituente ai sensi del presente Atto e/o il mancato puntuale adempimento da parte del Costituente di uno qualunque degli impegni assunti ai sensi del presente Atto costituisce un “**Evento Rilevante**” ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Finanziamento, al verificarsi del quale, pertanto, CDP potrà (i) dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine ad essa concesso ai sensi di ciascun Contratto

di Finanziamento; (ii) recedere da ciascun Contratto di Finanziamento; ovvero (iii) risolvere ciascun Contratto di Finanziamento.

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 2.2. (*Valore dei Titoli*), il Costituente prende atto e concorda con CDP, che accetta, che, quale condizione sospensiva all'erogazione dei Finanziamenti, il Costituente dovrà assicurare che il Pegno sia costituito sull'Oggetto del Pegno, mediante le formalità di cui all'Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), per un Valore dei Titoli non inferiore al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Corrente, o alla maggiore soglia percentuale tempo per tempo richiesta e comunicata da CDP, ai sensi dell'Articolo 5 lett. (c) paragrafo (vi) della Convenzione.

10. CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DEL CREDITORE GARANTITO

10.1. Cessione dei diritti

Il presente Atto sarà vincolante per il Costituente, i propri successori, cessionari e aventi causa anche a seguito di qualsiasi Cessione, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione del consenso dello stesso Costituente, e, a tal proposito, il Costituente acconsente espressamente, anche ai sensi dell'articolo 1232 del codice civile, che in caso di Cessione:

- (a) il Pegno continui;
- (b) i Titoli Originari (e, se Oggetto di Pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi) rimangano in deposito sul Conto Titoli; e
- (c) l'eventuale successore del Creditore Garantito diventerà parte del presente Atto in qualità di creditore pignoratizio di primo grado.

Il Costituente, contestualmente ovvero precedentemente ad ogni Cessione, in caso di richiesta in tal senso da parte del Creditore Garantito, dovrà sottoscrivere, o far sì che sia sottoscritto, qualunque atto o documento e/o effettuare o far sì che sia effettuata ogni altra registrazione o comunicazione necessaria o opportuna a confermare il Pegno.

In occasione della Cessione, il Costituente farà in modo che il Depositario aggiorni le informazioni sul Conto Titoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata.

10.2. Effetti della Cessione

Ai fini del Pegno, la cessione, in tutto o in parte, dei Contratti di Finanziamento o dei Crediti Garantiti avrà, rispettivamente, natura ed effetto di cessione di contratto e di cessione di credito, con esclusione di qualsiasi efficacia novativa sul relativo Contratto di Finanziamento o sui Crediti Garantiti esistenti al momento del perfezionamento della Cessione.

11. IMPEGNI DEL COSTITUENTE

11.1. Impegni del Costituente

Sino all'integrale liberazione del Pegno, ai sensi dell'Articolo 13 (*Cancellazione del Pegno*), il Costituente si impegna:

- (a) a far sì che i Titoli Originari e, una volta costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi:
 - (i) rimangano registrati sul Conto Titoli;
 - (ii) soddisfino in ogni tempo le condizioni delle Caratteristiche dei Titoli;
 - (iii) abbiano in ogni tempo un valore almeno pari al 100% (cento per cento) dell'Esposizione Corrente, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*), o del maggior valore eventualmente richiesto dal Creditore Garantito ai sensi dell'Articolo 5 lett. (c) paragrafo (vi) della Convenzione, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito.
- (b) a non prestare consenso o intraprendere azioni:

- (i) che possano pregiudicare la validità, l'efficacia e l'escutibilità del Pegno o i diritti e gli interessi del Creditore Garantito inerenti al Pegno e all'Oggetto del Pegno; e
 - (ii) che possano comportare la diminuzione del valore dell'Oggetto del Pegno come risultante dal presente Atto;
- (c) ad intraprendere, a proprie spese, qualsiasi azione richiesta dal Creditore Garantito ai fini della conferma del perfezionamento del Pegno, del suo mantenimento e della sua opponibilità ai terzi o comunque necessaria e opportuna per garantire la validità, l'efficacia e l'escutibilità del Pegno e dei diritti del Creditore Garantito, anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contro eventuali pretese di terzi;
- (d) ad eseguire e consegnare prontamente a proprie spese tutti i documenti e ad intraprendere tutte le azioni necessarie o opportune al fine di:
 - (i) perfezionare il Pegno ai sensi dell'articolo 5.1 (*Formalità per la costituzione del Pegno*); e
 - (ii) mettere il Creditore Garantito in grado di esercitare i diritti e le azioni cui ha diritto ai sensi del presente Atto, inclusi, senza limitazioni, tutti i diritti e le azioni esercitabili nel caso si verifichi un Evento Rilevante;
- (e) a non creare o permettere la creazione di alcun vincolo, garanzia, onere, gravame o diritto di terzi sull'Oggetto del Pegno;
- (f) ad astenersi dall'alienare ovvero dal disporre in alcun modo dell'Oggetto del Pegno, e comunque ad astenersi dal compiere atti che possano comportare restrizioni o limitazioni in relazione all'Oggetto del Pegno;
- (g) a prestare cooperazione al Creditore Garantito al fine di tutelare i suoi diritti in relazione al Pegno e/o all'Oggetto del Pegno;
- (h) ad informare tempestivamente il Creditore Garantito circa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata o minacciata per iscritto relativamente al Pegno e/o all'Oggetto del Pegno;
- (i) a stipulare e sottoscrivere tempestivamente tutti gli ulteriori documenti e atti, nonché intraprendere tutte le ulteriori azioni che dovessero essere necessarie o che il Creditore Garantito dovesse ragionevolmente richiedere, al fine di: (x) assicurare e mantenere l'efficacia e l'opponibilità del Pegno; e (y) consentire al Creditore Garantito l'esercizio dei diritti allo stesso spettanti in relazione all'Oggetto del Pegno;
- (j) in caso del venir meno del regime di dematerializzazione per i Titoli Originari e, una volta costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, per i Titoli Aggiuntivi, a sottoscrivere e perfezionare qualsiasi documento, atto e/o contratto e/o compiere qualsiasi azione, in forma e sostanza soddisfacente per il Creditore Garantito, che sia necessaria e/o opportuna al fine di confermare il Pegno sui Titoli Originari e, se costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, i Titoli Aggiuntivi; e
- (k) con riferimento agli impegni di integrazione e sostituzione di cui all'Articolo 5.2.1 (*Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno*), a costituire in Pegno Titoli Aggiuntivi:
 - (i) di cui il Costituente sia il solo legittimo proprietario;
 - (ii) liberamente assoggettabili a Pegno da parte del Costituente;
 - (iii) liberi da ogni diritto di garanzia, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque, ad eccezione del Pegno;
 - (iv) rispetto ai quali non vi siano azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrali in corso ovvero, per quanto a conoscenza del Costituente, minacciati; e

- (v) in regime di dematerializzazione ai sensi del Regolamento sulla Gestione Accentrata, salvo quanto previsto all'Articolo 11.1(j) (*Impegni del Costituente*).

12. ESCUSSIONE DEL PEGNO

12.1. Escussione del Pegno

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4, primo comma, del Decreto 170 e di ogni altra norma di legge applicabile, al verificarsi di una Causa di Escussione, il Creditore Garantito avrà diritto, dandone semplice comunicazione scritta al Costituente:

- (i) a determinare e quantificare i Crediti Garantiti dovuti dal Costituente per effetto dell'avvenuta Causa di Escussione, ai sensi di quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e nel presente Atto;
- (ii) a dichiarare immediatamente esigibili i Crediti Garantiti nella misura di cui al precedente paragrafo (i) in conformità a quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e nel presente Atto; e/o
- (iii) ad incassare e trattenere in via definitiva l'Oggetto del Pegno esistente alla data di escussione al fine di soddisfare i Crediti Garantiti mediante vendita dell'Oggetto del Pegno ovvero mediante appropriazione dell'Oggetto del Pegno, procedendo come previsto all'Articolo 12.2(b) (*Effetti del verificarsi di una Causa di Escussione*) (nei limiti dell'Importo Massimo Garantito).

12.2. Effetti del verificarsi di una Causa di Escussione

Qualora il Creditore Garantito decida di procedere all'escussione del Pegno ai sensi dell'Articolo 12.1 (*Escussione del Pegno*) che precede, ne darà avviso scritto al Costituente, con copia alla Parte Finanziata,⁹ intimando l'adempimento dei Crediti Garantiti entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi.

Nel caso in cui il Costituente non abbia adempiuto nei termini di cui sopra, il Depositario sarà autorizzato a procedere, in nome e per conto del Creditore Garantito, alla vendita dell'Oggetto del Pegno ovvero, nel caso in cui il Creditore Garantito abbia optato per l'appropriazione dell'Oggetto del Pegno, alla valutazione dello stesso ai fini di tale appropriazione per un valore non inferiore a quanto previsto nel capoverso che segue.

Resta inteso, ai fini della determinazione delle condizioni di realizzo e dei criteri di valutazione dell'Oggetto del Pegno, che:

- (a) nel caso di escussione mediante vendita dell'Oggetto del Pegno, (i) la vendita dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ad un prezzo non inferiore alla media del prezzo registrato dall'Oggetto del Pegno nel periodo di 15 (quindici) giorni di mercato aperto precedenti la vendita; e (ii) il Creditore Garantito tratterà il corrispettivo della vendita dell'Oggetto del Pegno a soddisfacimento dei Crediti Garantiti, fino a concorrenza del valore di questi ultimi e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito;
- (b) nel caso di escussione mediante appropriazione dell'Oggetto del Pegno, i Crediti Garantiti saranno soddisfatti mediante appropriazione da parte del Creditore Garantito di un quantitativo di Titoli costituiti in Pegno (il cui valore sarà determinato secondo le modalità di cui al precedente paragrafo (a)), fino a concorrenza del valore dei Crediti Garantiti e, comunque, nei limiti dell'Importo Massimo Garantito; in ogni caso, per quanto occorrer possa, le parti si danno reciprocamente atto che tali criteri di valutazione dell'Oggetto del Pegno ai sensi del paragrafo (a) che precede e del presente paragrafo (b) devono considerarsi ragionevoli sotto ogni profilo ai sensi del Decreto 170; e
- (c) entro 1 (uno) Giorno Lavorativo dalla scelta e adozione della modalità di escussione del Pegno, il Creditore Garantito informerà per iscritto il Costituente e, se del caso, gli organi della Procedura Concorsuale, in merito alle modalità di escussione adottate, restando inteso che la comunicazione inviata dal Creditore Garantito entro tale termine dovrà intendersi effettuata nel rispetto dell'obbligo di informare immediatamente il Costituente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, secondo comma, del Decreto 170.

⁹ Da inserire ove via sia un Costituente distinto dalla Parte Finanziata, ai sensi dell'articolo 4.2 della Convenzione.

12.3. Imputazione dei proventi

I proventi relativi alla escussione totale o parziale dell'Oggetto del Pegno ricevuti dal Creditore Garantito dovranno essere imputati al soddisfacimento delle pretese di quest'ultimo come segue:

- (a) in primo luogo e con pari priorità, al pagamento dei costi e delle ragionevoli spese (ivi compresi, a titolo esemplificativo, spese legali, tasse e imposte), debitamente documentati, sostenuti dal Creditore Garantito relativamente: (i) alla custodia e all'amministrazione dell'Oggetto del Pegno; (ii) all'escussione e vendita dell'Oggetto del Pegno e al successivo incasso dei proventi relativi all'escussione e alla vendita; e (iii) all'esercizio o escussione di qualsiasi diritto del Creditore Garantito ai sensi del presente Atto;
- (b) in secondo luogo, al soddisfacimento di tutti i Crediti Garantiti secondo i principi del codice civile e, in ogni caso, entro i limiti dell'Esposizione Corrente.

Le eventuali eccedenze rispetto al minore tra (i) l'ammontare dei Crediti Garantiti (comprensivi di interessi maturati e costi) dovuti dal Costituente per effetto del verificarsi di una Causa di Escussione; e (ii) l'Importo Massimo Garantito verranno retrocesse al Costituente.

12.4. Modalità alternative di escussione

È fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dell'Oggetto del Pegno prevista e regolata dalla legge.

13. CANCELLAZIONE DEL PEGNO

13.1. Nonostante quanto diversamente previsto nel presente Atto e salvo e impregiudicato il disposto di cui ai successivi Articoli 13.2 e 13.3, il Pegno rimarrà in vigore sino al completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, salvo di quelli indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*), a condizione che:

- (a) ognuno di tali Crediti Garantiti sia stato correttamente e integralmente adempiuto secondo i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro con mezzi normali di pagamento; e
- (b) al momento del completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti nei termini di cui al paragrafo (a) che precede, siano stati consegnati a CDP i Documenti di Conforto relativi al Soggetto Rilevante e non sia persistente un Evento Rilevante.

Al verificarsi di tali condizioni (o alla scadenza dei termini di cui al successivo Articolo 13.2), il Creditore Garantito si impegna a fare – a costi e spese a carico del Costituente – quanto necessario per l'estinzione del Pegno entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi.

13.2. Qualora una o più delle condizioni di cui all'Articolo 13.1 che precede non si sia verificata:

- (a) con riferimento ai Crediti Garantiti adempiuti alla loro originaria scadenza, nonostante tale completo e puntuale adempimento, il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*) sino:
 - (i) alla scadenza del periodo previsto nell'articolo 166, secondo comma, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (o di quello previsto nell'articolo 166, primo comma, del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ove applicabile), qualora entro tale periodo il relativo Soggetto Rilevante non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero
 - (ii) qualora entro il periodo di cui al paragrafo (i) il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra: (A) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); e (B) la data di emissione di una sentenza esecutiva che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i Crediti Garantiti;

(b) nell'ipotesi in cui i Crediti Garantiti, ovvero alcuno di essi, vengano adempiuti, anche parzialmente, anteriormente alla data della rispettiva originaria scadenza prevista dai Contratti Garantiti, nonostante il completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*), il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (*Crediti Garantiti*) del presente Atto sino:

(i) alla scadenza del periodo di cui all'articolo 164 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, qualora entro tale periodo il Soggetto Rilevante non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero

(ii) qualora entro il periodo di cui al paragrafo (i) il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra: (A) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); e (B) la data di emissione di una sentenza esecutiva che respinga (X) ogni azione revocatoria avente ad oggetto i Crediti Garantiti e/o (Y) ogni azione promossa ai sensi dell'articolo 164 della del Codice della Crisi e dell'Insolvenza avente ad oggetto i Crediti Garantiti.

13.3. Nonostante quanto sopra previsto, resta inteso che CDP potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, anche in deroga a quanto previsto al presente Articolo, liberare, in tutto o in parte, il Pegno e/o i diritti da questo rinvenienti, restando inteso che qualsivoglia costo e spesa collegato all'estinzione totale o parziale del Pegno sarà integralmente a carico del Costituente.

14. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Ai fini del presente Atto, le Parti eleggono domicilio all'indirizzo appresso indicato.

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Atto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Atto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente comunicati indicati tra le Parti:

Se al Costituente:

[●]

PEC: [●]

All'attenzione di [●]

Se a CDP:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

All'attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni comunicazione ai sensi del presente Atto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

15. DISPOSIZIONI GENERALI

15.1. Manleva

Il Costituente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Creditore Garantito con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spesa che possa derivare al Creditore Garantito dal presente Atto, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire al dolo o colpa grave del Creditore Garantito.

15.2. Modifiche e tolleranze

Il presente Atto può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio da parte di CDP di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Atto potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, da parte di CDP di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi del Costituente derivanti dal presente Atto potrà essere considerata come una rinuncia di CDP ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte di CDP di un potere, diritto o rimedio previsto nel presente Atto non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi del presente Atto o dalla normativa applicabile.

15.3. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Atto è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Atto ai sensi delle leggi vigenti in qualunque Paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Atto.

15.4. Tributi

Tutti i Tributi connessi al Pegno e/o al presente Atto saranno a carico del Costituente, il quale corrisponderà a CDP, manlevandola e tenendola indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati da quest'ultima, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

15.5. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) sostenuti in relazione alla sottoscrizione e al perfezionamento del presente Atto e al Pegno (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione e/o la novazione del Pegno) sarà a carico esclusivo del Costituente, che si impegna a manlevare e tenere indenne CDP qualora questa abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

15.6. Trattamento fiscale

Il presente Atto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003.

15.7. Legge applicabile

Il presente Atto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

15.8. Giurisdizione e foro competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Atto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Il Costituente dà espressamente atto che il presente Atto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto per il tramite di Assilea.

Allegati:

Allegato A (Principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro);

Allegato B (Titoli Originari);

Allegato C (Istruzioni per la registrazione);

Allegato D (Istruzioni per la registrazione del Pegno su Titoli Aggiuntivi);

Allegato E (Modello di Atto Ricognitivo);

Allegato F (Caratteristiche e Valore dei Titoli)

* * *

Se siete d'accordo sul contenuto del presente Atto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione, secondo le modalità di cui all'articolo 3.4 della Convenzione. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1329 del codice civile e potrà essere da Voi sottoscritta entro non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta.

Distinti saluti

_____, / /

[Luogo e Data]

[Il Costituente]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

Approvazione specifica

Il Costituente approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del su esteso atto: Articolo 4 (*Efficacia della Garanzia*), Articolo 5 (*Perfezionamento del Pegno*), Articolo 6.3, Articolo 7 (*Cedole*), Articolo 9 (*Integrazione dei Contratti di Finanziamento*), Articolo 10 (*Cessione o trasferimento dei diritti del Creditore Garantito*), Articolo 11 (*Impegni del Costituente*), Articolo 12 (*Escussione del Pegno*), Articolo 15 (*Disposizioni Generali*), Articolo 15.8 (*Giurisdizione e foro competente*).

[Il Costituente]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale del soggetto firmatario]

[Firma]

ALLEGATO A

PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.

Data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____.

Importo massimo in linea capitale: pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascuna Richiesta di Utilizzo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

Periodo di Disponibilità: indica il periodo compreso tra la Data di Firma del Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo (*i.e.* data in cui risulteranno esaurite le risorse del Plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce).

Rimborso: ciascuna Erogazione dovrà essere rimborsata, unitamente agli interessi maturati a valere sulla stessa, alla relativa Data di Pagamento (ossia il giorno 10 del terzo o sesto mese solare successivo alla Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti, ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento).

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari all'Euribor interpolato di durata corrispondente al Periodo di Interessi come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di "Euribor" contenuta nella Convenzione, aumentato del Margine applicabile. Il Margine verrà reso noto da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e sarà efficace con riferimento alle Erogazioni relative alle Richieste di Utilizzo cui la Data di Erogazione si riferisce. In ogni caso il Tasso di Interesse applicabile a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

Margine: indica, ferma restando la facoltà di CDP prevista al Paragrafo (i) dell'Articolo 5 (*Plafond*) della Convenzione, i valori del margine determinati da CDP e che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il 9 luglio 2025 e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione, distinti in funzione della durata del relativo Periodo di Interessi. Resta inteso che CDP determinerà il Margine applicabile ai Finanziamenti fino alla data di scadenza del relativo Periodo di Disponibilità, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato. Tale Margine modificato si applicherà solamente alle Erogazioni successive a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 8 (otto) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

Interessi di Mora: pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base *per annum*, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'articolo 11 (*Eventi di Decadenza, Eventi di Risoluzione ed Eventi di Recesso*) del Contratto di Finanziamento Quadro.

ALLEGATO B
TITOLI ORIGINARI

DESCRIZIONE	ISIN	SCADENZA	IMPORTO (in Euro)
[•]	[•]	[•]	[•]

ALLEGATO C
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE

[Carta intestata del Costituente]

[data], [luogo]

All'attenzione di

[Depositario]

e, p.c.

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4
00185 Roma

All'attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

Vi scriviamo nella vostra qualità di intermediario autorizzato e quale soggetto incaricato della gestione dei titoli di seguito indicati:

DESCRIZIONE	ISIN	SCADENZA	IMPORTO
[●]	[●]	[●]	[●]

(di seguito, i **"Titoli"**)¹⁰.

Al riguardo, Vi segnaliamo che in data [●] è stato stipulato un atto di costituzione di pegno su titoli di Stato tra [●] (il **"Costituente"**) e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (**"CDP"**), per la costituzione di diritti di pegno sull'Oggetto del Pegno (come ivi definito), qui allegato *sub* "1" per Vostra opportuna conoscenza (l'**"Atto di Costituzione di Pegno"**).

A tal riguardo, al fine di adempiere agli obblighi stabiliti dall'Atto di Costituzione di Pegno e alle formalità necessarie per la costituzione del pegno sui Titoli, Vi istruiamo irrevocabilmente, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF e dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata a porre in essere le seguenti formalità:

- (a) accendere uno specifico conto destinato a consentire la costituzione del pegno sul valore dell'insieme dei Titoli sopra indicati (il **"Conto Titoli"**);
- (b) annotare nel Conto Titoli ai sensi dell'articolo 57, primo comma, del Regolamento sulla Gestione Accentrata, le seguenti informazioni:
 - (i) data di accensione del Conto Titoli;
 - (ii) natura e causale del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
 - (iii) data delle singole movimentazioni e indicazione della specie, quantità e valore degli strumenti finanziari presenti nel conto;
 - (iv) data di costituzione del vincolo sui Titoli;

¹⁰ Nota: da completare con indicazione dei titoli da costituire in pegno.

- (v) titolare dei Titoli;
 - (vi) beneficiario del Pegno e indicazione dell'esistenza di convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti; e
 - (vii) eventuale data di scadenza del vincolo sui Titoli;
- (c) registrare sul Conto Titoli, con specifica indicazione della loro soggezione al pegno, i Titoli.

In aggiunta a quanto sopra, Vi segnaliamo che l'Atto di Costituzione di Pegno riporta al suo interno, in particolare agli articoli 5 (*Perfezionamento del Pegno*) e 7 (*Cedole*), specifiche disposizioni in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del pegno e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari oggetto del pegno, alle quali Vi richiediamo di attenerci.

Vi segnaliamo, altresì, che l'Atto di Costituzione di Pegno prevede all'articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) la possibilità in certe circostanze di svincolare dal Pegno (come ivi definito) alcuni Titoli (lo "**Svincolo**"). Affinché possiate legittimamente procedere allo Svincolo dovrete ricevere le relative istruzioni di Svincolo, sottoscritte congiuntamente dal Costituente e da CDP, predisposte secondo il modello qui allegato *sub "2"* (*Istruzioni per lo Svincolo*).

Resta inteso che le istruzioni conferite nella presente lettera sono da considerarsi irrevocabili in quanto conferite anche nell'interesse di CDP ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile.

Nel caso si verifichi un Evento Rilevante e/o una Causa di Escussione (come definiti nell'Atto di Costituzione di Pegno), CDP potrà comunicarVi il verificarsi di un tale evento e intimarVi l'esecuzione delle proprie istruzioni relativamente all'Oggetto del Pegno.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

Cordiali saluti,

[*Costituente*]

Allegati: 1) Atto di Costituzione di Pegno su Titoli di Stato
 2) Istruzioni per lo Svincolo

Allegato 1 alle Istruzioni per la registrazione

Atto di Costituzione di Pegno su Titoli di Stato

Allegato 2 alle Istruzioni per la registrazione

Istruzioni per lo Svincolo

[da utilizzare da parte del Costituente verso il Depositario previa autorizzazione di CDP apposta in calce]

[data], [luogo]

All'attenzione di

[Depositario]

e, p.c.

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4
00185 Roma

All'attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

A mezzo PEC

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra comunicazione del [●], con la quale Vi abbiamo fornito istruzioni per la registrazione di Pegno dei Titoli (come ivi definiti) a beneficio di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, la "**Lettera di Istruzioni**").

I termini utilizzati nella presente comunicazione con lettera iniziale maiuscola avranno, salvo che non siano diversamente definiti, lo stesso significato ad essi attribuito nella Lettera di Istruzioni.

Ai sensi dell'articolo 6 (*Svincolo dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, poiché il valore nominale dei Titoli oggetto di Pegno è alla data [●] pari a euro [●] e l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato alla predetta da CDP al Costituente è pari a euro [●], CDP con la presente comunicazione autorizza irrevocabilmente il Costituente e Voi, in qualità di depositario, con riferimento esclusivo ai seguenti Titoli:

DESCRIZIONE	ISIN	SCADENZA	IMPORTO
[●]	[●]	[●]	[●]

(di seguito, i "**Titoli Svincolati**")¹¹, ad effettuare le necessarie formalità sul Conto Titoli affinché, dal ricevimento della presente comunicazione, i Titoli Svincolati siano liberati dal vincolo costituito con il Pegno.

Ai fini di quanto previsto ai sensi dell'articolo 6.2 dell'Atto di Costituzione di Pegno, si dichiara e garantisce che alla data odierna non sono sussistenti né si sono verificati Eventi Rilevanti.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

Cordiali saluti,

[Costituente]

¹¹ Nota: da completare con indicazione dei Titoli da svincolare.

Per autorizzazione alla liberazione dal Pegno dei soli Titoli Svincolati

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Allegato D

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEL PEGNO SUI TITOLI AGGIUNTIVI

[Carta intestata del Costituente]

[data], [luogo]

All'attenzione di

[Depositario]

e, p.c.

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4
00185 Roma

All'attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

Egregi Signori,

Vi scriviamo nella vostra qualità di intermediario autorizzato e quale soggetto incaricato della gestione dei titoli di seguito indicati:

DESCRIZIONE	ISIN	SCADENZA	IMPORTO
[●]	[●]	[●]	[●]

(di seguito, i **"Titoli"**)¹².

Al riguardo, Vi rammentiamo che in data [●] è stato stipulato un atto di costituzione di pegno su titoli di Stato tra [●] (il **"Costituente"**) e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (**"CDP"**), per la costituzione di diritti di pegno sull'Oggetto del Pegno (come ivi definito), a Voi trasmesso in data [●] (l'**"Atto di Costituzione di Pegno"**).

Salvo ove diversamente indicato, i termini con lettera maiuscola riportati nella presente avranno il medesimo significato di cui all'Atto di Costituzione di Pegno.

A tal riguardo, ai fini della integrazione/sostituzione del Pegno ai sensi di quanto previsto all'articolo 5.2 (*Formalità successive*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, Vi istruiamo irrevocabilmente, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF e dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata a registrare sul Conto Titoli, con specifica indicazione della loro soggezione al pegno, i Titoli, nonché di porre in essere ogni ulteriore formalità necessaria e/o opportuna per la costituzione e il perfezionamento del Pegno sui Titoli.

In aggiunta a quanto sopra, Vi rammentiamo che l'Atto di Costituzione di Pegno riporta al suo interno, in particolare agli articoli 5 (*Perfezionamento del Pegno*) e 7 (*Cedole*), specifiche disposizioni in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del pegno ed all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari oggetto del pegno, alle quali Vi richiediamo di attenerci.

Resta inteso che le istruzioni conferite nella presente lettera sono da considerarsi irrevocabili in quanto conferite anche nell'interesse di CDP ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del codice civile.

Nel caso si verifichi una Causa di Escussione (come definita nell'Atto di Costituzione di Pegno), CDP potrà comunicarVi il verificarsi di un tale evento e intimarVi l'esecuzione delle proprie istruzioni relativamente all'Oggetto del Pegno.

Vi richiediamo di trasmetterci il prima possibile una Vostra conferma scritta circa l'avvenuto compimento delle formalità costitutive sopra indicate.

¹² Nota: da completare con indicazione dei titoli da costituire in pegno.

Cordiali saluti,
[Costituente]

ALLEGATO E

MODELLO DI ATTO RICOGNITIVO

[CARTA INTESTATA DEL COSTITUENTE]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

All'attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

A mezzo PEC

[luogo], [data]

OGGETTO: Atto ricognitivo di pegno su titoli dematerializzati

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'atto di pegno su titoli di Stato sottoscritto in data [●] (l' "**Atto di Costituzione di Pegno**") tra la scrivente [●] (di seguito, il "**Costituente**") e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" o anche il "**Creditore Garantito**").

Nella presente lettera (di seguito, l' "**Atto Ricognitivo**"), i termini con iniziale maiuscola non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nell'Atto di Costituzione di Pegno.

PREMESSO CHE

- (A) ai sensi dell'articolo 5.2.2 (*Ricognizione del Pegno*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, il Costituente si è impegnato, nei tempi ivi previsti, a sottoscrivere e inviare al Creditore Garantito un atto ricognitivo al fine di confermare la validità, efficacia ed escutibilità del Pegno a garanzia delle obbligazioni derivanti dalle erogazioni effettuate dalla Parte Finanziatrice relativamente ai Contratti di Finanziamento Integrativi perfezionati con la Parte Finanziata;
- (B) a valere sul Plafond, la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno stipulato i Contratti di Finanziamento Integrativi descritti nell'allegato 1 (*Condizioni dei Contratti di Finanziamento Integrativi*) (di seguito i "**Finanziamenti Erogati**").

Tutto ciò premesso:

1. Ricognizione del Pegno

Il Costituente conferma la piena esistenza, validità ed efficacia del Pegno, agli stessi termini e condizioni di cui all'Atto di Costituzione di Pegno, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'articolo 83-*octies* del TUF, dell'articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, nonché ai sensi del Decreto 170, a favore del Creditore Garantito, con riferimento all'esatto, integrale e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti anche relativamente ai Finanziamenti Erogati. Pertanto, per quanto occorrer possa, la definizione di Finanziamenti comprende anche quella di Finanziamenti Erogati.

2. Efficacia non novativa

Il Costituente, anche ai fini di cui all'articolo 1232 del codice civile, espressamente conferma che con il presente Atto Ricognitivo non intende novare il Pegno che, pertanto, è da considerarsi come costituito ed esistente a far data dalla sottoscrizione dell'Atto di Costituzione di Pegno.

3. Dichiarazioni e garanzie

3.1. Senza pregiudizio di quanto previsto all'articolo 8.2 (*Ripetizione delle dichiarazioni e garanzie*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 8.1 (*Dichiarazioni e garanzie*) dell'Atto di Costituzione di Pegno, così come confermato con l'Atto Ricognitivo, si intendono ripetute dal Costituente in data odierna e qualsiasi riferimento, contenuto nel suddetto articolo, ai "*Finanziamenti*" dovrà intendersi comprensivo dei Finanziamenti Erogati.

3.2. Il Costituente dichiara altresì che il Valore dei Titoli alla data odierna rispetta le previsioni di cui all'articolo 2.2 (*Valore dei Titoli*) dell'Atto di Costituzione di Pegno e, a tal fine, allega *sub "2"* al presente Atto Ricognitivo evidenza documentale delle registrazioni effettuate sul Conto Titoli.

4. Disposizioni generali

4.1. Rinvio all'Atto di Costituzione di Pegno

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto Ricognitivo, si fa rinvio alle previsioni di cui all'Atto di Costituzione di Pegno che devono, pertanto, intendersi qui come trascritte.

4.2. Foro competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente atto, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

5. Regime fiscale

Il presente Atto Ricognitivo e le relative formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Cordiali saluti,

[Costituente]

Nome: _____

Qualifica: _____

Firma: _____

Approvazione specifica

Il Costituente approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del su esteso atto: Articolo 4.1 (*Rinvio all'Atto di Costituzione di Pegno*) e Articolo 4.2 (*Foro competente*).

[Costituente]

Nome: _____

Qualifica: _____

Firma: _____

Allegato 1 all'Atto Ricognitivo

Condizioni dei Contratti di Finanziamento Integrativi

Contratto di Finanziamento Integrativo del [●];

Importo erogato: [●]

Data di Scadenza Finale: [●]

Tasso di Interesse: [●]

Margine: [●]

[ripetere per ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo]

Allegato 2 all'Atto Ricognitivo [*allegare evidenza documentale delle registrazioni effettuate sul Conto Titoli*]

ALLEGATO F
CARATTERISTICHE E VALORE DEI TITOLI

Parte I - Caratteristiche dei Titoli

I Titoli Oggetto del Pegno devono essere titoli di Stato con le seguenti caratteristiche:

- (i) Emittente: Ministero dell'Economia e delle Finanze per conto della Repubblica Italiana
- (ii) Valuta: Euro
- (iii) Durata residua al momento della relativa costituzione in Pegno: non inferiore a 3 anni
- (iv) Status: Non subordinati

Parte II - Valore dei Titoli

Ai fini della determinazione del valore, il valore nominale del Titolo costituito in Pegno dovrà essere ridotto in misura percentuale in funzione della durata residua di tale Titolo (c.d. "*haircut*"), secondo la seguente tabella:

Durata residua del Titolo	Haircut
≤ 7 anni e 6 mesi	0%
> 7 anni e 6 mesi	12%

ALLEGATO 1 – PARTE III

ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI GARANZIA NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CONSOLIDATO IN
UN GRUPPO BANCARIO

[SU CARTA INTESTATA DEL GARANTE]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 – Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

All'attenzione di "Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità"

_____, / /

Oggetto: Garanzia in forma di patronage

Premesso che:

- (A) Nell'ambito della convenzione sottoscritta tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**" e/o il "**Soggetto Garantito**") e Assifact in data 9 giugno 2025 (la "**Convenzione**"), la società di factoring _____, con sede legale in _____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ iscritta all'Albo degli intermediari finanziari al n. _____ e appartenente al gruppo bancario _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____, (di seguito, la "**Società di Factoring**") ha sottoscritto in data / / con CDP un contratto di finanziamento (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Quadro**") in base al quale CDP si è impegnata ad erogare alla Società di Factoring uno o più Finanziamenti a valere sul Plafond ai sensi di uno o più Contatti di Finanziamento Integrativi da stipularsi, tutti tali termini come definiti nel Contratto di Finanziamento Quadro (di seguito, ciascuno dei Contratti di Finanziamento Integrativi, congiuntamente con il Contratto di Finanziamento Quadro, il "**Contratto di Finanziamento**");
- (B) ai sensi della Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro, la Società di Factoring può richiedere la concessione di Finanziamenti Garantiti con Patronage (come definiti nella Convenzione) a condizione che la Banca Capogruppo rilasci una Garanzia (come di seguito definita) a favore di CDP nell'interesse della Società di Factoring, come meglio dettagliato nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro;
- (C) ciascun Finanziamento, ivi inclusi i Finanziamenti Garantiti con Patronage, sarà rimborsato dalla Società di Factoring entro la/e Data/e di Pagamento (come definita nel Contratto di Finanziamento Quadro) relativa/e a ciascuna porzione del Finanziamento richiesto nella relativa Richiesta di Utilizzo (come definita nel Contratto di Finanziamento Quadro);
- (D) _____ una banca con sede legale in _____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ iscritta all'Albo delle Banche, in qualità di Banca Capogruppo del gruppo bancario _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____ (di seguito, il "**Garante**") attualmente detiene una partecipazione nel capitale della Società di Factoring nella misura del [xx,xx%], che assicura il controllo della Società di Factoring (di seguito, la "**Partecipazione**"); e

- (E) il Garante dichiara di aver preso visione e di essere pienamente a conoscenza dei termini e delle condizioni del Contratto di Finanziamento, della Convenzione nonché degli accordi relativi alla concessione dei Finanziamenti di cui alla precedente premessa (A) che potranno essere sottoscritti tra il Soggetto Garantito e la Società di Factoring ove ricorrano le condizioni di cui alla Convenzione e di avere un interesse specifico e diretto al rilascio della presente garanzia (di seguito, la **"Garanzia"**).

Tutto ciò premesso,

1. Qualora il Garante intenda (i) cedere totalmente o parzialmente la Partecipazione in misura tale da cessare di mantenere il controllo della Società di Factoring (ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) ovvero (ii) assoggettare la Società di Factoring ad una procedura liquidatoria, lo stesso si impegna fin d'ora – comunque fino a concorrenza dell'importo dei Finanziamenti Garantiti con Patronage – (i) a fare sì che la Società di Factoring rimborsi preventivamente l'intero ammontare delle esposizioni per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio, a tale data vantate da CDP nei confronti della Società di Factoring in base alla Convenzione e a ciascun Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti Garantiti con Patronage ovvero, ove richiesto da CDP secondo il proprio insindacabile giudizio, (ii) a fornire le garanzie che la stessa CDP reputerà necessarie.
2. Il Garante si impegna, altresì, – sino all'estinzione dei debiti in capo alla Società di Factoring in forza dei Finanziamenti Garantiti con Patronage e comunque fino a concorrenza del relativo importo – a vigilare ed intervenire, tecnicamente e finanziariamente, sulla gestione della Società di Factoring controllata, affinché quest'ultima sia gestita secondo la migliore diligenza professionale ed in linea con i principi di sana e prudente gestione al fine di mantenere la Società di Factoring solvibile ed assicurare il rimborso dei Finanziamenti Garantiti con Patronage.
3. La presente Garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità al diritto italiano. Ogni controversia relativa alla presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.
4. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Garanzia. Ove non diversamente indicato, i termini impiegati con la iniziale maiuscola avranno il significato loro attribuito nella Convenzione.
5. Ogni comunicazione, avviso, notifica o richiesta ai sensi della presente Garanzia sarà ritenuta validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata personalmente od inviata a mezzo corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

se al Garante:

PEC: _____
All'attenzione di _____

se al Soggetto Garantito:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 - Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it
All'attenzione di Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa

Ogni eventuale modifica agli indirizzi o agli indirizzi di posta elettronica certificata di cui sopra dovrà essere prontamente comunicata all'altra parte.

Cordiali saluti.

[Firma]

[Nome Cognome]

[Qualifica]

[Codice fiscale del soggetto firmatario]

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approva specificatamente la clausola n. 3.

[Firma]

[Nome Cognome]

[Qualifica]

[Codice fiscale del soggetto firmatario]

ALLEGATO A - POTERI DEL GARANTE

ALLEGATO 1 – PARTE IV

ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI GARANZIA NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO NON CONSOLIDATO IN
UN GRUPPO BANCARIO

[SU CARTA INTESTATA DEL GARANTE]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4
00185 – Roma
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
All'attenzione di "Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità"

_____, / /

Oggetto: Garanzia autonoma a prima domanda

Premesso che:

- (A) Nell'ambito della convenzione sottoscritta tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**") e/o il "**Soggetto Garantito**") e Assifact in data 9 giugno 2025 (la "**Convenzione**"), la società di factoring _____, con sede legale in _____, capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ iscritta all'Albo degli intermediari finanziari al n. _____ (di seguito, la "**Società di Factoring**") ha sottoscritto in data ____ / ____ / ____ con CDP un contratto di finanziamento (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Quadro**") in base al quale CDP si è impegnata ad erogare alla Società di Factoring uno o più Finanziamenti a valere sul Plafond ai sensi di uno o più Contatti di Finanziamento Integrativi da stipularsi, tutti tali termini come definiti nel Contratto di Finanziamento Quadro (di seguito, ciascuno dei Contratti di Finanziamento Integrativi, congiuntamente con il Contratto di Finanziamento Quadro, il "**Contratto di Finanziamento**");
- (B) ai sensi della Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro, la Società di Factoring potrà richiedere la concessione di Finanziamenti Garantiti con Fideiussione (come definiti nella Convenzione) a condizione che una banca – che sia aderente a una delle convenzioni, inclusa la Convenzione, che regolano i plafond di liquidità costituiti da CDP per il finanziamento delle imprese tramite l'intermediazione del sistema bancario – rilasci una Garanzia (come di seguito definita) a favore di CDP nell'interesse della Società di Factoring, come meglio dettagliato nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro;
- (C) ciascun Finanziamento, inclusi i Finanziamenti Garantiti con Fideiussione, sarà rimborsato dalla Società di Factoring entro la/le Data/e di Pagamento (come definita nel Contratto di Finanziamento Quadro) relativa/e a ciascuna porzione del Finanziamento richiesto nella relativa Richiesta di Utilizzo (come definita nel Contratto di Finanziamento Quadro);
- (D) _____, una banca con sede legale in _____, capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ iscritta all'Albo delle Banche[, appartenente al gruppo bancario _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____] (di seguito, il "**Garante**"), ha a sua volta sottoscritto con CDP in data ____ / ____ / ____ un contratto di finanziamento quadro nell'ambito della convenzione _____;

- (E) il Garante, con la presente, intende rilasciare una garanzia autonoma a prima domanda in favore di CDP (di seguito, la "**Garanzia**") - a garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte e/o che saranno assunte dalla Società di Factoring ai sensi del Contratto di Finanziamento derivanti dall'erogazione di ciascun importo di cui sarà richiesta l'erogazione a valere su ciascun Finanziamento Garantito con Fideiussione fino ad un importo massimo pari ad Euro _____, (_____/_____) (di seguito, l'"**Importo Massimo Utilizzabile**"). Ai sensi dell'Articolo 1938 del codice civile, la presente Garanzia potrà essere escussa per un importo massimo garantito pari ad Euro _____, (_____/_____) (i.e. pari al 125% dell'Importo Massimo Utilizzabile) (l'"**Importo Massimo Garantito**"); e
- (F) il Garante dichiara di ben conoscere i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento.

Tutto ciò premesso, il Garante, in persona di _____, munito/a dei necessari poteri qui allegati *sub* A, con la presente dichiara irrevocabilmente e incondizionatamente di costituirsi Garante della Società di Factoring nei confronti del Soggetto Garantito, per l'adempimento di ciascuna delle obbligazioni relative all'Importo Massimo Utilizzabile ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo relativo a Finanziamenti Garantiti con Fideiussione (di seguito, le "**Obbligazioni Garantite**"), e si obbliga a corrispondere al Soggetto Garantito, a prima richiesta scritta di quest'ultimo e senza opporre alcuna eccezione, rinunciando espressamente al beneficio della preventiva escussione della Società di Factoring, e anche in caso di sua opposizione, ogni importo dovuto dalla Società di Factoring in relazione alle Obbligazioni Garantite, fino ad un importo massimo complessivo pari all'Importo Massimo Garantito.

Resta inteso che l'ammontare dell'Importo Massimo Garantito si ridurrà in proporzione agli importi dell'Importo Massimo Utilizzabile di volta in volta rimborsati dalla Società di Factoring a CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento, in modo tale che tale Importo Massimo Garantito sia sempre pari al 125% dell'ammontare dell'Importo Massimo Utilizzabile di volta in volta erogato e non rimborsato.

In conseguenza di quanto precede, il Garante dichiara e garantisce quanto segue e assume gli impegni qui di seguito indicati.

1. La presente Garanzia costituisce un'obbligazione diretta e irrevocabile del Garante a pagare al Soggetto Garantito l'Importo Massimo Garantito, o una sua parte, a prima richiesta scritta del Soggetto Garantito mediante messaggio di posta elettronica certificata (e sulla base del giudizio insindacabile dello stesso), senza alcun preavviso, limitazione e condizione, senza alcuna obiezione e domanda di qualsiasi tipo relativamente ai motivi alla base della richiesta del Soggetto Garantito, senza chiedere alcuna spiegazione se l'importo sia stato legalmente richiesto e nonostante le obiezioni della Società di Factoring o di terzi relative ai rapporti tra il Soggetto Garantito e la Società di Factoring o al rapporto del Garante con la Società di Factoring e con rinuncia espressa ad ogni eventuale eccezione di compensazione.
2. Gli articoli 1939, 1941, 1944, 1945 e 1957 del codice civile non sono pertanto applicabili alla presente Garanzia. Di conseguenza il Garante non cercherà di sottrarsi al pagamento della presente Garanzia attivando mezzi giudiziari quali provvedimenti d'urgenza, sequestri, ingiunzioni o procedimenti giudiziari di ogni altro tipo.
3. La Garanzia ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già prestata od in seguito rilasciata a favore del Soggetto Garantito a garanzia delle Obbligazioni Garantite.
4. In espressa deroga all'articolo 1955 del codice civile, (i) il Garante dichiara espressamente di rinunciare ad eccepire l'estinzione della Garanzia per fatto del Soggetto Garantito e, (ii) il Soggetto Garantito avrà facoltà di accordare alla Società di Factoring dilazioni di pagamento in qualsiasi forma, fornendone tempestiva e opportuna notizia al Garante, anche se la surrogazione del Garante nei diritti e privilegi del Soggetto Garantito fosse divenuta impossibile o notevolmente più difficile.
5. Ogni pagamento dovuto in forza della presente sarà eseguito dal Garante in Euro o nella valuta avente corso legale in Italia al momento dell'escussione della presente Garanzia con disponibilità immediata tramite bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dal Soggetto Garantito.
6. Ogni pagamento eseguito in conformità alla presente sarà libero da, e senza deduzioni per o in conto tributi presenti e futuri, oneri, diritti, onorari, spese, deduzioni o trattenute di qualsiasi tipo imposte da

qualsiasi autorità. Nel caso in cui il Garante debba dedurre o trattenere tale imposta od onere simile, il Garante dovrà corrispondere tali ulteriori importi in maniera tale che l'importo netto ricevuto dal Soggetto Garantito dopo tale deduzione, trattenuta o imposta, sia uguale all'importo altrimenti dovuto al Soggetto Garantito.

7. Il Garante dovrà rimborsare su richiesta del Soggetto Garantito tutte le eventuali imposte, tasse, costi, diritti, spese sostenuti dal Soggetto Garantito quale conseguenza o in connessione con la richiesta di escussione del Soggetto Garantito della presente Garanzia, inclusi gli onorari di consulenti e le eventuali tasse di registro pagate per azionare la presente Garanzia.
8. La presente Garanzia rimarrà in vigore fino alla data che cade 6 mesi dopo il completo e puntuale adempimento da parte della Società di Factoring di tutte le Obbligazioni Garantite.
9. La presente Garanzia è regolata e verrà interpretata in conformità al diritto italiano. Ogni controversia relativa alla presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.
10. Il Garante dichiara di rinunciare ad avvalersi, fino a quando le Obbligazioni Garantite non saranno state integralmente e incondizionatamente soddisfatte, di ogni diritto di regresso e di surroga che gli potesse spettare, sia nei confronti della Società di Factoring che di qualsiasi altro terzo coobbligato o garante e dichiara, altresì, di rinunciare ad intraprendere in qualsiasi momento qualsivoglia azione di regresso nei confronti del Soggetto Garantito.
11. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Garanzia.
12. Ogni comunicazione, avviso, notifica o richiesta ai sensi della presente Garanzia sarà ritenuta validamente eseguita se effettuata per iscritto e consegnata personalmente od inviata a mezzo corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

se al Garante:

_____ PEC: _____

All'attenzione di

se al Soggetto Garantito:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 - Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it
All'attenzione di "Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa"

Ogni eventuale modifica agli indirizzi o agli indirizzi di posta elettronica certificata di cui sopra dovrà essere prontamente comunicata all'altra parte.

Cordiali saluti.

[Firma]

[Nome Cognome]

[Qualifica]

[Codice fiscale del soggetto firmatario]

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le seguenti clausole:

- (i) non opponibilità di eccezioni o contestazioni di sorta; (ii)
pagamento incondizionato a semplice e a prima richiesta;
- (iii) foro competente.

[Nome Cognome]

[Qualifica]

[Codice fiscale del soggetto firmatario]

ALLEGATO 2 ALLA CONVENZIONE
MODELLO DI COMUNICAZIONE CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO
Rif. proposta di Contratto di Finanziamento Quadro in data __/__/__

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

Oggetto: comunicazione di [•] [indicare la denominazione del Contraente il Finanziamento]

La presente comunicazione è resa unitamente alla nostra proposta di contratto di finanziamento in data __/__/__ (il **"Contratto di Finanziamento Quadro"**) e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione (come definita nel Contratto di Finanziamento Quadro), si comunica quanto segue:

- (a) Il Contraente il Finanziamento appartiene al gruppo [•], iscritto all'Albo dei gruppi bancari/gruppi finanziari al n. [•] (ove applicabile);
- (b) Con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:
 - il valore dei Total Capital Ratio del Contraente il Finanziamento è pari a __, __%;
 - il valore dei Total Capital Ratio del gruppo del Contraente il Finanziamento è pari a __, __% (ove applicabile);
 - il valore dei Fondi Propri del Contraente il Finanziamento è pari a euro _____, __;
 - il valore dei Fondi Propri del gruppo del Contraente il Finanziamento è pari a euro _____, __ (ove applicabile);

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

(Codice Fiscale)

FIRMA

ALLEGATO 3 ALLA CONVENZIONE
MODELLO DI DICHIARAZIONE CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento [e della relativa capogruppo]¹³

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla proposta di contratto di finanziamento (il “**Contratto di Finanziamento Quadro**”) stipulata dalla sottoscritta [inserire ragione sociale del Contraente il Finanziamento] [e alla proposta di atto di costituzione di pegno su titoli di Stato (l’”**Atto di Costituzione di Pegno**”) stipulata dal sottoscritto [Contraente il Finanziamento/ capogruppo]¹⁴¹⁵ a Voi inviata[e] in data odierna unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell’articolo 3.3 della convenzione sottoscritta in data 9 giugno 2025 tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Assifact (la “**Convenzione**”) si allega e/o, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento [e, con riferimento all’ Atto di Costituzione di Pegno, della capogruppo]¹⁶ di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro, [l’Atto di Costituzione di Pegno]¹⁷ e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi, e in particolare [•] [indicare estremi e data dell’atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]] di cui si attesta la vigenza e la conformità all’originale e si specifica che l’atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [•] [indicare estremi e data dell’atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]], ai cui sensi il Contraente il Finanziamento [e, con riferimento all’ Atto di Costituzione di Pegno, laddove quest’ultimo non sia perfezionato dal Contraente il Finanziamento, della capogruppo]¹⁸ ha i poteri e le capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro, [l’Atto di Costituzione di Pegno]¹⁹ e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi e che, rispetto a tale data, l’atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] [inserire una data non anteriore a 10 Giorni Lavorativi precedenti alla data della presente comunicazione], con dicitura di vigenza e attestante l’assenza di procedure concorsuali iscritte a carico del Contraente il Finanziamento [e, con riferimento all’ Atto di Costituzione di Pegno, della capogruppo]²⁰] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all’assenza di Procedure Concorsuali iscritte a carico del Contraente il Finanziamento [e, con riferimento all’ Atto di Costituzione di Pegno, della capogruppo]²¹ alla data del [•] [inserire una data non anteriore a 10 Giorni Lavorativi precedenti alla data della presente comunicazione] è stato consegnato a CDP in data [•] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento [e, con riferimento all’ Atto di Costituzione di Pegno, della capogruppo]²²];

¹³ Da inserire qualora la proposta di Atto di Costituzione di Pegno sia stata firmata dalla capogruppo per conto del relativo Contraente il Finanziamento.

¹⁴ Mantenere la alternativa applicabile a seconda del caso, inserendo la relativa ragione sociale.

¹⁵ Da inserire ove applicabile.

¹⁶ Da inserire ove applicabile.

¹⁷ Da inserire ove applicabile.

¹⁸ Da inserire qualora la proposta di Atto di Costituzione di Pegno sia stata firmata dalla capogruppo per conto del relativo Contraente il Finanziamento.

¹⁹ Da inserire ove applicabile.

²⁰ Da inserire ove applicabile.

²¹ Da inserire ove applicabile.

²² Da inserire ove applicabile.

- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento Quadro [e l'Atto di Costituzione di Pegno]²³ sono²⁴ [il/la dott.[ssa] [•], codice fiscale [•], e il dott. [•], codice fiscale [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [*OPPURE*] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere i Contratti di Finanziamento Integrativi sono [il/la dott.[ssa] [•], codice fiscale [•], e il dott. [•], codice fiscale [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [*OPPURE*] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a richiedere ciascuna Erogazione sono [il/la dott.[ssa] [•], codice fiscale [•], e il dott. [•], codice fiscale [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [*OPPURE*] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità].

Tutti i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[*Contraente il Finanziamento*]
 [Nome e Qualifica]
 [Codice Fiscale]
 [Firma]

[*capogruppo*]²⁵
 [Nome e Qualifica]
 [Codice Fiscale]
 [Firma]

²³ Da inserire ove applicabile.

²⁴ Ove applicabile, distinguere e precisare i firmatari autorizzati del Contraente il Finanziamento e quelli della capogruppo, ove applicabile, per l'Atto di Costituzione di Pegno.

²⁵ Da inserire ove applicabile.

**MODELLO DI LETTERA DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO
[E DELLA PROPOSTA DI ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI STATO]²⁶**

[su carta intestata di CDP]

POSIZIONE * _____

Spett.le

[DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL RELATIVO CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]²⁷

PEC: _____

Alla cortese attenzione di: _____

Roma, __/__/____

Oggetto: Lettera di Accettazione

Egregi Signori,

facciamo riferimento [alla Vostra proposta di contratto di finanziamento datata __/__/____ (la "**Proposta di Contratto di Finanziamento Quadro**") relativa alla stipula di un contratto di finanziamento tra la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("**CDP**"), in qualità di parte finanziatrice e _____ (la "**Parte Finanziata**"), in qualità di parte finanziata (il "**Contratto di Finanziamento Quadro**"), da stipularsi ai sensi della convenzione sottoscritta in data 9 giugno 2025 tra CDP e Assifact (la "**Convenzione**");] [e/o] [alla Vostra proposta di atto di costituzione di pegno su titoli di Stato datata __/__/____ (la "**Proposta di Atto di Costituzione di Pegno**") relativa alla stipula di un atto di costituzione di pegno su titoli di Stato italiano tra la scrivente CDP, in qualità di creditore garantito, e la Parte Finanziata [o la relativa capogruppo, ove applicabile] in qualità di costituente (il "**Atto di Costituzione di Pegno**"), da stipularsi ai sensi della Convenzione e del Contratto di Finanziamento Quadro]²⁸.

Con la presente Lettera di Accettazione, Vi comunichiamo la nostra integrale accettazione dei termini e delle condizioni [del Contratto di Finanziamento Quadro, così come previsti nella Proposta di Contratto di Finanziamento Quadro] [e/o] [dell'Atto di Costituzione di Pegno, così come previsti nella Proposta di Atto di Costituzione di Pegno]²⁹.

In conseguenza di quanto precede, in applicazione di quanto previsto all'articolo 3.4 della Convenzione, [il Contratto di Finanziamento Quadro] [e/o] [l'Atto di Costituzione di Pegno]³⁰ si considererà [à/anno] ad ogni effetto conclus[o/i] a seguito della ricezione da parte Vostra della presente Lettera di Accettazione.

Cordiali saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

²⁶ Da inserire ove applicabile.

²⁷ Aggiungere la capogruppo che abbia firmato la proposta di Atto Costitutivo di Pegno per conto del relativo Contraente il Finanziamento, ove applicabile.

²⁸ Da inserire ove applicabile.

²⁹ Da inserire ove applicabile.

³⁰ Da inserire ove applicabile.

Nome: _____

Qualifica: _____

** numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento Quadro.*

[DATA CERTA]

ALLEGATO 5 ALLA CONVENZIONE
DEFINIZIONE DI BENEFICIARIO

Ai fini delle definizioni di **"Beneficiario"** di cui alla Convenzione, resta inteso che:

- (i) per **impresa** s'intende un'entità che svolge un'attività economica, a prescindere dalla sua forma giuridica; nella definizione rientrano quindi le aziende familiari, le società di persone e le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica. I lavoratori autonomi sono Beneficiari ai fini della Convenzione se sono iscritti in un registro delle imprese e sono titolari di partita IVA;
- (ii) per stabilire lo *status* di **piccola e media impresa** ("PMI") e di **impresa a media capitalizzazione** ("Mid-cap") del Beneficiario, **il numero dei dipendenti** è calcolato sulla base dei criteri previsti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea (la "**Raccomandazione**")³¹, entrata in vigore il 1° gennaio 2005³².
- (iii) nel calcolo si tiene conto **(i) dei dipendenti diretti e (ii) dei dipendenti di imprese consociate conformemente alle definizioni di imprese autonome, associate e collegate formulate dalla CE**, riportate in sintesi nella seguente tabella. Si tiene conto anche dei rapporti tra imprese tramite persone fisiche se le imprese sono collegate (cfr. la seguente tabella) e operano nello stesso mercato o in mercati adiacenti. Il numero totale di dipendenti su base consolidata deve essere **(i) per le PMI, inferiore a 250; e (ii) per Mid-cap, minimo di 250 e, in ogni caso, inferiore a 3.000:**

Imprese autonome	<p>Si definisce autonoma un'impresa che detenga meno del 25% del capitale o dei diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori) di una o più altre imprese e nei confronti della quale nessun'altra impresa detenga una quota pari a o maggiore del 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori).</p> <p>Eccezione Un'impresa può ugualmente essere considerata autonoma se le seguenti categorie di investitori detengono fino al 50% del suo capitale o dei suoi diritti di voto e non esercitano un'influenza dominante: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio e <i>business angel</i>, università e centri di ricerca senza scopo di lucro, investitori istituzionali, compresi fondi di sviluppo regionale, enti locali autonomi con un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.</p> <p>Nel caso di imprese autonome si deve considerare soltanto il numero dei dipendenti dell'impresa.</p> <p>Nota: un'impresa perde lo status di PMI/Mid-cap se uno o più enti pubblici detengono almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto, a meno che l'impresa rientri nella eccezione di cui sopra, nel qual caso la soglia massima è il 50%.</p>
Imprese associate	<p>Si definisce associata un'impresa che detenga almeno il 25% ma non oltre il 50% del capitale o dei diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori) di una o più altre imprese e nei confronti della quale nessun'altra impresa detenga una quota pari a o maggiore del 25% ma non superiore al 50% del suo capitale o dei suoi diritti di voto (considerando il maggiore tra i due valori).</p>

³¹Si precisa che, ai soli fini del criterio del numero degli occupati (il c.d. "criterio degli effettivi"), si rinvia - per quanto non espressamente richiamato nel presente Allegato 6 della Convenzione - alla Raccomandazione 2003/361/CE, di cui qui sono riportati i principali termini.

³² Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 124 del 20.5.2003, pag. 36 (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_it).

	Nel caso delle imprese associate, il numero di dipendenti da considerare è calcolato come la somma del numero di dipendenti dell'impresa stessa più una quota di quelli di ciascuna delle imprese associate proporzionale alla percentuale delle azioni/dei diritti di voto posseduti. Devono essere aggiunti i dati delle eventuali imprese associate situate immediatamente a monte o a valle.
Imprese collegate	<p>Due imprese sono considerate collegate se una delle due controlla l'altra, in forma diretta o indiretta, detenendo la maggioranza del capitale o dei diritti di voto o grazie alla capacità di esercitare un'influenza dominante tramite vincoli contrattuali o accordi. Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE le imprese collegate sono tenute a redigere un bilancio consolidato.</p> <p>Nel caso delle imprese collegate, il numero di dipendenti è calcolato come la somma del numero di dipendenti dell'impresa stessa più il numero totale di dipendenti di ciascuna delle imprese collegate lungo tutta la catena, a monte e a valle³³.</p>

- (iv) conformemente alla Raccomandazione, i dati da impiegare per calcolare gli effettivi di un'impresa sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Per quanto riguarda le imprese in cui il numero degli effettivi è prossimo alla soglia prevista, la Raccomandazione contiene una disposizione secondo cui l'impresa perde lo *status* di PMI/Mid-cap ogniqualvolta il numero di dipendenti superi tale soglia per due esercizi contabili consecutivi³⁴;
- (v) per ulteriori chiarimenti ed esempi si rimanda alla pubblicazione della DG per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI (GROW) della Commissione europea dal titolo "*Guida dell'utente alla definizione di PMI*"³⁵; e
- (vi) sebbene lo *status* di PMI e di Mid-cap di un'impresa sia determinato sulla base consolidata dei dipendenti diretti e di quelli in imprese correlate, come specificato in precedenza, nelle rendicontazioni da inviarsi a CDP ai sensi della Convenzione il Contraente il Finanziamento dovrà indicare soltanto il numero dei dipendenti diretti di ciascun Beneficiario.

³³ Nella maggior parte degli Stati membri dell'UE queste imprese sono chiamate per legge a tenere una contabilità consolidata ovvero sono pienamente consolidate nella contabilità di un'altra impresa.

³⁴ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato della Raccomandazione.

³⁵ https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_it
<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=it> http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8274&lang=it&title=The-revised-user-guide-to-the-SME-definition

ALLEGATO 6 ALLA CONVENZIONE
MODELLO DI MODULO DI ADESIONE

Spettabile:

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Alla cortese attenzione di Istituzioni Finanziarie– Plafond di Liquidità

Oggetto: Modulo di Adesione

Gentili Signori,

premesso che:

- a) In data 9 giugno 2025, Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“**CDP**”) e l’Associazione Italiana per il Factoring a cui appartengono, *inter alia*, intermediari finanziari operanti nelle varie sedi istituzionali, nazionali ed internazionali, nello svolgimento e nella promozione di attività di *factoring*, avente sede in Via Cerva 9, 20122 Milano, codice fiscale n. 97067880159, Partita I.V.A. 10316950152 (“**Assifact**”), hanno sottoscritto una convenzione (la “**Convenzione**”), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai Finanziamenti (come di seguito definiti) che saranno messi a disposizione delle Banche e delle società abilitate all’esercizio dell’attività di *factoring* iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 (come di volta in volta modificato e novellato, il “**TUB**”) tenuto dalla Banca d’Italia (le “**Società di Factoring**”) a valere su un plafond di Euro 1.000.000.000,00 (unmiliardo/00) previsto nella Convenzione (il “**Plafond**”), per consentire loro di effettuare operazioni di finanziamento, nella forma di Finanziamenti Factoring, in favore delle piccole e medie imprese e delle imprese a media capitalizzazione italiane (i “**Beneficiari**”, come meglio definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.
- b) con la presente, l’Istituto Aderente (come di seguito definito), ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 2.5 della Convenzione, intende aderire alla Convenzione, assumendo tutti i diritti e/o obblighi ivi previsti in capo all’Intermediario Veicolo di Provvista CDP;
- c) il presente modulo di adesione (di seguito, il “**Modulo di Adesione**”) costituisce un “Modulo di Adesione” ai sensi della (e come definito e regolato nella) Convenzione; e
- d) salvo ove altrimenti definiti, i termini utilizzati nel presente Modulo di Adesione in lettera maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione;

Tutto ciò premesso, con il presente Modulo di Adesione:

[_____ una banca, con
sede legale in _____ capitale
sociale pari ad euro _____, _____, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice
Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ iscritta all’Albo delle Banche e
appartenente al gruppo Bancario _____, iscritto
all’Albo dei Gruppi Bancari al n. _____]

/ _____ un intermediario
finanziario iscritto all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al D.Lgs. n. 385/1993 abilitato allo svolgimento dell’attività di factoring, con sede legale
in _____, capitale
sociale pari ad euro _____, _____, iscritto al Registro delle Imprese _____, Codice
Fiscale n. _____ e Partita IVA n. _____ iscritto all’elenco degli

intermediari finanziari al n. _____ e appartenente al gruppo [Bancario] _____, iscritto all'Albo dei Gruppi [Bancari] al n. _____]³⁶ (l'"**Istituto Aderente**"),

- (i) dichiara di essere integralmente a conoscenza del contenuto della Convenzione e del Contratto di Finanziamento sottoscritto tra CDP e la relativa Banca Capogruppo;
- (ii) dichiara l'assenza di eventi o circostanze che possano incidere negativamente sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni previste dalla Convenzione, dal Contratto di Finanziamento e dal presente Modulo di Adesione;
- (iii) dichiara che le dichiarazioni e garanzie prestate dalla relativa Banca Capogruppo con riferimento all'Istituto Aderente ai sensi dell'Articolo 8.1.12 (*Assenza di Sanzioni*) e 8.2 (*Dichiarazioni ulteriori*) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, accurate, complete e corrette;
- (iv) irrevocabilmente ed incondizionatamente, automaticamente a decorrere dalla data di firma del presente Modulo di Adesione, dichiara di aderire - e per l'effetto aderisce - alla Convenzione, assumendo tutti i diritti e/o obblighi ivi previsti in capo al medesimo; e
- (v) senza limitazione alcuna o pregiudizio per quanto precede, si obbliga al rispetto delle clausole contrattuali individuate dall'Articolo 10.2 (*Obblighi ulteriori*), lett. (a) del Contratto di Finanziamento Quadro.

Cordiali saluti

[Luogo e data]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

³⁶ Selezionare e compilare la sezione applicabile a seconda della natura dell'Intermediario Veicolo di Provvista CDP.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL GARANTE

[su carta intestata del Garante]

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

All'attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione del Garante [•] [inserire la denominazione del Garante])

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra garanzia (la “**Garanzia**”) inviata unitamente alla presente dichiarazione e relativa a [•] **[inserire la denominazione del Contraente il Finanziamento garantito]**. Ai sensi dell'articolo 9.3 della Convenzione si allega e, ove specificato, si dichiara quanto segue:

1. [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Garante di stipulare la Garanzia [fino all'importo massimo garantito indicato nella Garanzia medesima], ed in particolare [•] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]] di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [•] il Garante ha trasmesso a CDP [•] [indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]], ai cui sensi il Garante ha i poteri e le capacità di stipulare la Garanzia [fino all'importo massimo garantito indicato nella Garanzia medesima] e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
2. [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione], con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Garante] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo al Garante alla data del [•] [inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data della presente comunicazione] è stato consegnato a CDP in data [•] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Garante];
3. si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere la Garanzia sono [il dott. [•], codice fiscale [•] e il dott. [•], codice fiscale [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
4. tutti i termini in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[il Garante]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

[Firma]